AL CHIARISSIMO CANONICO

ANGELO SANGUINETI

H CANONICO

LUIGI GRASSI

Incaricato voi dalla nostra benemerita società Ligure di Storia Patria della illustrazione delle epigrafi romane liguri, che il tempo, distruggitore di monumenti innumerevoli, risparmiò agli studi dei posteri, consapevole, come eravate, dei miei speciali studi, che da lungh'anni io aveva rivolto alla più insigne, per ogni modo, vo' dire, alla preziosa Tavola di Porcevera, voi colla società prelodata, cui mi tengo in pregio ed onore l'appartenere, voleste pur me invitato a recar negli atti del nostro Istituto un qualche elemento illustrativo

del gran monumento nella gratissima compagnia voi e dell'egregio nostro collega il Cavaliere Avvocato Cornelio Desimoni. E tanto più che il mio lavoro al presente uopo a voi sembrò per me di non troppo grave fatica qual non comporterebbono le condizioni della mia sanità, avendo voi giudicato di qualche importanza al caso quello, che già si legge pubblicato da me due anni fa pei tipi del Caorsi in Genova; che allora diedi in luce non solo quale svolgimento di quanto io presentava sull'argomento nel 1856 in una memoria diretta al R. Sindaco, il Cavaliere Professore Giuseppe Morro, cui rimase alle mani (la quale memoria trovasi pure testualmente inclusa nella mia detta pubblicazione); ma eziandio per affetto agli studi patrii, e affine di appianare così la via ad istudi ulteriori, assicurando segnatamente della preziosa epigrafe la lettura e l'intelligenza gramaticale. Cosa strana, ma vera che un tanto cimelio, dopo tante edizioni, e dopo alcuni tentativi d'interpretazione, dal 1506 ai nostri giorni, non fosse mai stato con piena esattezza pubblicato ed abbastanza inteso!

Per quanto adunque io posso concorrere alla desiderata illustrazione dell'insigne monumento, accetto con gratitudine l'invito e son con voi e coll'onorevole nostro cooperatore, che si tolse il malagevole incarico di trovarne le topografiche applicazioni, corredando oltracciò largamente il grato tema di varia erudizione di filologia comparata, e di importanti ricerche più o meno connesse coll'argomento. Io dissi malagevole quell'incarico; non già per dubbio sulla grande abilità del trattatore, il cui ingegno e perizia vincerà per fermo delle grandi difficoltà, ma puramente in gione dei pochi dati al bisogno. E se a lui, e ad altri ancora non sarà dato illuminare per ogni verso oscurità sì folta, sarà il suo lavoro pur tuttavia, siccome credo, un passo degno dei nostri studi; sarà un granchè il solo aver gittato qua e colà alcuni raggi, che giovino a porci in possesso di alcuni accertati elementi, onde colle successive aggiunte o di noi o dei nostri posteri, venga fatto giungerne a quella meno difettuosa illustrazione, di cui sarà trovata pur finalmente capace l'inestimabile iscrizione.

Comechè ardentissimo desiderio di vedere in quel testo il più chiaro e il più compiuto possibile abbia mosso pur me a tutte le indagini relative, ebbi impedimenti difficilmente superabili per condurmi all'esaurimento delle medesime, secondo che mi parevano necessarie allo scopo. lo aveva già disegnata la mia tela, nella seguente ripartizione (*); « La mia traccia, » posso quasi dire, è bella e disegnata, non ho pe-

^(*) Sull'Iscr. della Tavola di Porcevera cit. (cd. 4863) pag. 16.

- » nuria di dati e riscontri, e di buone deduzioni, se-
- » condo parmi, da quei dati e riscontri. Darne adun-
- » que la lettura esatta, esaminarne il testo verbo a
- » verbo, istituire conferimenti con simili antichità,
- » tener d'occhio gli autori specialmente antichi,
- » che dan lume a cotali indagini per determinarne
- » solidamente l'accezione gramaticale, e i signifi-
- » cati: non omettendo intanto quelle osservazioni filo-
- » logiche, onde verrà il destro, a migliore illustra-
- » zione ed utilità, fia il tema d'un libro primo.
 - » Cui seguirà (io continuava) pel secondo libro lo
- » intertenerci della giurisprudenza romana rispetto al
- » Gius onorario, al quale appartiene il nostro monu-
- » mento, lo esaminarne il contenuto giuridico e lo
- » storico immediato, e l'applicazione territoriale. Al-
- » cune nomenclature assai chiaramente riconoscibili:
- » Langenses o Langates, Manicelum o Mannicelum,
- » Eniseca, Prenicus etc., certi nomi regionali e di
- » corsi d'acque rimasti nella bocca del popolo abita-
- » tore, alterati sì, ma che possono richiamar deriva-
- » zione da quei vetusti nomi ligustici, la distinzione
- » che fassi fra acqua ed acqua nel bronzo stesso (ove
- » fluvius, ove rivus); la guisa di limitazione per juga
- » montium et cursus aquarum tenuta, secondo Siculo
- » Flacco, dai Romani, mi saranno di non ricusabile
- » fondamento.

- » sarà d' uopo distendersi nell' esaminare le divergenti
- » sentenze contrarie; far opera chiara e ben ragionata
- » d'eliminarle, duce la verità, non lo studio della pro-
- » pria opinione qualunque siesi. Questa parte critica
- » darà l'argomento ad un terzo libro.
- E conchiudendo io dicea: « A questo punto si po-
- » trebbe far fine; ma parmi che mancherebbe alla
- » compiuta trattazione un necessario, o, se non altro,
- » assai desiderabile proseguimento. Le antichità dei
- » Liguri, le nostre segnatamente sinora poco o con
- » poca felicità furono illustrate. (Ciò diceva io nel
- » 1856, avanti l'istituzione della nostra Società di
- » Storia Patria). Saria bene entrarci (nelle nostre anti-
- » tichità cioè); tanto meglio che d'esse la più gran
- » parte rannodasi coll'illustrazione della nostra Tavola.
- » Conosciamo una sentenza di Roma, che ci riguarda;
- » ci nasce certo la brama di saperne più in là; come
- » e quando divenimmo Romani, e ciò che i Romani
- » qui abbiano operato. Sotto la scorta degli storici e
- » dei monumenti rimastici, quanto potrà inoltrarsi,
- » eziandio tenteremo in un quarto libro questa nuova
- » ed ulteriore ricerca ». E questa trattazione non potea cader meglio che alle mani, com'io augurava e come

ora avvenne, d'un corpo accademico, ove gli studi positivi o deduttivi da simili fondamenti, nel numero

e nell'attitudine degli studiosi, quando tutti collimano per la ricerca del vero, trovano più pronta e più felice riuscita. L'attuale mio assunto perciò si ridurrà poc'appresso in su quel fare, ch'io tenni nella citata pubblicazione. Quella forma allora io scelsi a mo' di saggio, nel quale fossero principalmente assodati in ispecie gli elementi preliminari. E cade assai bene nel luogo assegnatomi in questa illustrazione. Altr'ordinamento da quella avrà non ostante questa nuova trattazione; e sarà solo in essa conservato quanto tornerà acconcio al nuovo compito. Ometterò adunque la storia della scoperta del bronzo, ch' io narrai nel citato mio opuscolo, ometterò quanto lo concerne materialmente, non entrerò di proposito in filologia, lasciando queste cose com'è dovere, alla vostra prefazione, che dee precedere questo mio scritto e quello del Desimoni, Lascerò pure di entrar largo perciò nelle discussioni topografiche e linguistiche, le quali costuiscono il tema delle erudite lucubrazioni dello stesso nostro collega, salvo a me la conveniente, ma assai parca, licenza di toccare, si quanto alla vostra parte, si quanto a quella del Desimoni, quel tanto che le occorrenze suggeriranno, cioè quando solo mi parrà o necessaria od opportuna cosa al compimento delle materie da me trattate, oppure all'esposizione di un buon rilievo caduto in acconcio, che vantaggiasse in alcun modo

lo studio del monumento, o fosse utile comechessia, od almeno paresse.

Eccovi adunque, mio Don Angelo, l' ordito in somma della tela che ho in animo di riempire per presentarla a voi, cioè alla egregia Società Ligure di Storia, che spero con fondamento più fortunata, rispetto al monumento di cui trattiamo, dell'Istituto Ligure, ove per mezzo del lodato Marchese Serra ebbesi il buon pensiero di occuparsene di proposito per la prima volta.

Darò adunque in prima una introduzione; ove conserverò l'utile al caso nostro che costituiva l'argomento della citata dissertazione epistolare da me compilata nove anni fa, e presentata allora al Sindaco della città per ottenere da lui le necessarie agevolezze alla piena e perfetta disamina del monumento. In essa racchiudevansi compendiosamente assai notizie dei monumenti congeneri; e del nostro si toccavano alquante opportune avvertenze, com'io credeva, a non dare in fallo sul bel principio, chi avesse voluto darsi a studiarlo; e si stabiliva una traccia di possibile illustrazione, riferita più sopra.

Darò in secondo luogo l'esatta lettura, quanto per uom si può, dell'iscrizione, la quale, gli è strano a credere, pur tuttavia, dopo meglio di cinquanta o sessanta edizioni ch'ebbe (dall'Annalista Giustiniani a Federico Ritschl e Teodoro Mommsen), non esisteva in luce perfettamente corretta nè a stampa, nè in rame, nè in litografia. La mia edizione non la diedi allora isografica, cioè, come dicono, per fac simile: e ciò di appensato fine; prescelsi darla in istampa; ma così prodotta, che impicciolita di campo, conservasse le proporzioni dell'originale nelle linee, nei caratteri e nelle finali; sicchè se ne ottenesse per la nitidezza e regolarità de' caratteri di stampa, sostituiti ai vecchi lavorati di poco destra incisione, ed insieme per la piccola e maneggevole forma un uso assai più comodo e, quasi dissi, più ameno. Diceva allora che l'esatta riproduzione isografica sarebbe venuta dopo: chè certo, a studio compiuto, la Società negli eruditi suoi Atti l'avrebbe pubblicata colla possibile illustrazione a cui dottamente lavorava.

Ed or che siamo al caso del predetto tentativo di una intera illustrazione della preziosa epigrafe, continua a riuscire egualmente in acconcio, cred'io, la ripubblicazione dal mio testo assai bene assicurato come base e compimento della nostra raccolta illustrativa.

Ma siccome gli arcaismi, l'elissi e le vecchie forme di quell'antico latino, il quale spira ciò nondimeno una specialissima grazia nativa, che piace ed incanta gl'intelligenti, siccome inoltre quelle stringate formole soventi non esprimono al comune dei lettori tutte le idee che suppongono, e quindi per costoro, essendo

meno versati, quel contesto riesce di lettura e studio malagevole, darò di nuovo in terzo luogo l'iscrizione ridotta alle forme ortografiche, in cui leggiamo ridotti i latini scrittori, colle interpunzioni cioè e cogli, a capo, tanto opportunamente allo stesso scopo di facilità introdotti nelle classiche opere di quegli autori; rimovendo oltracciò gli arcaismi gramaticali, e supplendo con inserite parole, rendute ben discernibili dalle precise, che trovansi nel testo, per diverso carattere, in quella stessa maniera che sarà eziandio differenziato quanto di esplicativo brevissimo sarà tenuto opportuno alla più facile e più completa intelligenza di quel prisco contesto.

In quarto luogo darò pur nuovamente, ad abbondanza, il volgarizzamento della Tavola, derivato sossopra dall' esposizione già compilatane in latino. Ben inteso, che in questo pure per differenza di carattere sia discriminato il puro testo da ogni inserzione completiva ed esplicativa. Cotalchè e il latino così acconciato e la derivatane traduzione potran giovare di face comoda allo studio che voglia istituirsi sul testo, che può aversi sott' occhio nella data Tavola, qual usciva dall'incisore romano dopo la compilata sentenza degli arbitri Minucii, delegati dal Romano Senato in questa causa di giure onorario, e pubblicata in Roma alla presenza dei rispettivi legati o procuratori dei liguri

litiganti, i quali due procuratori trovansi sottoscritti appiè del digesto con nomi di celtoligure fisonomia, e con forme gramaticali non ben latine; così per fermo incisi materialmente, quali erano stati vergati sulla cera del primo originale, stato letto e pubblicato in Roma a quell' udienza giudiziaria.

and the second of the second o

THE PERSON AND THE PERSON WITHOUT THE

the in the second of the second of the second

INTRODUZIONE

L'uso di consegnare al rame gli atti pubblici presso gli antichi saria tornato davvero d'infinito vantaggio; ma il tempo edace sì in questo, sì in altre qualità memorie funne deplorabilmente maligno; a noi Liguri segnatamente, cui involò persino quasi tutto quanto e l'eloquente Livio e l'indagatore Polibio avevano delle cose nostre consegnato nei loro volumi. Quanto all' Aerescriptura, come l'appella Siculo, gli originali serbati in Roma perirono negli incendii e nei saccomanni: i duplicati di quegli Atti, che riferivansi alle Colonie, ai Municipii federati, alle Prefetture, ai Fori, ai Concilii, alle Provincie, alle Alleanze e via discorrendo, andarono per poco tutti in dileguo con danno irreparabile della storia e della filologia. Nelle guerre Otoniane se ne squagliarono quanto aveanvene in Campidoglio, che andò in fiamme, come nota Tacito, e dove erano collocate le rimanenti, salve o ripristinate, dopo i precedenti infortunii. Perirono per disastri posteriori le tre mila tavole, rifatte, giusta Svetonio, sotto l'Imperatore Vespasiano; riparazione, la quale, comechè di troppo incompleta, alleviava pur tuttavia non poco il dolore di si grandi iatture. Ben tornava incompleta quella ristorazione in vero per doppio titolo; imperocchè se ne potè ripristinare soltanto un assai breve numero, quelle cioè che poterono riaversi comechessia da copie,

o da copie di copie che ancora n'esistevano per Roma od altrove; e și ristorò senza dubbio con quegli scorsi non infrequenti e quelle mutazioni, cui vanno sempre soggette, anco in buona fede e conscienziata sollecitudine, le riproduzioni di cose antiche. Infatti come riesci la copia della nostra Tavola mesima cavata d'ordine di Cosimo I di Toscana, che trovasi nella galleria di Firenze? Eppure copia ritratta dall'originale, e con mandato del massimo di precisione. Sudò Polibio, sudarono i più dotti Quiriti, ch' egli dove appellare in soccorso, a cavare un costrutto dalla Tavola che conteneva l'atto di federazione fra Romani e Cartaginesi l'anno primo del Consolato Romano, cacciati i Re; eppur non eran poi si discosti dal tempo di quella compilazione. Donde viene che noi possiamo con miglior fondamento interpretare i frammenti delle XH Tavole, anzi quelli puranco delle leggi regie? Ei passarono per la bocca e per lo stile di molte generazioni, eran testo, ce ne avvisa Tullio, di fanciullesca elementare lettura, mandavansi a memoria, ivano perciò dirugginendosi, seguendo in alcunche il progresso della successiva coltura del linguaggio. Quanto perciò maggiore la rilevanza delle iscrizioni di data certa o assegnabile, coeve e ben conservate! Egli è il possederne pur una senza dubbio gran sorte, e tanto immensamente più, se corredata di si felici condizioni, fra si poco numero scampata dallo sterminio, e dall'ingiuria del tempo, che l'abbia interamente rispettata.

Il senatusconsulto de' baccanali, che serbasi nel museo viennese, rinvenuto nelle Calabrie, atto sancito nel 368 di Roma, è il solo digesto al nostro paragonabile, e che lo precede (*);

^(*) Questo senatusconsulto prezioso per la filologia e per le formole, non è per fermo di massima importanza storica; conciossiachè non iscopraci nulla di nuovo, sapendo noi il suo disposto altrimenti, cioè per mezzo di Tito Livio.

chè il nostro bronzo è del 637. Ma il viennese è in minor conservazione. Gli esemplati delle antiche leggi e Senatusconsulti conservatici sui libri di Frontino, di Cicerone e di Catone, dal detto sopra son fuori di comparazione, e perciò me ne passo. I miseri brani circonrosi delle leggi agrarie, la smarginata legge Toria, la monca iscrizione Eracleense opistografa d'altre greche molto più antiche, il lungo frammento senza capo e senza chiusa delle costituzioni per la Gallia Cisalpina (*), la legge acefala de praeconibus et viatoribus, il bronzo Termense, sono assai lungi dal poter disputare la preminenza al nostro, che in estensione, che in importanza, che in vetustà, che in conservazione. L'epigrafe puteolana esistente in Napoli, ma in marmo, ben conservata, pur cede alla nostra dell'antichità d'alcuni anni. Le due Tavole alimentarie, la Trasapennina, e la Bebiana portano il nome di Trajano. Non volendo uscir dal latino, io non toccherò qui de' Marmi Parii o Arundelliani e di altre abbondevoli antichità di Grecia, non delle indiciferabili Eugubine tavole di scrittura Osca, alle quali non può assegnarsi, nemmeno probabilmente, l'età. L'ultimo dottissimo tentativo, ma non sicuro, per illustrarle venne fatto testè dall'illustre tedesco Teodoro Mommsen, merce il Sanscrito.

Possessori di tal tesoro, conveniva tentarne eziandio un'esatta dilucidazione, per averne almeno quanto venisse dato. Or io veduto ch'altri non occupavasene di proposito, mi rivolsi, per zelo patrio ed amore di questi studi, all'opera ardimentosa, a procurarvi comechessia un passo innanzi, contento se almeno

^(*) Questa dal Ritschl chiamasi Lex Rubria sul puro fondamento che nel suo contesto trovasi detto in uno degli articoli dispositivi: lege Rubria. Ciò, secondo il consucto delle formole siffatte, non include per avventura che una citazione di legge anteriore; imperocchè quando si parla della stessa legge nelle sue disposizioni vengono usate o le sigle H. L. o in tutte lettere Hac Lege, senza nominare altrimenti l'aggiunto, cui hastava aver posto a capo della medesima legge.

giovassi di sprone a questi studi e discussioni che portassero finalmente il desiato frutto (*). Ed eccoci al mio bramato risultamento. Abbiamo, egli è vero, su tal soggetto, un'apposita dissertazione dell'egregio marchese Serra letta nell'Istituto Ligure, nelle cui memorie è stampata. Ma, secondo il mio avviso, il dotto ed erudito scrittore, si benemerito della nostra istoria, non fe' quanto si richiedeva; commendevolissimo contuttoció d'averci posta la mano e dette cose da farne capitale. Egli per manco di alcune avvertenze filologiche, e dell'attenta lettura del bronzo, si lasciò ire a posarsi in falso; cotalche d'una lite, dove a capo del bronzo stesso, quasi direi per intitolazione, sono determinate le parti (inter Genuateis et Veiturios) ne fece contestazione fra Langensi e Veturii (**), diversificandoli fra loro, ai quali Veturii, dopo aver dato il moderno Langasco ai Langenses, dovette cercare un luogo diverso; ed assegno loro il monte della Vittoria; modernissima nomenclatura. La

^(*) A questo scopo feci tutte le indagini per verificare, se esistesssero mai antichi cadastri dell'alta Porcevera, dai quali per le nomenclature regionali che vi si sogliono trovare, potea venire gran lume. Ma nulla di ciò mi venne fatto di trovare. se non ora, che potei vedere alcune Carattate, come per lo innanzi eran detti i Registri del censo territoriale, ch'or diconsi Cadastri, per alcuni tratti della Valle della Porcevera. Ma non ancora ebbi la sorte di trovarli tutti, alcuni in ispecie che per avventura potrebbero riuscire i più utili e più fecondi.

^(**) Ecco un dei punti d'importanza massima, che non era stato per lo avanti mai colto, nemmeno dall' Oderico. Nella lima 24 in 25 leggevasi: pro eo agro vectigal langenses veituris in poplicum genuam dent. L'arcaismo della finale del nominativo plurale veituris, si volle invece un dativo. Quinci l'origine in radice dello sbaglio. E dove la sentenza dichiarava immuni i Langesi Veturii da una prestazione a Genova, loro parte contraria nella controversia giudicata, si trovò che i Langesi dovean pagarla ai Veturii depositandola presso il comune (poplicum) di Genova. Vedete diversità di conseguenze. Di li dunque gli errori storici, politici, giuridici, archeologici, che furon detti, quando si tolse un cotal fondamento per interpretare o dedurre notizie dalla nostra iscrizione. Egli v'ha certamente fra gli archeologi e giuristi anteriori, chi sembrò averne colto il punto, nel citare cioè o denominare il nostro monumento, appellandolo giudizio, sentenza, di-

quale si originò dal Santuario, e non altrimenti, ivi eretto a N. S. della Vittoria, così per appunto intitolato in memoria d'un fatto d'armi colà avvenuto col disopra dei nostri l'anno 1625 (Vedi Storia di Rassaele della Torre MS. esistente nella Biblioteca della nostra Universita).

L' eruditissimo e sicuro Oderico, che sarebbe stato veramente l'uomo al bisogno, se n'occupò solo alquanto in vecchiaia, e in malferma salute. Non ne lasciò che un tentativo incompleto, il quale trovasi fra le sue schede nella biblioteca di questa R. Università. Ei, non avendo esaminato accuratamente il bronzo, com' era d' uopo, e non avendo avvertito, che quel malaugurato nominativo arcaico verturis non era altrimenti dativo, neppur egli, comechè archeologo meritamente di sama europea, ne prese il bandolo reggitore. Ed era già in via, che nell' accennato suo tentativo in abbozzo troviamo il seguente passaggio:

- « Linea 24 · EVM · AGRVM · CASTELANOS · LANGENSES · VEITURIOS ·
- » POSSIDERE · FRVIQVE · OPORTERE. Duos heic populos commemorari,
- " Langenses nimirum et Veiturios, suspicatus fueram; placuisse
- » enim veteribus, praesertim in legibus àcurdéros loqui, plurima
- » sunt, quae ostendunt, exempla. Ast illud me ab hac suspicione
- » avertit, quod statim additur: PRO · EO · AGRO · VECTIGAL
- » LANGENSES · VEITVRIS · IN · POPLICYM · GENVAM · DENT. Quis enim

gesto o simile inter Genuates et Veturios. Toglievan essi di peso le parole, che leggonsi al cominciamento della stessa epigrafe, senza nulla asserire con cognizione di causa, o almeno senza mai rivolgervi in senso della retta inteli genza l'attenzione del leggitore. E fra questi è il Gravina, che dice: In veteri tabuta aenea. in Liguria inventa, legimus missos a Senatu arbitros finium regundorum inter Genuales et Veturios esse, requa cognita, Romam venire jussos sententiam ex S. C. dicturos. (Orig. Jur. 1. 1. c. XIV). Quello che vide il Rudorff, conosciuto a Genova assai dopo i presenti studi, ed ora avvalorato dall' autorità del Ritschl, del Mommsen. del Sanguineti, del Desimoni e d' altri competenti in simili materie, è pienamente in sodo, ed apre la via sicura al rimanente della illustrazione del monumento.

» credat Veiturios in partem possessionis, fructusque agri » illius admissos, pro quo agro iisdem vectigal a Langensibus » pendebatur? Quid igitur Veituriorum nomen caelatoris osci-» tantia hunc in locum irrepsisse dicam? At cum quater Lan-» genses Veiturios in hac Tabula occurrant (lin. 24. lin. 31. » 33. 37), non ita facile caelatorem quater eumdem errorem » errasse credam. Illud potius suspicarer duos fuisse Langen-» sium populos, quorum alii Langenses, alii Langenses Veiturii dicerentur ». Quindi non è maraviglia, s' egli segue più innanzi: « Quaeret fortasse quispiam cur vectigal hoc Veituriis non eorum in Castello, sed Genuae persolvi oportuerit ». Da ciò si chiarisce, quanta era la necessità di un riscontro esattissimo sul bronzo, e dell'esame d'ogni minimo punto della iscrizione. Cereai adunque vedere ed esaminare la nostra Tavola; la conferii, dapprima solo, con diligenza scrupolosissima colla copia isografica (Fac-simile) della Guida per gli Scienziati del 1846; rettificai non poche inesattezze, e di rilievo. Nè di ciò fui contento, non volli affidarmi ai soli miei occhi, ci tornai poco stante col cav. prof. Giovanni Ansaldo Cons. Municip. ed il prof. Angelo Sanguineti. Con esso loro mettemmo in sodo contro il citato isografo la mia corretta lettura, ed accertammo un'altra cosa, ch' era un parer mio; i guasti cioè ad incavatura quadra non essere altrimenti colpi di zappa o di simile strumento, com' erane opinione, ma punti di luoghi di rappezzamenti. Rimaservi scassinate le toppine, in quei punti preparati inserite negli incastri fattivi dall' operaio incisore; il quale adoperò così o a rispianarvi la mal tirata tavola, o ad emendarvi alcun errore ssuggitogli in sull'incidere. Fatto sta, che quei pretesi buchi non passano fuor fuora, null'hanno di violento, mostran lavoro fatto in istudio, conservano resti di saldatura. Inoltre v' hanno altre toppe somiglianti non iscosse da luogo, che possono riscontrarsi coll' attenta osservazione.


Quando sotterra da secoli fu rinvenuta dalla zappa del villico Pedemonte in Isosecco nel 1506, ebbe a restarne un po' malconcia bensì, ma intaccata per lo rovescio, da dove colpita, levò lo sghembo ed aprì quel pelo diagonale che vi si scorgono tuttavia.

Un esame ulteriore, e, direbbesi, quasi eccessivamente minuto, istituito coi due chiarissimi colleghi, coi quali ora appunto ho l'onore di partecipare a questa illustrazione del monumento, venne eseguito da capo coll'occuparvi non poche ore di osservazione e di conferimento.

Diamo adunque l'epigrase coll'esattezza ottenuta con tante cure, nella lezione della quale troverà il lettore alcune poche lettere minuscole: egli noti che rappresentano i supplementi sui guasti della Tavola originale. E s'abbia il lettore insieme colla Tavola un seguito di brevi Osservazioni relative all'incisione; e di note indirizzate allo scopo della retta intelligenza.

the same and arranged to the same of the same property

age of the state o



TAVOLA

BAPPRESENTATIVA

DEL BRONZO

DI PORCEVERA

REDUTTA

ALLA PROPORZIONALE

SUPERFICIE

DI POCO PIU DEL QUARTO

DELL ORIGINALE

ATATIST

MINUTISSIMAMENTE

SECONDO LA POSSIBILITÀ

DELLA COMBINAZIONE

DET TIPL MOBILI

E BENE ASSICURATA

NELLA SUA LEZIONE

PER ISTUDIO E CURA

DEL CANONICO

LUIGI GRASSI

SECONDA EDIZIONE

FATTA

PER GA SOCIETÀ LICURE

M STURIA PATRIA

GENOVA

TUNGRAFIA DEI SORDO-NUTI

. M. MINVCIEIS . Q . F . RVF O EIS . DE . CONTROVORSIEIS . INTE GENVATEIS . ET . VEITVRIOS . IN RE . PRAESENTE . COGNOVERUNT . ET . CORAM . INTER . EOS . CONTROVOSIAS COMPOSEIVERVNT (R ET . QUA . LEGE . AGRYM . POSSIDERENT . ET . QUA . FINEIS . FIERENT . DIXSERVNT . EOS . FINEIS . FACERE . TERMINOSQVE . STATVI . IVSERVNT VBEI . EA . FACTA . ESSENT . ROMAM . CORAM . VENIRE . IOVSERVNT . ROMAE . CORAM . SENTENTIAM . EX.SENATI . CONSVLTO . DIXERVNT . EIDIBUS DECEMB L . CAECIL 10 . Q . F . Q . MVVCIO . Q . F COS . QVA . AGER . PRIVATVS . CASTELI . VITVRIORVM . EST . QVEM . AGRVM . EOSVENDERE . HEREDEMQVC SEQVI. LICET . IS . AGER . VECTIGAL . NEI . SIET LANGATIVM . FINEIS . AGRI . PRIVATI . ABRIVO . INFIMO . QVIORITVR . AB . FONTEI . IN . MANNICELO . AD . FLOVIVM EDEM . IBI . TERMINUS . STAT . INDE . FLOVIO . SVSO . VORSVM . IN . FLOVIVM . LEMVRIM . INDE . FLOVIO . LEMVRI . SVSVM . VSQVE . AD . RIVOM . COMBERANEQM INDERIVO . COMBERANEA . SVSVM . USQVE . AD . COMVALEM . CAEPTIEMAM . IBI . TERMINA . DVO . STANT . CIRCVM . VIAM . POSTVMIAM . EX . EIS . TERMINIS . RECTA REGIONE IN RIVO. VENDVPALE . EX . RIVO . VINDVPALE . IN FLOVIUM . NEVIASCAM . INDE . DORSVM . FLVIO . NEVIASCA . IN . FLOVIVM.PROCOBERAM . INde FLOVIO . PR OCOBERAM . DEORSVM . USQVEAD RIVOM . VINELASCAM . INFVMVM . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . SVRSVM . RIVO . RECTO . VINELESCA IBEI . TERMINVS . STAT . PROPTER . VIAM . POSTVMIAM . INDE . ALTER . TRANS . VIAM . POSTVMIAM . TERMINVS STAT . EX . EO . TERMINO . QVEI . STAT TRANS . VIAM . POSTVMIAM . RECTA . REGIONE . IN FONTEM . IN . MANICELVM . INDE DEORSVM . RIVO . QVEI . ORITVR . AB . FONTE . EN MANICELO 12 AD . TERMINVM QVEI . STAT . AD . FLOVIVM . EDEM . AGRI . POPLICI . QVOD . LANGENSES . POSIDENT . HISCE FI NIS . VIDENT VR . ESSE . VBI . COMPLVO 15 EDVS ET . PROCOBERA . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . EDE . FLOVIO . SVRSVORSVM . IN . MONTEM LEMVRINO . INFVMO . IBEI . TERMINVS (NT 14 STAT . INDE . SVRSVMVORSVM . IVGO . RECTO . MONTE . LEMVRINO . IBEI . TERMINS . STAT . INDE . SVSVMVORSVM . IVGO . RECTO . MONTE . LEMVRINO . IBEI . TERMINYS 15 STAT . IN . MONTE PRO . CAVO . INDE . SVRSVM . IVGO . RECTO . IN MONTEM . LEMVRINVM . SVMMVM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE . SVRSVM . IVGO 16 RECTO . IN CASTELVM QVEI . VOCITATVST . ALIANVS . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . SVRSVM . IVGO . RECTO . IN . MONTEM . IOVENTIONEM . IBI TERMINVS 117 STAT . INDE . SVRSVM . IVGO , RECTO . IN . MONTEM . APENINVM . QUEI . VOCATVR . BOPLO . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . APENINVM . IVGO . RECTO 18 IN MONTEM . TVLEDONEM . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . DEORSVM . 1VGO . RECTO . INFLOVIV M . VERAGLASCAM INMONTEM . BERI.GIEMAM INFV MO. IBI. TERMINVS. STAT. INDE. SVRSVM IVGO RECTO. IN . MONTEM. PRENICVM. IBI. TERMINVS. STAT. INDE. DORSVM. IVGO RECTO. IN 20 FLOVIVM . TVLELASCAM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE . SVRSVM . IVGO . RECTO . BLVSTIEMELO . IN . MONTEM . CLAXELVM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE 19 21 DEORSVM . IN FONTEM . LEBRIEMELUM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE RECTO . RIVO . ENISECA . INFLOVIVM . PORCOBERAM . IBI . TERMINVS . STAT 20 22 INDE DEORSVM . IN . FLOVIOM . PORCOBERAM . VBEI . CONFLOVONT . FLOVI . EDVS . ET . PORCOBERA . IBI . TERMINVS . STAT QVEM . AGRVM . POPLICVM 25 O IVDICAMVS . ESSE . EVM . AGRVM . CASTELANOS . LANGENSES . VEITVRIOS . POSIDERE . FRVIQVE . VIDETVR OPORTERE . PRO . EO . AGRO VECTIGAL . LANGENSES 33 24 VEITVRIS - INPOPLICYM - GENVAM - DENT - IN - ANOS - SINGVLOS - VIC - N - CCCC - SEI - LANGENSES - EAM - PEQVNIAM - NON - DABVNT - NEQVE - SATIS 25 FACIENT . ARBITRATVY . GENVATIVM . QVOD . PER . GENVENSES . MOPA . NON . FIAT , QVO . SETIVS . EAM . PEQVNIAM . ACIPIANT . TVM . QVOD . IN . EO . AGRO 27 ONATYM . ERIT . FRYMENTI . PARTEM . VICENSVMAM . VINI . PARTEM . SEXTAM . LANGENSES . IN POPLICYM . GENVAM . DARE . DEBENTO IN . ANNOS . SINGOLOS . QVEI . INTRA . EOS . FINEIS . AGRYM . POSEDET GENVAS . AVT . VITVRIVS QVEI . EORVM . POSEDEIT . K . SEXTIL . L . CAICILIO Q. MVVCIO COS EOS. ITA. POSIDERE. COLEREQVE. LICEAT. EVS. QVEI. POSIDEBVNT. VECTIGAL. LANGENSIBVS. PRO. PORTIONE. DENT. ITA VTI. CETERI 29 LANGENSES. QVI. EORYM. IN. EO. AGRO. AGRVM. POSIDEBVNT. FRVENTVRQVE. PRAETER. EA. IN. EO. AGRO. NIQVIS. POSIDETO. NISI. DE. MAIORE PARTE 150 28 LANGENSIVM . VEITVRIORVM . SENTENTIA . DVM . NE . ALIVM . INTRO.MITAT . NISI . GENVATEM . AVT . VEITVRIORVM . COLENDI . CAVSA . QVEI . EORVN 51 29 DE . MAIORE . PARTE . LANGENSIVM . VEITURIUM . SENTENTIA . ITA . NON . PAREBIT . IS . EVM . AGRVM . NEI . HABETO . NIVE . FRVIMIMO . QVEI 132 50 AGER . COMPASCVOS . ERIT . IN . EO . AGRO . QVO . MINVS . PECVS . PASCERE . GENVATES . VEITVRIOSQVE . LICEAT . ITA . VTEI . IN CET ERO . AGRO 33 51 GENVATI . COMPASCVO . NIQVIS . PROHIBETO . NIVE . QVIS . VIM . FACITO . NEIVE . PROHIBETO . QVO . MINVS . EX . EO . AGRO . LIGNA MATERIAN 52 SVMANT . VTANTVRQVE . VECTIGAL . ANNI . PRIMI . K IANVARIS . SECVNDIS . VETVRIS . LANGENSES . IN POPLICVM . GENVAM . DARE (VE 55 55 DEBENTO . QVOD . ANTE . K . IANVAR . PRIMAS . LANGENSES . FRVCTI . SVNT . ERVNTQVE . VECTIGAL . INVITEI . DARE . NEI . DEBENTO 54 PRATA . QVAE . FVERVNT . PROXVMA . FAENISICEI . L . CAECILIO Q . MVVCIO COS IN . AGRO . POPLICO . QVEM . VITVRIES . LANGEN 55 POSIDENT . ET . QVEM . ODIATES . ET . QVEM . DECTYNINES . ET QVEM . CAVATVRINEIS . ET . QVEM . MENTOVINES . POSIDENT . EA . PRATA (SES 158 56 INVITIS . LANGENSIBVS . ET . ODIATIBVS . ET . DECTVNINEBVS . ET . CAVATVRINES . ET . MENTOVINES . QVEM . QVISQVE . EORVM . AGRVM 39 57 POSIDEBIT . INVITEIS . EIS NIQVIS . SICET . NIVE . PASCAT . NIVE FRVATVR . SEI . LANGVESES . AVT ODIATES AVT . DECTVNINES . AVT . CAVATVRINES 40 AVT . MENTOVINES . MALENT . IN . EO . AGRO . ALIA . PRATA . INMITTERE . DEFENDERE . SICARE . ID . VTI . FACERE . LICEAT . DVM . NE . AMPLIOREM 41 59 MODVM . PRATORVM . HABEANT . QVAM . PROXVMA . AESTATE . HABVERVNT . FRVCTIQVE . SVNT VITVRIES . QVEI . CONTROVORSIAS 42 40 GENVENSIVM . OB . INIOVRIAS . IVDICATI AVT . DAMNATI . SVNT . SEI QVIS . INVINCVLEIS . OB EAS . RES . EST . EOS . OMNEIS 45 SOLVEI MITTEI . LEIBERIQUE . GENVENSES . VIDETUR OPORTERE . ANTE , EIDVS . SEXTILIS . PRIMAS . SEIQVOI . DE . EA . RE 44 42 THOYON . VIDEBITYR . ESSE AD . NOS . ADEANT PRIMO . QVOQVE . DIE ET AB OMNIBVS CONTROVERSIS IT HONO PVBL . LI 45 46 LEGURIA LIQUITE CONSTONE PEGONI - FINDLAVCUS - PELIANI - PELIONI - F

TAVOLA

2

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

RAPPRESENTATIVA

DEL BRONZO

DI PORCEVERA

RIDOTTA

ALLA PROPORZIONALE

SUPERFICIE

DI POCO PIÙ DEL QUARTO

DELL' ORIGINALE

IMITATA

MINUTISSIMAMENTE

SECONDO LA POSSIBILITÀ

DELLA COMBINAZIONE

DEI TIPI MOBILI

E BENE ASSICURATA

NELLA SUA LEZIONE

PER ISTUDIO E CURA

DEL CANONICO

LUIGI GRASSI

SECONDA EDIZIONE

FATTA

PER LA SOCIETA LIGURE

DI STORIA PATRIA

GENOVA

TIPOGRAFIA DEI SORDO-MUTI

ORSIEIS . INTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

24

25

26

27

28

29

50

34

32

33

34

35

56

37

38

39

40

41

42

45

44

45

46

OSIAS COMPOSEIVERVNT (R NOSQVE . STATVI . IVSERVNT CONSULTO . DIXERVNT . EIDIbus VM . EOSVENDERE . HEREDEMQVC NTEI. IN . MANNICELO . AD . FLOVIVM VSQVE . AD . RIVOM . COMBERANEam VMIAM . EX . EIS . TERMINIS . RECTA . FLOVIVM.PROCOBERAM . INde . RIVO . RECTO . VINELESCA . EO . TERMINO . Q V E I . STAT R. AB. FONTE. ENMANICELO ENTVR . ESSE . VBI . COMFLVO INFVMO . IBEI . TERMINVS (NT TO . LEMVRINO . IBI . TERMINVS STAT . INDE . SVRSVM . IVGO . IOVENTIONEM . IBI TERMINVS E . APENINVM . IVGO . RECTO INMONTEM . BERI.GIEMAM E. DORSVM . IVGO RECTO . IN M. IBI. TERMINVS. STAT. INDC AM . IBI . TERMINVS . STAT T QVEM . AGRYM . POPLICYM EO . AGRO VECTIGAL . LANGENSES IN . DABVNT . NEQVE . SATIS IANT. TVM. QVOD. IN. EO. AGRO . GENVAM . DARE . DEBENTO L . CAICILIO EIT . K . SEXTIL. RTIONE . DENT . ITA VTI . CETERI SIDETO. NISI. DE. MAIORE PARTE OLENDI . CAVSA . QVEI . EORVM ETO . NIVE . FRVIMIMO . QVEI A . VTEI . IN CET ERO . A G R O O . AGRO . LIGNA MATERIAM DPLICVM . GENVAM . DARE (VE I . DARE . NEI . DEBENTO Q VEM . VITVRIES . LANGEN . POSIDENT . EA . PRATA (SES QVISQVE . EORVM . AGRVM ECTVNINES . AVT . CAVATVRINES CEAT . DVM . NE . AMPLIOREM S. QVEI . CONTROVORSIAS RES . EST . EOS . OMNEIS

SEIQVOI. DE . EA . RE

VERSIS IT HONO PVBL . LI

ILLIONI .

OSSER VAZIONI

SUL BRONZO

RISPETTO ALL' INCISIONE DELL' EPIGRAFE

ED ALL' ACCERTAMENTO DELLA LEZIONE QUI ADDIETRO RIPUBBLICATA

E NOTE

A DEDURNE LA RETTA INTELLIGENZA

Credo non solamente opportuno, ma necessario il dare qui nuovamente a compimento e pienezza di notizie e di fondamento quanto io faceva conseguitare nella prima edizione al testo della riproduzione imitativa della nostra Tavola, insieme con quelle copiose giunte, che parranno utili a questa rinnovata e più compiuta trattazione. Seguendo passo passo la iscrizione, cui, per-comodo dei lettori, andrò riferendo per brani eolla rispettiva riduzione alla comune ortografia, e dopo aver notato quanto appartiene al materiale della incisione, passerò a discuterne l' intelligenza gramaticale, sintattica, giuridica e topografica; nel modo che, rispettando la possibile brevità, io crederò confacente ad illuminare qua e là il testo, ed a cogliere la portata fin dove mi sarà dato, e l' intelligenza del prezioso digesto.

Il parallelogrammo di rame o bronzo, il quale contiene la nostra iscrizione, non era tirato, come già accennammo, con guari esattezza d'arte. Oltre i guasti di tre toppe uscite di luogo e perdute, e qualche pelo in cima a seguito di percossa pel dietro (le quali cose nulladimeno, come vedrassi, non impediscono la pienezza della lettura), non riuscì ben riquadrata in lati retti, nè di superficie ben continua e levigata. Tal condizione costrinse l'incisore romano della sentenza a dover saltare gli sgorbi incavati in alcuni luoghi, separando così talora con una distanza intramezzata un vocabolo unico, ed allontanando di spazio troppo maggiore una voce dalla seguente.

Il nostro apografo, qui ripubblicato, notiamo che non ha che poco più d' un quarto della superficie dell' originale. Quanto per composizione di caratteri mobili si potè imitare, ivi procurammo di rappresentarlo in tutto: i fori eziandio praticativi per conficcarlo sur una parete o simile. Uno è in mezzo al vocabolo nufeis nella prima linea; due altri al lato manco dicontro alle linee 24 e 27. Il primo di questi sembra aver patito uno strappo violento, che stracciò il margine. Rappresentiamo le finali ribassate alla linea inferiore, come la R dell' INTER della prima, il ve di materiamve della linea 34, ed il ses di langenses della linea 37. È da notarsi che la s di terminvo, che vedesi ribassata negl' isografi, o fac-simile, come soglionsi comunemente appellare, pubblicati fin qui, non è punto alla linea 17 nel nostro bronzo.

E parlando d'isografia debbo dire, che la stupenda esegnita a colore bronzeo dal Ritschl N. XX della sua appendice al primo volume dell'opera, che si pubblica dall'Accademia di Berlino intitolata, Corpus insciptionum latinarum, la quale appendice pubblicasi con proprio titolo (Priscae latinitatis monumenta... exemplis lithographis repraesentata. Edidit Fridericus Ritschelius. Berolini 1862) non è perfettamente esatta,

come vedremo. E così pure la copia che ne dà il Mommsen nello stesso volume primo del citato Corpus inscriptionum latinarum. Queste opere con altre ignote a Genova ebbi la sorte di poter consultare mercè gli acquisti magnifici, onde l'egregio Marchese Antonio Brignole Sale arricchi splendida mente l'insigne sua biblioteca.

E prima d' ir innanzi ad opportune speciali note dobbiamo in genere avvertire, che l' incisore non fu sempre fedele nell' interposizione dei punti, e dov' egli fu sbadato, nemmen noi li ponemmo, e questo abbiam fatto in ragione della più scrupolosa fedeltà di copia. Ma questi punti non abbiamo potuto metterli a suo luogo, cioè in mezzo dello spazio dall' alto in basso; poichè le forme tipografiche son congegnate secondo l' uso nostro ordinario, cioè a collocare i punti sulla linea della base dei caratteri stessi, non già in mezzo dell' altezza delle lettere, come usavano i romani. Se non si trovano fusi a bella posta per le iscrizioni, bisogna contentarsi di questo avviso. Ove però per aggiustamento di caratteri ci venne fatto, procurammo osservare anche questa precisione di collorare il punto all' antico metodo; precisione che non sempre segui fedele qua e colà lo stesso romano incisore.

Si ponga mente, che quanto si trova nella mia Tavola rappresentato in carattere corsivo dinota che quelle lettere sono state supplite, mancando sul bronzo, o per gli accennati guasti, o in fine di linea, ove l'incisore lasciando, per isbadataggine, di finir la parola, passò all'altra linea; o forse, almeno per alcuni luoghi, continuò sì leggermente l'incisione, che il tempo ne obliterò le tracce.

Lin. 4 Q·M·MINVCIEIS·RUFEIS·DE·CONTROVORSIEIS. (Quintus et Marcus Minucii Rufi de controversiis). È curiosa l'osservazione fatta dal Marchese Serra (Disc. sopra un antico monumento ecc. cit.); egli al capo V. ha queste parole: « Osservo,

che il testo latino non ha Minucius, nè Rufus, ma si bene Minucieis, e Rufeis, ovvero Minucies, e Rufes (egli volea dire che questa forma era l'equivalente della prima). È evidente che il senso dell' iscrizione vorrebbe questi due nomi al caso retto (e vi sono proprio al caso retto, ma di forma arcaica), e che i principii della sintassi latina nel secolo » d'Augusto non li ammetterebbero per tali. (Sia pure che la » grammatica di quel secolo più non gli ammettesse, ma la sintassi di tutti i tempi tiene il soggetto d'un verbo attivo sempre » per caso retto). Non può quì, (prosegue in conseguenza) essere error d'incisione, improbabile essendo, che si commettesse due volte. Si vuol dunque conchiudere, che gli estensori del romano decreto, usando di una sintassi (cioè grama-" tica) più antica e meno esatta, scambiarono il caso e la » declinazione. Rari non sono gli esempli di casi scambiati » nelle antiche leggi della romana repubblica. » Non è mica vero questo scambiamento di casi; subirono invece alterazioni o »cambiamenti le declinazioni. Quindi l'illustre abate Oderico, che era profondissimo nella latina e nella greca filologia arcaica, non ci fa punto sopra, togliendo naturalmente le desinenze che imbrogliarono il Serra, come nominative. Da ciò si comprende bene che il Serra occupato da simili teoriche filologiche, avea troppo difficoltà a scorgere nel Veturis e Veitunis un caso retto; e pure ciò aveva il rinfranco di altri passi dell'iscrizione, patentemente espressi. Perciò nelle lin. 24 in 25 dovea leggere in classica latinità: pro eo agro vectigal Langenses Veturii in publicum Genuam dent; e nelle lin. 35 in 36: Vectigal.... Veturii Langenses in publicum Genuam dare debento, chiunque avea notato in altre linee Langenses Veturios, Langensium Veturiorum.

Linea 2 INTER · GENVATES · ET · VEITVRIOS. (inter Genuates et Veturios). Se i miei predecessori nello studio del monumento

avesser tenuto conto di questa, direbbesi, intestazione della sentenza, avrebbero avuto in mano il bandolo per non distinguere i Langesi Veturii in due diverse tribù o sezioni di popolo; onde ebbe origine una strana confusione del testo, ed una supposizione di ordinamento politico fra noi che non avea luogo per nulla; o che almeno non poteva dedursi dalla nostra iscrizione.

lb. In re praesente cognovervnt. (in re praesenti cognoverunt). Questa formola di romana giurisprudenza, ripetuta specialmente da Tito Livio, amatore più ch'ogni altro storico delle antiche e proprie formole, convenienti agli argomenti dei quali toccava, ebbe traslazione passando al comun linguaggio. In procedura giudiziaria res vale causa o controversia, della quale si sta prendendo cognizione giuridica, o su cui, presane la necessaria cognizione, si sentenzia. Siccome in questo genere di cause la cognizione richiede la presenza sul luogo, il modo contrasse in altri casi non giuridici il significato puro e semplice di sul luogo; mentre in origine diceva in causa o controversia sopra luogo. Vuolsi notar ciò riguardo alla genesi filologica della formola, e riguardo al valore, che ha nel contesto della nostra iscrizione, nella quale per bene indicare la presenza dei giudici sul territorio in controversia credettesi necessario aggiungere il coran, che segue immediatamente.

Ib. et · coram · inter · eos · controvosias · composeivervnt. (et coram inter eos controversias composuerunt). Quanto a controvosias, ognun capisce, che a questa voce, tra la o e la s; manca la R, senza dubbio per mero sbaglio dell' incisore.

Quanto a composeivenvnt, omettendo parlare della forma arcaica, della quale esistono altri esempi, esamino il significato legale del verbo, che può dare, anzi diede luogo ad equivoco. Se questo verbo in tempi posteriori scadde più o meno dalla significanza rigorosamente giuridica, non avvenne, se non perchè nelle

cose di fatto, come sono le divisioni, divenne assolutamente necessario non istare allo strictum jus, avendo in simili casi i giudici alquanto ragionevole arbitrio (e cosi si chiamò, essendo nomati arbitri i giudici sopra ciò). Ma è d' uopo ben avvertire,
ch' eran giudici con mandato autorevole, non richiesti, ma imposti dalla competente giurisdizione; nei tempi più antichi dal
Senato Romano nelle cause più rilevanti e pubbliche, e dal
Pretore nelle minori; o private. Usavano le convenienti procedure, onde per combinazione, diciam così, dei rispettivi diritti
delle parti, componevano le liti o controversie; e la loro sentenza stringeva all' esecuzione anche i malcontenti, ogniqualvolta era causa in ultima competenza.

Linea 3. et . QVA · LEGE · AGRYM · POSSIDERENT · ET · QVA (lege) FINEIS · FIERENT · DIXSERVNT · EOS · FINES · FACERE · TERMINOSQVE STATVI · IVSERVNT. (et qua lege agrum possiderent, et qua fines sierent. Eos sines facere, terminosque statui jusserunt). Ecco tutto l'argomento principale della Sentenza, che, come vedesi, fu vinta dai Langesi Veturii, a favore dei quali provvedono gli atti e il pronunziato degli Arbitri, e così furono determinati e tutelati i loro diritti. Dove avevano privata proprietà, dove proprietà comune, e dove le comunaglie propriamente dette; e quai n'erano i confini assicurati. Da quanto si vede e da quanto segue le riferite parole, cioè dall'esecuzione del primo giudicato degli Arbitri (DIXSERVNT) rispetto ai confini, rispetto ai termini, che i confini medesimi segnassero, e dall'ordine che le parti si presentassero per la pubblicazione della sentenza a Roma, pare, che i giudici, lasciato sul luogo al Mensore, con esso loro recato forse da Roma, l'incarico di piantare i termini ch'essi avevano giuridicamente deliberati, tornassero immediatamente a Roma a preparare il digesto della sentenza. La delegazione d' Arbitri fu varia nel numero secondo i tempi : quando tre e quando un solo. Il caso nostro di due sarebbe per avventura

un fatto unico, se i testi di Cicerone e di altri, che ne notano tre, non si spiegano coll' intervento d' un Mensore, che essendo di grado inferiore, e come ministro dei due Arbitri, non dovea figurare per nome, ma dovea legalmente supporsi che fosse con esso loro.

Lin. 4 in 5. VBEI · EA · FACTA · ESSENT · ROMAM · CORAM · VE-NIRE · IOVSERVNT · ROMAE · CORAM · SENTENTIAM · EX · SENATI · CON-SVLTO · DIXERVNT · EIDIBVS · DECEMB. (Ubi ea facta essent, Romam coram venire jusserunt. Romae coram sententiam ex Senati Consulto dixerunt idibus decembribus). Tutto è ben chiaro; qui è descritta la procedura romana, e di qui rilevasi che in questo genere di cause pubbliche, prima dei tempi imperiali almeno, la giurisdizione e il diritto di assegnarne i giudici e validarne la sentenza apparteneva al Romano Senato; e che gli Arbitri delegati non potevano pronunciare e pubblicarne sentenza, se non che in Roma. Riguardo al materiale dell'incisione dobbiamo osservare una cosa. Chi ha sott' occhio l' isografo o fac-simile della Guida di Genova, che la Città donò agli Scienziati nel 1846, come pure quello eseguito dal Ritschl citato sopra, dopo l'ultima parola incompiuta, ove finisce la linea, cioè eidi per eidibus, vi trova una cifra, che come cifra riguardante quella linea a quella voce ultima (EIDI) non esiste punto sul bronzo. Venne rilevato male una specie di ghirigoro, ch'io rappresentai colla parentesi, per indicare, siccome volle assolutamente l'incisore, che la R, in cui conchiudesi la voce inter della prima linea, non aveva che fare con nessuna delle linee che alla medesima corrispondevano.

Lin. 5 in 6. L. CAECILIO · Q · F · MVVCIO · Q · F · COS · QVA (lege) AGER · PRIVATVS · CASTELI · VITVRIORYM · EST · QVEM · AGRVM EOS · VENDERE · HEREDEMQVE · SEQVI · LICET. (Lucio Caecilio Quinti filio et Quinto Mucio Quinti filio consulibus. Qua

sed ulm conditione; sed nee mancipatio corum legitima potest esse. Possidere enim illis, quasi fructus tollendi causa,
et pruestandi tributi concessum est. Aggiungeremo qui lgino
(ib. pag. 205) che parla degli agri veetigales in generico senso,
e dice: multas habent constitutiones; in quibusdam provincius
fructus partem praestant certam, alii quintas, alii septenas,
alii pecuniam, et hoc per soli aestimationem. Ponga mente il
lettore a questo brano d'Igino posto qui per connessione
d'argomento; potra dar lume nel seguito della illustrazione.

OBITVA : AD : PONTEI : IN : MANNICELO. (Langatium fines agri privati a rivo infimo, qui oritur a fonte in Manicelo). Qui comincia la designazione dei confini e l'indicazione dei termini. Tra il precedente siur che conclude il periodo superiore, e la voce langativa l'incisore del bronzo dimenticò il solito punto; ma non dimenticò di lasciar in mezzo alle due parole una distanza più notabile dell'usato; quantunque non ci fosse co-stretto, come in altro luogo, da un guasto intermedio. Il che mostra chiaro il proposito di voler così fare, perchè venisse così a rilevarsi l'incominciamento d'un altro paragrafo del digesto. E bene il sente chi ne legge la contestura. Dalla voce langatium han principio le disposizioni prese e sentenziale sull'agro privato di piena proprietà ed immune dei medesimi langesi Veturii.

Quanto all' in mannicalo, scritto più abbasso annanicalo dee notarseno la forma gramaticale invece di Manniceli, o Maniceli: mostra che non si tratta di Castello, Vico, Oppido o simile aggregazione di abitanti, ma di un territorio, che poteva distendersi a largo spazio. E se l'attuale villaggio che porta il nome di Manesseno può con ogni probabilità richiamar la sua origine dal Manicelo della nostra Tavola, non ha chiaro diritto che il fonte, onde si dà principio all'esposizione dei

confini privati dei Langesi Veturii, debba trovarsi proprio vicino ad esso Manesseno. Giacchè non mancano esempi che rimauesse ad una regione, a un villaggio l'antico nome d'un territorio, o regione, in diversa accezione, solo perche altri nomi sopravvenuti posteriormente, nel resto avendolo obliterato cola come nome generale del territorio, si conservo per ventura in un luogo ch' era per entro al territorio medesimo o nel confine o dappresso al confine stesso. V' ha nomi regionali al contrario, avanti solo proprii d'un breve tratto o d'un luoghicciuolo, che per estensione della nomenclatura applicata dapprima a piccolo tratto od a luogo piccolo, divennero in seguito, stendendosi a maggiore ampiezza, nomi proprii di territorio in antico non mai compresovi. Anzi nel decorso dei secoli dopo l'estensione può avvenir leggermente, che l'antico nome rimanga entro il territorio del secondo stadio: e nuovamente ristrettosi, più non conservi la situazione indicata dell'antico nome. In conseguenza per avvertire l'accezione non ristretta del vocabolo Manicelo, ma la significazione di territorio, come sopra notai, salvo l'avviso per mutato carattere, si nella riduzione in latino classico, si nel volgarizzamento, io v'aggiunsi espressamente l'indicazione di territorio.

Linea 6 in 7. AD · PLOVIVN · EDEM. (ad fluvium Edem). Già io aveva scritto del 1856, nella sopraccitata Memoria al Sindaco, della qualifica che la nostra Sentenza dà ai corsi delle acque, adoperando cioè flovius, o in ortografia posteriore fluvius per le maggiori correnti, e rivus per le minori e minime. Il nome di questo fiume, Edes, è usato in altra declinazione, cioè coll' aggiunta d'altra desinenza in Edus); perciò il nome ligustico pare fosse per avventura la semplice sillaba Ed.

Linea 7. IBI TERMINYS. STAT. (ibi terminus stat). Egli è opportuno, a riguardo di confini e dei termini, che debbono star li a segnare gli stabiliti confini, rammentare quel che ne

dice Siculo Flacco (op. cit. pag. 163): Territoria inter civitutes, idest inter municipia et colonias et praesecturas, alia summismontium jugis ac divergiis aquarum, alia etiam lapidibus positis praesignibus, quae a privatorum forma disserunt. Abbiamo qui il primo termine eretto presso l'Ede, e non ne incontriamo altro sino alla via Postumia. Dunque il corso del confine sin la dee percorrere per limiti naturali.

Ib. INDE. FLOVIO. 5V50. VORSVM, IN. PLOVIVM, LEMVBIM. (Inde fluvio sursum versum in fluvium Lemurim). Questo corso d'acque appellato fluvius Lémuris, o Lemuris (ché unlla sappiamo della sua vera prosodia) debb' essere più o meno direttamente una continuazione all'insù dell' Ede, al basso di cui è il primo termine sopraccennato, e donde comincia la definizione dell'agro privato dei Langesi Veturii, uno dei punti di controversia coi Genuati. Percorso adunque l' Ede all' insu entrasi e si prosegue pel fiume Lemuri. Come si chiarira in seguito, ei non v'ha dubbio ragionevole che l' Ede non debba essere il tronco inferioro della Verde, mentre, per illazione sicura, la moderna Secca viene indicata, per la sua confluenza coll' Ede, dover essere l'antica Porcobera; poiche l'Eniseca, se somiglia alquanto di nome colla Secca, questa moderna non può dirsi rivus, come vien detto nella Tavola l' Eniseca antica, la quale neppur sappiamo, se fosse pronunciala Eniseca, od Eniséca. Percorrendo adunque in su l'accennato Ede (cioè la Verde inferiore), si giunge al confluente dell'attuale Ricò e dell'attuale Verde superiore. Quale dei due tronchi è il Lemuri? Certo il più in linea; giacchè, se il confine avesse dovuto curvare ad occidente, colà pareva oppor-Inno un termine che ne avvisasse: e termine non ci su posto.

BANEAM. (inde fluvio Lemuri sursum usque ad rivum Combe-

raneam). Sia in prima notato che la voce combenaneam, finendo la linea, rimase nelle ultime tre lettere non bene incisa. Vedesi l'asta verticale della e; del resto appena traspare alcunche di obliterato, per essere stato forse soltanto leggermente graffito. Questo rivo Comberanea s'incontra continuando all'insù per lo fiume Lemuri, del quale debbe essere un confluente. Debbesi egli la Comberanea trovare a dritta od a sinistra del Lemuri? È quistione del massimo rilievo.

Linea 8. INDE - BIVO - COMBERANEA - SVSVM - VSQVE - AD - COMVALEM - CAEPTIEMAM. (Inde rivo Comberanea sursum us que ad convallem Caeptiemam). Indebivo sta così scritto sul bronzo. Questo vocabolo comvalis che significa? Vuol egli essere inteso in puro sinonimo di vallis, che significa cavità fra due monti o colli, oppure nel senso etimologico, quindi più preciso e più antico, cioè di valle fra vari monti all' intorno, perciò unione di varie valli? Così definisce questo vocabolo Festo; planities ex omni parte comprehensa montibus collibusve. E v' ha più sotto un indizio che questa voce deve prendersi in questo primitivo senso. Non è assolutamente necessario che la Ceptiéma, o Ceptiema, fosse convalle notabilissima; era abbastanza che fosse ben nota; e n' ajutava certo la notizia il passarvi la via Postumia, che in quel tempo la tragittava da più d'un secolo.

Ib. 1811 - TERMINA - DVO · STANT · CIRCVM · VIAN · POSTVMIAM. (Ibi termini duo stant circum viam Postumiam). Se questa via, con cui vollero assai per tempo (an. 234 avanti Cristo) i Romani agevolare il passaggio dal nostro mare alla Gallia Cisalpina, avesse lasciate tali tracce indubitate da riconoscerne il corso, tornerebbe d' un sommo aiuto all' accertamento della topografia indicata dalla nostra Tavola. Ma in ventun secolo le innumerabili vicende colla giunta delle barbariche, gli smottamenti, gli sterramenti continuati dei monti, le colmate nelle valli, i possibili fenomeni tellurici, che per qualche alzamento o ribassa-

mento sogliono più o meno alterare i corsi delle acque, talora annullare fonti; le altre strade aperte in si lungo corso di tempo, nei vari periodi di coltura, richieste da nuovi centri. e da nuovi bisogni, rendono il corso della Postumia un problema assai malagevole. Invece adunque di servir essa di aiulo, ne ha dessa anzichenó bisogno; e dalla fortuna di trovare per altri mezzi i varii nomi indicati nel documento, potrà riceverne alcun lume, almeno per ottenerne la designazione d'un qualche tratto. Teneva essa il ponente o il levante dell' ampia vallea? Se considero che a ponente una strada per verso alla Bocchetta tragitta il territorio ove sono i Langaschi (così tuttora si chiamano gli abitatori di quella parte), ove sono e Langasco grande e Langasco piccolo, ville di quel distretto: se, tenendo conto del luogo o mansione dell' Itinerario della Tavola Peutingeriana, che nomasi ad Figlinas, quando questo nome risponda al territorio, ove un villaggio nella parte stessa conserva un nome che ne sembra derivazione, cioè Fegino, io suppongo che da verso il basso fino a quel punto la Postumia servisse d'incominciamento al tronco dell' Emilia per Vado, colà divergente in distinto braccio; allora la Postumia sariasi appoggiata all' orientale, seguendo i rigiri dei monti; e la strada detta di Serra, e qualunque altra al di qua sarebber fattura posteriore. Dissi seguendo i rigiri dei monti; giacchè tal era il costume dei bellicosi romani, nell'aprire strade, com'eran sempre in antico, militari. Imperocché in tal modo tornavano più sicure da sorprese ostili, e si schivavano i fiumi; che di ponti, in quei vetusti primordii, essi amavano certo non impacciarsi gran che; specialmente dove i corsi delle acque eran poco notabili, per la miglior parte dell'anno asciutti o quasi, od almeno facilmente guadabili. Poche tavole per qualche giorno dell' anno bastavano al comun passaggio degli abitatori locali; in caso di eserciti ben sapevano gli antichi acconciarsene di temporanei. Il Pontedecimo dei nostri giorni accenna derivazione romana in Pons ad decimum, che diede sicuramente il nome a quei dintorni, e che rimase al detto borgo. Ma nulla ne accerta, che il ponte, ch' or vi ha, sia di antica data, oppure sia stato sopracostrutto nel luogo d' un vecchio anteriore. Potea dare il nome al luogo anche se un ponte dei tempi cesarei avesse cavalcato la Verde più basso, od il braccio della Verde attuale, dopo la confluenza col Ricò, e colla Secca moderna. Infatti il territorio della Pieve di S. Cipriano, principale di quel distretto, s' inoltrava al di qua di quel tratto accennato della Verde inferiore fino a un rivo, detto ora dal volgo Rian di Marsen, che ha origine da una polla d'acqua o sonte perenne, la più notabile, secondoché mi venne assicurato, di tutto il territorio; che posto al di sotto della detta confluenza della Verde e del Ricò è limitato al basso dall' arco compreso fra i corsi a dritta dal fossato di S. Biagio, a sinistra dalla Sarduela. Anzi è il più importante di tutto il distretto che si estende considerabilmente al di sopra della confluenza notata della Verde e del Rico. Tornando alla Postumia del nostro monumento, essa è fiancheggiata da due termini che sono il secondo ed il terzo dei piantati per ordine degli Arbitri. Vedremo più abbasso, perche nell'incontro di strade fossero richiesti, non un solo, ma due termini.

Lin. 8 in 9. ex els eterminis recta egione in rivum Vendupavendupalem). Il valore di rectus nell'agrimensura bene spesso ha tutt'altro significato dall'accezione rigorosamente matematica. In quell'arte, notata appena una cotal dirittura, o meglio direzione continuata da un punto all'altro, non rifiuta di ammettere un andamento tortuoso e serpeggiante. Anche Ovidio (Tr. 2) se ne acconciò in questo senso, alludendo a confini, che non erano certamente costituiti da una linea al tutto retta:

recto grassetur limite miles. Quando gli Agrimensori o Gromatici volcano indicare la dirittura matematica di un lato di confine, il chiamavan rigor; il quale vocabolo non avea uso per fermo, o l'avea ben raramente e per mero caso, fuori delle pianure, ove si collocassero i termini di assegnazioni o divisioni, si per individui, si per centurie, conducendo o rinnovando Colonie. Avrò più sotto occasione di tornare su questo aggettivo rectus. Osservo intanto, che l'agrimensore impiegato alla designazione, ed erezione de termini nella controversia presente, pago d'essere perfettamente inteso dalle parti litiganti, per la pienissima notorietà dei luoghi indicati, non sempre provvide alla sicura intelligenza dei posteri, quando grandi mutazioni sopravvenute avrebbero resa l'applicazione di quegl'indizii per lo meno assai problematica. Ad ogni modo è d'uopo notare la formela, la quale mostra, a mio avviso, una qualche affinità coll'avverbiale e regione; che val quanto in faccio, di fronte, al punto opposto, o dal punto opposto. Con la detta accezione di senso saranno intese le formole, ch' io posi si nella riduzione dell' iscrizione in latino classico (peragrata recta regione), si nel volgarizzamento (movendo per dirittura di terreno). E per questo motivo le lascio in questa nuova pubblicazione, com' erano nella prima.

Linea 9. EX - RIVO - VINDVPALE - IN - FLOVIVM - NEVIASCAM. (Ex rivo Vendupuli in fluvium Neviascam). Merita speciale attenzione questo brano unito col precedente. Vedemmo i due termini allato alla via Postumia, che significavano avere i Langesi Veturii eguale diritto quinci e quindi; che in quel luogo i confini la tagliavano, e che la direzione del proseguimento dovea esser la linea incominciata dai due termini (recta regione). Vediamo cambiata la formola; ed invece di rivo, o di recto rivo Vindupule, troviamo ex rivo. Il che non include il concetto doversi segnire la linea del rivo, nè secondo corrente

colli seguitanti l'un l'altro per filo.

Ib. INDE - DORSYM - FLVIO - NEVIASCA - IN - FLOVIVM - PROCOBERAM. (Inde deorsum fluvio Neviasca in fluvium Procoberam). Dorsvi e flvio sono errori d'incisione. Prima di flvvio neviasca manca o non fu adoperato, come altrove, l'aggettivo recto. Come sappiamo dai Gromatici, od Agrimensori, se un qualche lato dei confini era ben designato da un corso d'acqua, anche lunghissimo (limite naturale) per ottima ragione bastava indicare l'intero intervallo, vale a dire dal punto di partenza sino al punto finale. Ed era ben sufficiente se la linea procedeva, anche per qualunque spazio non interrotto, anche conosciuto per varii nomi, averne indicazione per gli estremi. Trattavasi di confini, che salvo eccezioni avvisate per terminali cippi, la legge riconosceva fondati sulla norma comune, e ch'erano, si direbbe, legittimi a priori. D'altra parte usando appellazioni, in quei tempi notissime per punti d'indicazione, era schivato onninamente qualsiasi pericolo di equivoco. Rispetto poi alle pietre o cippi a ciò stabiliti, ch' erano per lo più scritturati, dall'epigrase loro e dal luogo di vicinanza al confine naturale ove stavano, porgevano chiaro e generale segno di tutto il limite fluviale, siccome avveniva non meno, per somiglianti ragioni, delle linee che percorrevano seguitando i gioghi culminanti delle montagne o colline. In fatti la teorica naturale di limitazione vedesi nel nostro documento chiaramente. seguita, nel quale i termini piantati sono relativamente pochi; e

dove servono le acque, e dove servono i monti, non ve n'ha; essendo tenuta bastevole la linea riconosciuta legittima. Se sul nostro documento di termini ve ne ha alcun lusso, questo non si verifica che dappresso alla via Postumia, la quale troviamo per ben due volte fiancheggiata di qua di là da doppio termine. E ve ne sono le sue buone ragioni. Ciò dovea farsi: perchè la strada poteva essere luogo dove mancavano od erano interrotti i limiti naturali; chè se via vicinali, anch'esse erano assunte per limite legittimo, ed, in assenza di segno contrario, costituivano confine ammesso dalle leggi. Era esclusa la qualità di confine nel caso nostro alla Postumia, e notato così che i Langesi Veturii la oltrepassavano, avendo quinci e quindi quella via, entro i confini che nella linea de termini stabiliti l'intersecavano, la continuità dell'agro privato che loro colla Sentenza dichiaravasi appartenere.

Dalla Neviasco per limite d'acque si procede sino alla Pro-

Linea 9 in 10. INDE · FLOVIO · PROCOMERAM · DEORSVIII · VSOVE · AD · RIVOM · VINELASCAM · INFVINVM. (Inde fluvio Procobera deoraum usque ad rivum Vinelascam infimum). Si poti che della voce inde non è sul bronzo che l'in, nel fine della linea la sillaba de rimase nel bulino dell'incisore; non v'ha alcun vestigio che le due lettere sienvi nemmeno state graffite. Nel nome procomeram, quella m finale don ci sta. Il povero incisore, che avea due parole innanzi scritto esattamente procomeram, si lasciò ire ad una distrazione, e ripetè il vocabolo in caso accusativo, dove non dovea essere. La stessa voce nella Tavola ha un'altra anomalia, di cui non ebbe colpa l'artefice, ma il bronzo. Fra il Pa e l'o seguente v'è una distanza notabile. Ciò fu per una incavatura, che l'incisore dovette valicare per poter continuare il vocabolo.

Per passare ad altre considerazioni, noi vediamo che la Sentenza minuciana ci sa percorrere eziandio la Neviasca in senso della sua corrente per giungere alla Procobera, ed aver così dal punto di partenza al punto di arrivo una parte del giro di tutto il confine raccomandata ad un limite naturale, ad una chiusura cioè d'acque, la quale continua per lo giù della Procobera fino al confluente della Vinclasca, dove, come vedremo, fu stabilito un termine, che è appena il quarto termine o cippo dopo un giro per avventura non breve.

Linea 10. IBEI - TERMINVS · STAT. (Ibi terminus stat). Questo termine su destinato a notare che la linea limitanea del territorio privato non dovea proceder oltre, non continuare cioè lunghesso la Procobera la quale, senza quest'avviso del detto stabilito termine, come corso d'acqua assai maggiore, nella teorica di consini naturali sopraccennata, avrebbe altrimenti avuto più diritto, all'ussizio di limitazione, che non un rivo che vi confinisse.

Linea 10 in 11. INDE · SVRSVM · RIVO · BECTO · VINELESCA. (Inde sursum rivo recto Vinelasca). Riguardo a questo rivo si osserverà trovarsi in due diverse lessigrafie, sebbene a si breve distanza l'uno dall'altro nome. Fu egli errore dell'artefice? Se così è, il legittimo parrebbe Vinelasca per conservazione d'analogia con altri nomi di simile desinenza. O fu invece perchè pronunciavasi in due modi? Si sa che la e larghissima ha grande affinità vocale colla prolazione della A.

Troviamo in questo passaggio la formola rivo recto, la quale certamente non vuol significare che la Vinelasca forse un corso d'acqua in retta linea. Qui rammenti il lettore quello che già venne avvertito alla linea 8 rispetto alla formola recta regione. ove il vocabolo rectus non avea l'accezione comune, ma speciale e propria degli Agrimensori. Questo rivo recto altro non indica, secondo me, in questo luogo, se non che la confinazione proseguiva a ritroso del corso dell'acqua (sursum) per quella parte del rivo stesso (Vinelasca) fino al termine, di cui nella nota seguente, qualunque ei fosse l'andamento della cor-

rente. Questa identica formola è notata in Siculo Flacco (De conditionibus agror.) alla pag. 150 del vol. 1. della Raccolta del Lachmann sopraccitata. Rivus autem, egli dice, quotiens finem facit appellatur nivo necro. Al quale testo di Siculo in qualche codice si trova aggiunto eurvoque. Quest' aggiunta è senza dubbio l'effetto d'un malinteso ragionamento di un amanuense di quella specie che dottoreggiando a sproposito pongon mano a correggere il testo degli antichi scrittori e deplorabilmente li guastano. Se avesse dovuto aggiungerlo Siculo, avrebbe scritta curvore, non curvoque. Il nostro menante pensò che i rivi sono per la maggior parte più o meno serpeggianti, ne conoscendo il valore gromatico della formola nivo necto, presumette supplirvi ciò che giudicava mancare nell'originale ch' egli copiava. Anche suori oltracciò degli scrittori di agrimensura trovasi adoperato rectus in senso estraneo alla matematica. Virgilio dice (Eneid. 8): Ipse ego le ripis, el recto Rumine ducam. Cesare (De Bel. Civ. 1.) ha questo brano: recto ad Iberum itinere contendunt. No il fiome di Virgilio, nè le strade per ire all'Ibero od Ebro pessono immaginarsi in retta linea matematica. Rectus dunque nel caso nostro, indicando la finea percorsa dalle acque, esclude solamente i diverticeli di minor rivo influente.

Linea II. 1861 - TERMINYS - STAT - PROPTER - VIAN - POSTYMAM.

(Ibi terminus stat propter ciam Postumiam). Se ascendendo per la Vinelasca si trovava presso la Postumia un termine (e questo è il quinto dei termini rizzati per ordine degli Arbitri), vuol dire che la Postumia era traversata dalla medesima Vinelasca lungo la quale incontravasi il lato della detta via, presso cui od allato al quale sorgeva il termine dichiarato.

Ib. INDE · ALTEB · TRANS · VIAN · POSTVNIAN TERMINYS · STAT.

(Inde alter trans viam Postumiam terminus stat). Ecco il sesto ed ultimo dei termini che segnano il limite tutt' intorno del-

l'agro privato dei Langesi Veturii. Qui non abbiamo, come nell'altro punto, ove era intersecata similmente la Postumia indizio che questi due termini fossero di fronte l'un l'altro secondo una linea che tagliasse il rivo ad angoli retti. Perciò la formola, collettiva ne' due termini, recta regione o simile espressione, non comparisce, com' ebbe luogo sopra; e in luogo di circum viam, come dicesi colà (il che accenna, che la Postumia v'era posta in mezzo) qui avemmo (vedi la nota precedente) l'espressione propten viam riguardo al primo termine, che vale quanto presso e quindi allato. Del termine secondo di questo binario abbiamo trans viam: che non esprime altra cosa se non che al di là, più o meno lontano dalla linea del primo; sicché la stessa Postumia potesse far parte per qualche tratto del confine, in qualità di limite naturale legalmente riconosciuto, come corrispondente al diritto dei Langesi Veturii.

Lin. 44 in 42. Ex · LO · TERMINO · QVEI · STAT · TRANS · VIAM · POSTVMIAM · RECTA · REGIONE · IN · MANICELUM. (Ex co termino. qui stat trans viam Postumiam recta regione in Manicelum). Dal riportato tratto rileviamo alcuni considerabili concetti. Primo (ciò che già venne sopra notato) che questo termine non avea force corrispondenza di linea col precedente; secondo che egli solo era punto di partenza per procedere nella linea di limitazione; terzo che per quella dirittura spiegata addietro (recta regione, come nella linea 8 in 9) giungeva al territorio Manicelo; quarto che non essendo qui accennato il corso di qualche rivo o fiume, la linea dovea percorrere o la stessa strada Postumia, ovvero culmini di monti o di colli, come limiti non bisognevoli di speciale nota; quinto che il termine o cippo, del quale si parla in questo luogo, era suori del territorio Manicelo: se di là, cioè da quel termine, percorso un tratto, non indicato se lungo o breve, doveasi entrare nel Manicelo, prima di giungerne alla sonte, come seguitando il testo vien detto. Tutte queste considerazioni discendono da questo periodo dell'iscrizione, in parte, come si vede, ben chiaramente, ed in parte non sono escluse, e lasciano libertà d'interpretazione, secondo che altri dati concorrano in loro appoggio.

Linea 12 in 13. Inde · Deonsym · Rivo · Quel · Oritur · ab · Fonte · En · Manicelo · ab · Terminym · Quel · Stat · ad · Vlo-vium · Edem. (Inde deorsum rivo, qui oritur a fonte in Manicelo ad terminum, qui stat ad fluvium Edem). Osservo in primo che l'o finale di manicelo, che finisce la linea, non vi è intera, ma dimezzata; non ne rimase riconoscibile che la parte equivalente ad un c. Il resto o non fu inciso, o fu troppo leggermente da essersi obliterato.

In questo ultimo tratto sulla segnata circonduzione dei confini dell'agro privato, appartenente ai Langesi Veturii, vediamo che si ritorna d'onde s'era partito, cioè al fonte del Manicelo; ed il termine presso all'Ede, qui ricordato è lo stesso, da dove furono incominciate le mosse, cioè il primo dei termini collocati, o riconosciuti dalla Sentenza. Io mi persuado che gli Arbitri ne avran certo, si rispetto all'agro privato, si al pubblico, riconosciuti molti di erezione anteriore; se l'ira dei Genuati fosse giunta ad abbatterne alcuni, gli avran rimessi al legittimo luogo; e se, come pare, e chiariremo in seguito, vi fu bisogno di qualche rettificazione, opportuna a togliere il fomite di controversie avvenire, ne avran posto alcun nuovo in sostituzione di qualche altro dovuto abolirsi.

Linea 13. AGRI POPLICI QVOD LANGENSES - POSIDENT HISCE FINIS - VIDENTUR - ESSE. (Agri publici quod Langenses possident, hi fines videntur esse). Notiamo rispetto all'incisione, che nella voce finis vi è un distacco fra la prima e la seconda sillaba; perchè nn piccolo guasto del piano dopo incisa la prima, obbligo, come avvenne pur sopra, ad incidere cosi, per valicare una infossatura. Quanto all'hisce finis è, al modo

istesso di VEITURIS, nominativo arcaico. Per hisce in quei tempi scrivevasi anche hieisce: e scrivevasi fincis, finis per fines anche ai tempi d'Augusto. Quel videntur esse parve strano ad alcuno, perchè non indicante il positivo che richiedesi ai tempi nostri in una sentenza. Ma ella è formola di romana giurisprudenza, la quale non indica mica dubbio in ragione dell'atto ove si adopra. Volemmo che rimanesse la stessa formola anche nel volgarizzamento, come espressione propria della romana giudicatura. Vollero i Romani conservate le formole antichissime, e i vetusti modi, dai quali traspira una modestia onorevole: amore di antichità e meritato rispetto spesso induce i popoli a non variare i modi e i costumi degli avi. I giudici romani continuavano a sentenziare anche assai tardi, come nota Barnaba Brisson (De formulis pop. rom. L. V. N 168) e col Videtur, e colle frasi: Si quid mei judicii est; secundum te litem do. Riguardo inoltre al nostro videntua, egli è da osservare eziandio, che questo verbo passivo di video doveva avere in origine il senso di Videre. In questo caso il nostro videntve esse potrebbe altro non significare che appariscono essere, essendo già piantati quei termini in luoghi alla pubblica vista.

Ma diciam qualche cosa di questo secondo paragrafo del documento, che determina ai Langesi Veturii il territorio che non era piena proprietà d'individui, ma del comune loro, le rendite del quale territorio, amministrato dal pubblico, servivane alle pubbliche spese. Territorio di ben diversa condizione da quelli che si dicevano Compascui, o in moderno vocabolo Comunaglie. Il primo, o tutto od in gran parte, era coltivato, come vedremo nel caso nostro, davasi a brani, salvo il nexus al comune proprietario, in livelli, per cui i livellari pagavano un censo al comune, mentre i secondi, vale a dire le Comunaglie ovvero i Compascui, come li nominavano, tutt' al più

non erano regolarmente se non che boscaglie, miste a greppi ed altri luoghi brulli di piantagione. Quest' agro pubblico era adunque di proprietà e di fruttifero godimento del Castello, qual centro della res publica de Langesi Veturii, era la fonte del comune erario, giudicato (come vedrassi in un paragrafo successivo nelle linee 23 in 24) pubblico, cioè a dire in ragione di proprietà collettiva. Sopra il quale territorio su imposta, egli è vero, una prestazione relativamente leggiera a favore dei Genuati, o, meglio, a favore del pubblico di Genora; della quale prestazione indagheremo il motivo a suo luogo. Vi aveano nel medesimo territorio eziandio dei pezzi di terra occupati, siccome pare evidentemente, senza legale concessione in radice, tenuti da qualche Gennate e da qualche Veturio; e per costoro la sentenza volle mantenerne il diritto di naturale usucapione, salvo ciò nondimeno, ch' egli pagassero al Castello proprietario un censo proporzionato a quel che pagavano gli altri goditori, entrati in possesso utile per modo radicalmente legittimo. Il quale modo, secondo la sentenza medesima, era che il livello fosse ottenuto per deliberazione a maggioranza dei Langesi Veturii, a pro del quale comune veniva riconosciuto il diritto di condizionare il contratto colla clausola restrittiva, che il livellario non potesse raccomandare la coltura di quella terra ad altri che ad un Genuate o ad un Veturio, ne potesse intromettervi per simil causa di coltivazione alcun altro che non fosse o dell' nno o dell' altro popolo. Questi concetti sull'agro pubblico, di cui entra a parlare la Sentenza, ci parve bene premettere, perchè il lettore sia posto in guardia a non dare false portate ad alcune espressioni che seguiranno; le quali non rilevate in vera significanza spinsero sul falso alcuni illustratori del nostro monumento.

Linea 13 in 14. vai Conflivont Edvs - ET - PROCOBERA.

(ubi confluent Edus vel Edes et Procobera vel Porcobera).

Notai già più addietro che il primo di questi due siumi trovasi nella nostra Sentenza adoperato in due diverse desinenze, e quindi in due diverse declinazioni. La declinazione che dicesi terza è sorse nel Lazio la primitiva; negli antichi monumenti, compreso il nostro, molte voci, che poi restarono colle sorme della seconda, si trovano nella terza. Duumvires, Minucieis, Ruseis, Veituris e va proseguendo. Edes ed Edus segnano, direi quasi, nel nostro Bronzo l'epoca del trapasso.

La recala espressione della nostra Tavola merita qualche considerazione. Fu già notato che l' Ede antico dee corrispondere al tronco inferiore della Verde attuale, e la Porcobera alla moderna Secca. Riguardo alla Porcobera quello, che ora esporrò, intendo sia detto unicamente per eccitarvi sopra l'attenzione dei dotti. Questo nome proprio di siume trovasi nella sentenza adoperato sei volte, due volte dove si tratta dell'agro privato, e quattro dove del pubblico. Le prime tre fiate (lin. 9, 10, 14) scrivesi Procobera, e le altre tre (lin. 22, ripetuto nella 23) Porcobera, voce che è l'origine del nome romano posteriore memorato da Plinio, cioè di Porcifera. Questo vocabolo Porcifera secondo l'indole latina arcaica dovea essere Porcuvera, Porcufera, essendoche le consonanti b, v, f son molto affini, ed i latini amavano, più anticamente in ispecie, in questa fatta composti, accoppiarli con l' n intermedio, avanti che fosse a quell'u sostituita la i, Multuplex, per darne un solo esempio fra centinaia che potrebbonsene arrecare, dicevasi prima di Multiplex. Dobbiamo por mente, riguardo alla desinenza Bera, ch' ella vive tuttora in Liguria in senso di corso d'acqua. In alcuni luoghi vi rimane alterata in Beo, Bealera, Bialera. Da ciò possiamo ricavare una parte almeno della ragione etimologica del nome. Di Porco, di Proco, secondo il linguaggio ligustico di que' tempi, non ne sappiamo il significato. Che fossero nomi, fossero avverbi,

fassero preposizioni, e nel tempo stesso che fassero tutti e due una voce unica con diversa pronuncia, non possiamo accertarcene. Il greco ha zepi, zapa, il latino ha pro, prue, per non guari rispettivamente diversi fra loro, ma ben differenti nel significato. Prima di proceder oltre in questa disamina rammentero al lettore che la Bera degli antichi Liguri trovasi pure, sebbene modificata, nei nomi dei fiumi Vara, e Varo, ove un appellativo, come suol avvenire per comunissimo uso locale divenne proprio. Per simil modo i convicini all' Etna, vennero a ben intendersi solo appellandola col nome di Monte, e gli Arabi El Gebel, che vale il medesimo. E quando cessala la dominazione arabica il vocabolo Gebel era divenulo comune, ma che ai popolani non rappresentava più l'idea di monte, con pleonasmo v'aggiunsero Monte in capo, e secero Mongibello. Un notabil fenomeno linguistico ha luogo tuttavia in Liguria, la conservazione cioè di un nome fluviale analogo perfettamente alla Porcobera; ed è il nome d'un modesto torrente nel territorio d' Alassio, chiamato tuttora Cannibera; nel qual nome si vede soltanto, dopo il lasso di molti secoli, cambiata alla latina la vocale media nella composizione. Era certo in que rimoti tempi Cannobera, romaneggiata in Cannubera, poi in Canniberg. Ma torniamo in via.

Rispetto allo scritto della Sentenza che ci pervenne, ove bassi questa doppia scrittura, potrebbe accettarsi con maggiore fiducia, se chi vi pose mano fosse stato un postro Ligure: che non si avrebbe a temere scambi d'una voce nell'altra, e potrebbesi prendere come sta. Ora, tutto questo considerato, se altri volesse supporre, che la Porcobera corrispondesse all'attuale Secca, e che la Procobera corrispondesse al maggior fiume ingrossato dopo il confluente della Verde colla Secca, io confesso che non ci avrei da opporre alcunche di perentorio, atteso un equivoco potuto farsi nel brano, che esami-

niamo, per parte di chi non bene istruito delle distinzioni di nomi quasi consimili (la cui varietà sente un nazionale, ma non così un forastiere) può trovarsi Procobera dove al cominciare dei limiti dell'agro pubblico sarebbe forse stato duopo scrivere Porcobera. Chi scrisse od incise potea facilmente essere tirato in fallo dall'aver poch' innanzi già scritto due volte Procobera. Tutto ciò sia preso per mera ipotesi; ma se fosse mai un fatto vero, allora venendo con diversi dati a tentare la topografica applicazione del documento, si andrebbe in falso; ed una soda conclusione tornerebbe impossibile. Ad ogni modo, se vogliasi vedere in ciò solamente varietà, od alterazione di pronuncia, non si può fare, se vedo bene, alcuna ragionevole oppposizione a chi estendesse questo nome anche al disotto della qui notata confluenza, ove trovasi il primo termine dell'agro pubblico, come vediamo qui sotto immediatamente.

Linea 16. IBEI · TERMINYS · STAT. (Ibi terminus stat). Abbiamo qui adunque al confluente dell' Ede e della Porcobera (della Verde e della Secca) il primo dei 15 termini, che furono stabiliti a segnare il circuito del confine dell'agro pubblico dei Langesi Veturii, ch' era uno degli oggetti di contestazione della parte contraria, cioè del comune dei Genuati. In niuno de' termini si accenna la via Postumia; che perciò non dovea essere tagliata in alcun luogo dalla linea del limite. Giacche la postura più acconcia a mantenere la cognizione confinaria si è per appunto il luogo di pubblico passaggio. D'altra parte in seguito alla teorica sopra menzionata, onde senza un somigliante avviso legittimo, la strada spesso valea per confine; chi avesse fatto altrimenti nella collocazione dei termini avrebbe lasciato almeno delle dubbiezze. La maggior quantità relativa dei termini, quivi notati, da chiaro ad intendere, a mio parere. che il territorio che si rigirava, era privo di confini naturali, che potessero servire all'uopo, per lunghi tratti: doveasi perciò in esso, per la varietà irregolare dei monti, e delle valli, assicurarne la linea dell'andamento del confine coll'ajuto moltiplicato di legali indizii di termini.

Ib. INDE - EDE - FLOVIO - SVRSVORSVM - IN - MONTEM - LEMVILINO -INFUMO. (Inde Ede fluvio sursum versum, in montem Lemurinum infimum). Vedemmo il Lemuri fiume di sopra; qui entriamo in una catena montana, che nomasi Monte Lemurino. A prima vista si sente, che vi debb' essere tra quel fiume Lemuri e questo monte una qualche relazione di vicinanza da doversene questo aggettivare il nome, come se si dicesse il Monte del Lemuri. Se così è, alle salde (infimo) di questa montagnosa giogaja, allato o poco discosto dal fiume si erge, come vedremo, il secondo termine del confine, termine necessario, perché accennasse l'abbandono del limite naturale della corrente del Lemuri o Lemurina. Se alcuno credesse che Le nurinus si origini da Lemurium, io ne accetto la derivazio ie, quando si conceda che Lemuris desse il nome alla regione, che dovea dirsi Lemurium costituita o percorsa da un monte perciò Lemurino.

Linea 15 in 16. IBEI - TERMINYS - STAT - INDE - SVRSVN-VORSVM - IVGO - RECTO - LEMVRINO - IBEI - TERMINYS - STAT - INDE SVSVM - IVGO - RECTO - LEMVRINO - IBI - TERMINYS - STAT. (Inde sursumcersum jugo recto Lemurino; ibi terminus stat. Inde sursum jugo recto Lemurino; ibi terminus stat. Inde sursum jugo recto Lemurino; ibi terminus stat.). Avviso imprima che nel bronzo v'ha proprio terminus. Ho unito in questa nota due brani che conchiudonsi col terminus stat; chè v'ha fra essi tale somiglianza che fa nascere il dubbio che l'incisore eseguisse per inavvertenza una ripetizione del medesimo inciso, se già forse non era stata fatta questa ripetizione dallo Scriba nell'esemplare al pulito la scrittura della Sentenza sulla tavola cerata: ove per la maggiore facilità e

prestezza di scrivervi, era, se qui fu, un simile abbaglio assai più probabile. E questo dubbio giammai non avrà una soluzione accettevole sodamente, se non allora che, dato nel segno nel rinvenire quandochessia la vera traccia di que' confini, avremo noi, od avranno i nostri posteri la fortuna di riscontrare sicuramente i luoghi di questa linea di limite. Egli è da aggiungere oltracciò, che nel primo brano non segue, per rizzarvi il memorato cippo, un sito con nome proprio, siccome invece segue nel secondo brano (e lo vedremo sotto), in una parte del Lemurino, detta Procavo. Sia qui un termine più od un termine meno, ciò che chiaro apparisce si è questo, che il Lemurino era un gruppo di montani gioghi, come verrà mostrato nell'annotazione prossima. Alla quale pria di por mano credo utile di ricordare al lettore dover egli por mente al significato, che sopra dimostrai attribuirsi all'aggettivo rectus in Agrimensura, e quindi nella giurisprudenza che si fonda sulle teoriche dell' Agrimensura stessa.

Linea 16. IN · MONTE · PRO · CAVO (in monte Procavo). L'incisore qui ha punteggiato il pro del nome proprio, certo per isbadataggine. Il Ritschl nella sua pubblicazione sullodata del nostro monumento omise questo punto, che pur è nell'originale; ma il Mommsen ve lo rimise.

Per intendere quanto sarà d'uopo esaminare a questo luogo dee il lettore tener d'occhio col tratto qui posto in capo tutto quello della precedente nota. Eravamo, nel percorrere la linea dei limiti che gli Arbitri giudicavano dell'agro pubblico Veturio, alle falde del monte Lemurino, presso il Lemuri, secondo io arbitro, ad un punto cui s'era giunti dal primo termine soprannotato. Supponiamo che il testo non sia stato guasto dell'accennata ripetizione (nell'opposta ipotesi non si ha che a diffalcare un passo di limiti ed un termine che lo segna); e facciamoci sopra le opportune considerazioni. Il ter-

mine alle salde del Lemurino era, secondo le regole agrimensorie, o sopra o di contro a cominciamento di schiena di monte, proseguita unica sino al termine successivo, per modellare la linea alle norme naturali e legittime; il termine ove conchindesi il primo tratto montano in ascendere (sunsuvensus) lunghesso un giogo del Lemurino dev' essere in luogo dove s' incontrano due o più gioghi del monte stesso, per aver dal cippo l'ustizio di determinare per quale dei gioghi debba continuare il limite dell'agro. Quinci sempre ascendendo (sunsus) la linea prosegue ad una parte della Lemurina catena, che ha nome Procavo. Alla seguente nota rimetto il restante del nostro viaggio sopra alcuni gioghi del Lemurino.

SVMNVM - IBI - TERMINYS - STAT. (Inde sursum jugo reclo in montem Lemurinum summuns; ibi terminus stat). Questo nuovo tratta
di limite non avrebbe ragione d'essere specificato, se dove fa
posto il termine che lo precede non s'incontrava almeno hiforeazione di gioghi, come egualmente questo nuovo termine
saria stato inutile, se non ne avesse creato il bisogno un'altra
divisione di gioghi. E qui al suo colmo finisce l'uso dell'appellazione di Lemurino al monte già percorso ne' diversi gioghi
determinati coi necessari termini.

stificarne l'uso che ne vien fatto in queste frasi. Or, procedendo, dalla vetta del Lemurino passiamo lunghesso un giogo per trovare un altro termine ad un Castello, il cui nome era Aliano. Avrebbe mai il luogo, che nel territorio della Parrocchia dei Gioghi dicesi Alia qualche parentela coll' antico Alianus? Per molti titoli egli merita seria disamina.

Linea 47 in 18. INDE · SVRSVM · IVGO · RECTO · IN · MONTEM · IOVENTIONEM · IBI · TERMINVS · STAT. (Inde sursum iugo recto in montem Juventionem; ibi terminus stat). Se mai il citato Alia, che trovasi nel Cadastro del territorio della Parrocchia dei Giovi attuali, vale al caso nostro per l'antico Alianus, concorrerebbe a grande rincalzo in favore di chi volesse trovare il prisco Juventio in qualche altra vetta dei medesimi Giovi. E si badi sempre alla ragione dello stabilimento del notato termine, vale a dire perchè anche in questo punto segnato da un cippo vi era concorso di più d'un giogo montano, la varia diramazione dei quali gioghi obbligava il Mensore a determinare quello dei gioghi, che diveniva il nuovo incominciamento del successivo tratto di limitazione.

Linea 18. INDE · SVRSVM · IVGO · RECTO · IN · MONTEM · APENINVM · QVEI · VOCATVR · BOPLO · IBEI · TERMINVS · STAT. (Inde sursum iugo recto in montem qui vocatur Boplo; ibi terminus stat).

Dopo avere dal termine precedente preso via per la cresta continuata dal Giovenzione, come vedemmo, troviamo qui un altro
termine sur un punto del Boplone, nel quale punto dall' eretto
cippo intendiamo, che questa guida terminale ci mette ad una
delle diverse creste acquapendenti, che s' incontrano in quel luogo,
che ha nome proprio in Boplone, e conosciuto allora già qual
parte delle montagne, che assumevano l'appellazione generica
di Apennino.

Linea 18 in 19. Inde · APENINVM · IVGO · RECTO · IN · MONTEM
TVLEDONEM · IBEI · TERMINVS · STAT. (Inde apenino ingo recto in

montem Tuledonem; ibi terminus stat). Dal Boplone, già colmo Apenninico, si percorre nel tratto presente lunghesso il giogo dello stesso Apennico, la distanza giogale, che separa da questo il termine precedente; e ci troviamo dopo il tragitto sopra un altro culmine che aveva, come è notato, il nome di Tuledone. Vuolsi osservare in questo branuccio l'assenza dell'avverbio sursum, cioè all'insu; ciò per avventura significando, che in questa parte di confine o non v'era da salire partendo dal termine, o il Tuledone, lunghesso il giogo soggetto alle consuete accidentalità montane, rimanevasi insomma a confronto del Boplone in tale altezza, che non valeva tenerne conto col nursum o col deorsum. Se io qui l'accusativa forma apenimum del testo lessi nell'ablativa apenaino, e nella mia riduzione in latino secondo i secoli posteriori al monumento, dissi continuato Aprania ed altri invece volesse interporvi la preposizione per, e leguere Inde per apennimum, io non avrei nulla da opporre. Rispetto al nome proprio del monte, pare al tutto un composto di Tul di cui non ci metteremo a indovinare il significato nella lingua che l'usò prima, composto io dicea di Tul, e del vocabolo dun o don, che in celtico vale monte o rialzo. Questa voce trovasi in fine di molti nomi proprii locali al di la delle Alpi; come Lugdunum, Augustodunum e di altri nomi assaissimi di città in altura. Colà la voce celtica s'ebbe dai latini diversa declinazione. Lasceremo ai filologi, che si travagliano di affinità di lingue, il vedere se il dun, o don celtico abbia alcuna parentela col servic dei più antichi Greci, e conservato ancor vivo dai moderni; vocabolo che corrisponde alla stessa idea. Debbo ancora aggiungere sul nome Tuledon, che esiste tuttavia neti alta Porcevera orientale il nome Tullo attribuito ad an monte, dello perciò Monte Tullo.

Linea 19. INDE · DEDRSVH · IVGO · RECTO · IN · FLOVEVH · VERA-GLASCAM. (Inde deorsum impo recto in fluxium Veraglascam). La nostra linea di limite in questo brano si abbassa (deorsum) tenendo lo spigolo (iugo recto) del monte, che vedemmo nominato Tuledone, da quel punto daddove parte, seguendone, s' intende, i serpeggiamenti incontrati nel percorrere l'inclinazione, fino a calare nel letto della Veraglasca; corso d'acqua non piccolo, essendo appellato non rivus, ma fluvius. E li non si mise alcun termine, aspettando di collocarlo, come vedremo, a piè del monte allora detto Berigiema.

E qui prima di sar passaggio ad altro membro del testo io credo bene esporre alcune considerazioni silologiche, che potrebbono consortare in varii punti le indagini istituite sopra l'importantissimo ligure monumento.

Abbiamo diversi nomi proprii in questa Sentenza, ove domina una certa analogia di desinenze. Qui un territorio dicesi Manicelum, un monte Blustiemelum, un altro monte Claxelum, ed una sonte Lebriemelum. Questa stessa desinenza scorgesi nella radice di altri nomi, che un'altra desinenza assunsero di nuova giunta. Imperocché si può ben credere che il loro primitivo immediato, dopo divenuto un sostantivo per elissi del nome che lo reggeva nel primo suo essere d'aggettivo, passasse poi ad altra forma nuovamente aggettiva. Teorica comunissima nelle lingue. Quindi il fiume Veraglasca, supposta una sincope, ci rappresenta una voce anteriore in Veragelum; Vinelasca ci rappresenta un anteriore radice in Vinclum; ed il fiume Tulclasca in Tulelum. Abbiamo Caeptiema, valle, abbiamo Berigiema, monte; e troviamo Blustiema o Blustiemam; e Lebriema o Lebriemum pel monte Blustiemelum, e pel sonte Lebriemelum. Si avverta eziandio che malgrado che queste voci poniamo in forma neutra, le riconosciamo aggettive in origine; e quelle che figurano sostantive nel monumento le crediamo cosi parere in causa dell'elissi del nome, cui si accordano di genere; oppure si usarono sostantivate al neutro, come accade nel greco e nel

latino frequentemente. lo non procedero più innanzi in questa disamina, la quale mi porterebbe assai lungi, da non concluderla si di leggeri; oltracció fuori del mio stretto proposito. Da quanto solo accennai vediamo pascere alcune utili osservazioni, che potrebbon essere suggellate quandochessia dai riscontri territuriali. Dunque la l'incluses dell'agro privato scorreva probabilmente in regione che dovea dirsi l'indum, quasi territorium runciam, como aggettivo questo da Via d'ignota significanza, La desinenza in asca, quantunque nel bronzo nostro si veda esclusivamente applicata alle correnti d'acqua, non credo per nulla significare acqua, come su detto e si pretese per questa sola ragione. Questa forma aggettiva è troppo generale in moltassimi nomi ligustici a noi pervenuti, dore l'acqua non ha che fare. Con sola differenza accidentale va in 1584, presso i greci, va in ski nelle lingue slave. Ma tiriamo avanti. La Veraglesca era in luogo o detto o che aveva relazione con un Veragelam; ed alla stessa maniera con un Tulchem la Tulclasca, avendo essi la primitiva loro radice, di valore ignoto, in Verag, ed in Tul. E questa radice Tul pare che desse egualmente, come già si notò, una parte del nome al Tuledone.

Lidea 19 in 20. in montem benigiemam infimum; ibi terminus stat. (In montem Berigiemam infimum; ibi terminus stat.). Debbo potificare di passaggio, rispetto all'esecuzione materiale dell'epigrafe, che fra le prime due sillabe, man, ed il restante della voce giunam, senza dubbio per mero abbaglio, vedesi inciso chiaramente un punto, che non ci aven luogo, e che tanto il Ritschl, quanto il Mommsen, nella loro opera citata omisero di notare. Io volli, giusta il mio proposito, inscriverbo per iscrupolosa fedeltà di genuina rappresentanza dell'originale. E per la steisa ragione tenni separata più assai del dovere la sillaba no di invivio, essendoche similmente ha così sul bronzo per un guasto di mezzo, il quale guasto costrinse l'incisore a

trapassarlo. Uno aconcio simile per egual motivo ebbe luogo fra il nome del fiume Veraglascam, recato nel brano antecedente, e l'in del presente, ove la distanza è troppo più di quella che ordinariamente si trova fra parola e parola.

Ora poniamoci alla intelligenza del testo. Eccoci con questo surriferito brano dell'iscrizione, com'accennai or ora, giunti alle falde d'un altro monte, dopo avere filato lunghesso il suo declivio per linea d'acquapendente, siccome venne già osservato, l'anteriore Tuledone. Ci troviamo adunque, toccato l'alveo della Veraglasca, in sul monte Berigiema, come allora si nominava. Questo monte, secondo parra doversi dedurre da quanto segue, dovea far corpo col successivamente indicato, cioè col Premico. Nel testo della Sentenza non ha cenno di sorta, e nulla giovano a supplemento le leggi sopracció, assine di rilevare come ella fosse percorsa questa linea riguardo al corso ed al letto della Veraglasca. Non risulta se vi fosse tragitto da una parte all'altra (trane); se si dovesse correrne un tratto all'insù o all'ingiù (sursum o deorsum). Nulla sa sentire il concetto della formola recto flucio. Queste cose perciò rimangono a ritrarsi unicamente dalla topica applicazione, che riuscisse ben ragionata e stabilita sul sodo per gli altri punti del confine, almeno per li più dappresso. Questo silenzio persettissimo, considerata la consueta diligenza nel resto della designazione dei termini, ha gran forza dimostrativa a priori per creare una ben fondata opinione; che cioè i due monti, di cui si parla, il Tuledone ed il Berigiema, bagnassero nel lato stesso e non guari in distanza l'uno dall'altro, i loro piedi nel fiume Veraglasca, in guisa che il termine, li piantato alle salde del Berigiemo sulla Veraglasca, sosse il vertice d'un angolo, più o meno curvilineo, i cui lati costituissero le due linee, l'una delle quali dal termine stesso della Veragiasca si distendesse fino al termine, che accennammo, sul Tuledone, e l'altra linea

da quello stesso termine della Veraglasca, inoltrandosi pel Berigiona, raggiungesse quel termine, che vedremo in seguito eretto sul monte Prenico.

Linea 20. INDE - SVRSVM - IVGO - RECTO - IN - MONTEM - PRENI-CVM IN TERMINYS . STAT. (Inde sursum jugo recto in montem Prenicum; ibi terminus stat). Il confine va procedendo. Dal vertice adunque dell' angolo soprannotato, che si appunta nel fiume Veraglasca, percorso nella linea lungo quella parte che incomincia dalle salde del monte Berigiema, ci inoltriamo lunghesso il Brunema ed il Prenico insieme sempre per giogo continuato (Ivgo necro), e salendo (avasym) a trovare un nuovo termine sullo stesso monte Prenico. Se ci potessimo fidare che Monsig. Agostino Giustiniani nella prefazione geografica dei suoi Annali di Genova, abbia riferito i nomi proprii dei luoghi sempre quali erano pronunciati al suo tempo, e alcuno mai non ne avesse racconcio all'archeologica, per dir così, como si può tomere del nome Preneco, da lui forse ridotto per la cognizione che avea, a tal uopo bastante, della nostra Tavola. avremmo un antico nome vivente tuttora nel principio del cecolo XVI con meno sensibile alterazione. Abbiamo ad ogni modo patentemente ancora riconoscibile, la topica voce Perneceo. Descrive il Giustiniani (ediz. 1834), dopo aver parlato di Vaire (ora Voire), a il paese nominato Pedemonte col paese di Iso-» secco..... tuttavia discendendo alla marina; e per qua discorre · il fiume nominato Polcevera secca (nell'ed prima egli scrisse sempre Pocevera), qual discende dalla montagna di Chiare o in distanza di tre miglia; e poi la valle di Preneco...... E poi si varca la montagna verso levante, ed occorre la Pieve o di S. Ulcisio.... E sotto questa Parocchia si contiene la villa o di Ore (leggi Ore)..., la villetta di Pino...., la terra di Casanova..., e la terra di Immanicen. » Fossato di Pernecco odesi tuttavia nominato un torrente, il quale verso l'ingiu

poco distante dallo sbocco dell'attuale fossato di Voire, si versa nella Secca. Quest' appellazione suppone chiaro, ch' egli scorre da un luogo, ovvero allato a un luogo, che aveva appunto il nome di Pernecco. In Pernecco dicono i Porceveraschi ad una certa estensione di territorio nella regione medesima. E se il monte che dovea dapprincipio essere conosciuto sotto questa nomenclatura (Prenicus, Preneco, Pernecco), più non si sente nominare così, egli è, perchè come avviene assai di leggieri, un altro nome o più facile, oppure allusivo a cosa o di maggiore impressione, o di maggiore importanza relativa fra gli abitatori del distretto, presone il passesso e così durando per secoli, cassò il diritto del vetusto padrone. Nel caso nostro il ligustico monte, comeché in forza di prescrizione contraria immemorabile, sia scaduto dai suoi diritti, ha ciò nonostante nelle formole ancora viventi, cioè Fossato di Pernecco, In Pernecco, ed in Valle di Pernecco, solidi documenti in favore per tenersi egli stato in antico il vero e legittimo possessore di quelle balze, e di quel comignolo, la cui punta, assai rilevante, tanto in elevazione, quanto in acutezza, sece si che dal nome di Pizzo (voce, che sossopra in italiano risponde a Punta) egli venisse scacciato dall' antichissimo possesso di tutto il medesimo monte Prenicus. Sul monte Pizzo adunque avremmo quel termine di cui già parlammo abbastanza; quel termine che la Sentenza nota nel brano qui riferito.

Linea 20 in 21. INDE · DORSVM · IVGO · RECTO · IN · FLOVIVM ·
TVLELASCAM · IBI · TERMINVS · STAT. (Inde deorsum iugo recto
in fluvium Tulelascam; ibi terminus stat). Dal Pernecco (Prenicus mons), o meglio dal termine li stabilito, si fa un tratto
di confine in declivio (DEORSVM) tirando per la schiena del monte
(IVGO RECTO) fino al letto del fiume Tulelasca, ove sorge un
termine; attesochè si trovò necessario per mancanza di proseguimento di una linea naturale, secondo le norme agrarie de-

terminate, che un segno, cioè un termine là piantato indicasse e determinasse l'assegnato cominciamento del tratto seguente. Vedemmo che la Tulelasca viene appellata fluvius; deb' essere in conseguenza delle braccia fluviali di qualche importanza. Tenuto il Pizzo, come in tutto o a un dipresso l'equivalente dell'antico ligustico Prenieus, niun corso d'acqua gli scorre alle salde, che possa dirsi, dopo la Secca, abbastanza considerevole, se non il Fossato, che già memorai, di Pernecco, nel quale oltraccio concorre la ragione dell'affinità che vediamo tra il siume Tulelasca, ed il monte Tuledone. Rammentisi quanto sopra dicemmo dal termine sul Tuledone fino al punto in cui siamo, cioè sino al termine, qui sopra accennato, intorno o nel letto della corrente del fiume Tulelasca. Da codesto tutto apparisce evidentemente, che Tuledone, Berigiema e Prenico non sono che varie parti d'una sola montagna, non sono cioè che un gruppo montano distinto o diramato in varie schiene, che si abbassano il primo verso la Veraglasca, il terzo continuato dal secondo in senso retrogrado si abbassa verso il fiume stesso della Veragiasca, mentre per un altro lato di confine lo stesso Prenico discende alla Tulelasca, la quale lambendo da quel lato il Tuledone, presso lui o da lui nata o cresciuta ottenne un nome che s'impronta d'un affinità filologica col monte medesimo. Se la regione, ove torreggia il monte designato con questo nome di Tuledone, e dove egli era più o meno il fiume Tulelasca era detta (da Tul) Tulelo, torna radicalmente chiarissimo, perchè il monte si nominasse Tuledon (quasi reso latinamente Tulimons), e la corrente dell'acqua trovandosi al basso su quel territorio Tulelo, si chiamasse, sottintesovi un sostantivo semminile del valore di acqua o somigliante) Tulelasea, come se egualmente alla latina dicessimo (sottintendi aqua) Tulelensis, o Tulclana.

Linea 21. INDE - SVRSVM - IVGO - RECTO - REVITIEMELO - IN - MON-

TEM - CLAXELVM - IBI - TERMINVS - STAT. (Inde sursum iugo recto Blustiemelo in montem Claxelum; ibi terminus stat). Dalla Tulclasca si ricomincia, partendo dal termine ivi posto, una altra linea di limite passando ad altro gruppo montano, che principia dal percorrere salendo (svasva) per la linea culminante (IVGO BECTO) del Blustiemelo (di cui o si tacque o su dimenticata la voce monte), finché, viaggiatane per quella direzione tutta la cima, si giunge al moute Classelo, dove si trova un termine. Se in così pochi elementi di nomi ligustici, che la Tavola ci somministra, valgono alcuna cosa quelle congetture che avventurammo di sopra sul valore probabile delle desinenze, questi due nomi proprii paiono aggettivi, forse del territorio, che rispettivamente occupavano e la costa Blustiemela, o di Blusticma, ed il monte Classelo, ovvero di Classa o Classo. Questo nome, ridotto all'alterazione genovese per analogia di consuete permutazioni di pronuncia, viene a darci il vocabolo Ciasso o Ciazzo.

Linea 21 in 22. INDE · DEORSVM · IN · FONTEM · LEBRIEMELVM · IBI · TERMINVS · STAT. (Inde deorsum in fontem Lebriemelum; ibi terminus stat). Noto per la prima cosa, che la e della voce INDE, che finisce la linea 21, per obblio dell'incisore non ha alcuna traccia discernibile sul bronzo.

Questo tratto, in cui la traccia dei limiti dal Classelo discende (neorsym) non ha indizio nella nostra iscrizione a quale direzione agraria altri dovesse attenersi delle tre usitate in questo genere di divisioni di terre e d'indicazioni di confini. Da termine a termine v'era in questi casi un giogo continuato di monte o colle? visti i due termini si capiva che il detto giogo era la linea indicata, per quanto lunga si fosse, del confine di quella parte; e scrivendolo in documento dicevasi espressamente iugo recto. O nel tramezzo di due termini lato lato scorreva un fiume od un rivo, od eravi la proda d'un lago, cui a data

distanza fra loro fossero vicini ambedue i termini, la linea intermedia lungo la proda dell'acqua costituiva il notato confine. E questi erano, come già venne sopra osservato, quei limiti che porgeva alla legislazione la stessa natura. Trattandosi di correnti o canali d'acqua, nello scrivere si adoperavano le formole recto fluvio, rivo recto ecc. indicando se si correva contro o secondo correnti: sursum o deorsum. Dove non aveano luogo gli esposti confini naturali o per mancanza di monti, di siumi ecc. oppure perché, per diritti ulteriori riconosciuti, il proprietario quei naturali confini oltrepassava, i termini crano collocati si sattamente, ch'essi dicessero per matematiche norme quale tratto al di là dei limiti naturali quel proprietario avera in dominio od in uso. Non è qui luogo di entrare sull'argomento delle colonie, sulle assegnazioni perciò delle terre con misure e limiti legalmente determinati. Basta per questo luogo notare che in assenza di un limite naturale la linea da termine a termine era la retta, come notai, detta riyor. Qui dunque, tornando al tratto, che io sto commentando, dallo scritto della Sentenza minuciana altro non si rileverebbe se non che dal monte Classelo al sonte Lebriemelo, avria avuto luogo un rigor, od una linea che per dirittura corresse da un punto all'altro di quella accennata inclinazione.

Linea 22, INDE - RECTO - RIVO - ENISECA - IN - FLOVIVM - POACO-BERAM - IBI - TERMINYS - STAT. (Inde recto rivo Eniseca in fluvium Porcoberum; ibi terminus stat). Da questo membro dell'epigrafe deriverebbe o che il fonte Lebriemelo fosse la prima
sorgente dell'Eniseca, o che lo stesso fonte dovesse sgorgare
allato e vicinissimo al medesimo rivo, o che prima di questo
mancherebbe nella iscrizione un precedente inciso. Giacche supponendo il Lebriemelo non sorgente dell'Eniseca, e non contiguo
alla sna corrente, n'uscirebbe il dovere nei limitatori d'avere
indicata la linea che dal fonte Lebriemelo conducesse all'Eniseca,

per farci poi seguire il rivo stesso fino alla *Porcobera*, dove chiaramente si vede che come piccolo confluente doveva perdersi, senza che si volesse esprimere l'avverbio deorsum, che nell'insieme era chiaramente sottinteso.

Linea 23. INDE · DEORSVM · IN · FLOVIVM · PORCOBERAM · VBEI · CONFLOVONT · FLOVI · EDVS · ET · PORCOBERA. (Inde deorsum in fluvium Porcoberam; ubi confluunt fluvii Edus et Porcobera). Percorso secondo corrente il rivo Eniseca e trovato il fiume Porcobera, nella quale Porcobera si tien la via per alla foce di lei (DEOUSVM), ci troviamo di avere interamente girato il perimetro da termine a termine piantati e per quelli tratti fra l' uno e l'altro, che indicai sopra, generalmente di limiti naturali, e così ci troviamo tornati donde fu la nostra partenza. L'agro pubblico adunque dei Langesi Veturii sta dentro i limiti che percorremmo finora, fino a rimanersi al termine stesso che venne memorato a capo del relativo paragrafo della Sentenza, il quale è per chiudersi colla ripetuta indicazione del primo termine, dove confluiscono l' Ede e la Porcobera.

Ib. Ibi Terminy Stat. (Ibi terminus stat). Questo è il termine che dissi indicato due volte, in capo cioè ed in fine del circuito limitaneo. Sarebbe qui non inutile esaminare, se in questo e simili casi il termine sorgesse dentro l'arco della confluenza dei due fiumi, oppure al di fuori; vo' dire in questa seconda maniera, dall'uno de' lati del massimo corpo fluviale, dopo cioè che divenne un solo corso. Le strade, i laghi, i fiumi e similmente le corse d'acque di maggiore importanza erano puramente comuni radicalmente e per generale disposizione legittima: nè potevano perciò entrare per sè a far parte di agro in proprietà determinata. Quindi il nostro presente termine doveva sorgere dentro alla curvatura, val quanto dire nell'angolo interiore costituito dai due rami confluenti. Alla ragione dedotta dalle norme gromatiche si aggiunge a conferma una deduzione,

che si trae, secondo parmi, dal testo medesimo del nostro monumento. Vedemmo alla linea 14, che gli Arbitri, stabilito lo incominciamento del circuito dei confini, che sentenziavano, nel termine detto al confluente, di cui parliamo, dell' Ede e della Porcobera (dei liumi la Verde e la Secca de nostri gioroi), essi proseguono, senza cenno del doversi valicare alcun fiume. INDE EDE · FLOVIO SVASVORSVM, cioè da quel termine all'insu pel fiume Ede. Ma ciò non poteva verificarsi, senzache vi fosse un tragitto di siume, per seguirne la linea superiore, il quale tragitto non doveva trovar luogo per legge generalo agrimensoria, come su detto; e se ciò avesse dovuto essere per qualunque ragione speciale, appunto, come fatto di eccezione alle norme comuni, avea maggiormente d'uopo di trovarsi indicato sulla Sentenza quel tragitto resosi necessario, perche la linea dal di sotto della confluenza potesse spingersi a seguire il corso dell Ede o della Verde.

Linea 23 in 24. Quem · AGRUM · POPLICUM · JUDICAMUS · ESSE.

(Quem agrum publicum iudicamus esse). Innanzi al cominciamento di questo nuovo paragrafo della pronunzia degli Arbitri, cioè fra la voce stat del periodo precedente, ed il quem, onde principia questo qui riferito, l'incisore della Tavola lasciò uno spazio fra le due parole assai maggiore del consueto; vi manca nulladimeno nel mezzo il solito punto; e certo vi manca per una mera dimenticanza. Quell'intervallo fu sicuramente lasciato in questo luogo a bello studio affine che venisse con ciò indicato un principio di nuovo capo.

Rispetto al testo della Sentenza noti il lettore precisione e compitezza! Egli pareva al tutto sufficiente l'avere indicato sopra in capo al precedente paragrafo: AGRI POPLICI QVOD LANGUNES POSSIDENT. Quella formola già avea designato abbastanza chiaro la qualifica di Langese Veturio riconosciuta nel territorio. che gli Arbitri intendevano determinare per segnati confini.

come cosa di pubblica pertinenza di quel popolo. Eglino colà riferivano un fatto autorevolmente eseguito, la cui esecuzione era, diremmo, materiale e visibile nei termini stabiliti; quindi dopo aver detto nel preambolo della Sentenza fines facere Ter-NINOSQVE STATVI INSSERVNI, stava bene la formola, che conservava tuttavia a quel tempo forse il concetto etimologico, VIDENTAR esse; come so ora noi dicessimo si veggon essere. Con luttoció quella non bastava alla romana giurisprudenza, ed aggiunsero la formola che esaminiamo. Quel territorio vollero dir essi, del quale descrivemmo i confini, di nostra autorità piantati o riconosciuti agrivm publicum indicanus esse. In questa formola sentesi espressa l'autorità giudiziaria derivata dalla suprema giurisdizione del Romano Senato; con questa rendevasi decretorio il satto dello stabilimento dei confini; e si constatava autorevolmente un diritto (ludicare ha origine da ius dicere), il contrastato diritto, ed assumevasene la difesa in pro di Langesi Veturii contro le pretensioni contrarie; giacche trapela assai bene dalla Sentenza che la controversia fondamentale verteva appunto sopra l'agro pubblico, sul quale perciò si usa la formola più spiccata; mentre invece dove trattavasi dell'agro privato altre formole vengono adeperate, direbbesi in modo piuttosto di ricognizione, ed allo scopo d'impedire coll'esposizione autorevole di quei diritti privati, che non dovessero mai più nascere piati novelli tra i varii possessori delle parti di quel territorio col loro comune, se mal o già avesse per lo innanzi alcuna volta preteso di loro imporre un qualche censo o prestazione, ovvero tributo, o vi fosse pericolo che ciò potesse avvenire. Sopra ciò i Genuati, siccome pare, non aveano nulla a vedere; che l'agro privato era cosi proprio dei possessori, che non erano obbligati altrui in alcuna cosa. Da quanto qua e la già notammo il lettore dee avere una chiara idea dell'agro, su cui vien qui concludendosi il giudicato. Dovremo ritornarvi nondimeno altre volte

ove entreranno in esame le clausole, onde fu corredata riguardo all'agro pubblico la nostra Sentenza.

Linea 24. EVM · AGRVM · CASTELANOS · LANGENSES · VEITVRIOS · POSIDERE · FRVIQVE · VIDETVR · OPORTERE. (Eum agrum Castellanos Langenses Veturios possidere fruique videtur oportere). Nella Tavola, che io pubblico, s'incontrano entro la voce posidere le due lettere si in carattere corsivo per avvisare che queste lettere mancano sul bronzo. Questo è un di quei sopraccennati punti della superficie metallica, ov'era stato racconcio un guasto con una toppa, o quadrellino di riporto, affine di rispianarla; uscì di luogo la toppa, e si perdette, e con essa andaron via le due lettere, che v'erano sopra. Il Ritschl qui in questa linea per langenses ha lanoenses.

Continuando a notomizzare le formole della nostra Sentenza veggiamo, che questo brano è conseguenza, ed esplicativa determinazione della frase, che aveva recisamente giudicato pubblico l'agro, di cui trattavasi, cioè di proprietà dei Langesi Veturii, considerati come uno speciale consorzio civile. Infatti qui dal nome di Castello, onde i Romani appellavano alcune delle varie civili aggregazioni, vengono detti Castellani Langesi Veturii. Si noti di passaggio prima di procedere oltre, che questo tratto, se fosse stato ben considerato dagli antecedenti illustratori, dovea rimuovere ogni pericolo, che prendessero equivoco, e si riducessero a dividere un popolo unico, così bene determinato binomio, in due diverse tribù o sezioni. Quasi tutta la Sentenza riguarda di più espresso proposito i Veturii, per istabilirne i diritti, facendo loro ragione contro i Genuati, che l'impugnavano: INTER GE-NVATEIS ET VEITVRIOS; i quali Veturii avendo il loro Castello, come capoluogo della loro res publica, col nome di Langa o di Lango, potevano assai convenientemente dirsi ora Veturii, ora Langati o Langesi, ed ora Langesi Veturii, rimanendo sempre la medesima ed unica controparte nella lite sulla quale

sentenziavasi. Perdonino i dotti, se in cosa or si chiara, io insisto in modo che ormai pare eccessivo; ed è così per loro sicuramente; ma potria darsi avervi tuttora alcuno che puranco abbisogni di sempre maggiori conferme. Mi si passino in grazia di ciò queste brevi escursioni, attesa l'importanza massima di questo punto fondamentale; ed io torno al proposito. lo diceva che questo articolo della nostra Sentenza non era che conseguenza del precedente, cavata dall' autorità giudiziaria per chiarirne pienamente l'accezione di vera proprietà in capo al riferito Castello. Vedi anche qui omessa una formola decretoria, ed usato il videtva, onde i giudici, quasi direbbesi, presentano la conseguenza all'altrui ragione: come se noi dicessimo in moderna espressione: « Quell' agro, da noi sopra dichiarato di » publica proprietà dei Langesi Veturii, apparisce dover essere » di possesso e di godimento dei Castellani Langesi Veturii ». Con che si viene ad escludere in esso agro ogni diritto ed ingerenza dei Genuati. A favore dei quali nulladimeno segue una clausola che merita grande attenzione ed esame, e chi io rimetto all' articolo successivo.

Linea 24 in 25. pro · eo · agro · vectigal · langenses · velturis · in · poplicym · genvam · dent · in · anos · singolos · vic · n · cccc. (Pro eo agro vectigal Langenses Veiturii in publicum Genuam dent in annos singulos victoriatos numos cccc). Quando fu preso come dativo il vocabolo veityris, dal che risultava che i Langesi pagassero la dichiarata somma annuale ai Veturii , allora supposto un popolo o comunità diversa : e chequesto pagamento doveva farsi in Genova, se ne trasse un' illazione che veniva legittima dalla premessa, se fosse stata buona. Genova n' usciva principale luogo, prefettura o che so io, cui sottostavano i due immaginati popoli; e n' uscivano tante altre incoerenze , che riducevano il contesto della Sentenza ad una matassa aggrovigliata da non trovarne il bandolo mai più. E

Genova che in testa del documento è chiaramente parte collitigante, diventò così una residenza autorevole, anzi giuridica con tutto il resto che ne fu cavato. Piacque assai questa precoce alta condizione della illustre metropoli della Liguria marittima; e a dirla candidamente piacerebbe anche a me, se ciò avessi. trovato sopra solido fondamento. Che fosse allora Genova o non fosse al tempo della Sentenza oppido più rilevante di Lango, non abbiamo argomenti positivi nè pro nè contro: e nelle indagini storiche ed archeologiche non si crea. Ciò che sappiamo abbastanza, e per documento, si è che in questa controversia le due parti erano equiparate, anzi se pongasi mente, la vittoria fu pei Langesi Veturii. Quindi nella falsa via, sulle basi indicate, la voce vectigal, che già sopra recai al vero significato, divenne voce di significanza esclusiva, che assunse più tardi assai: e si bebbe una accezione inesatta della espressione in Poplicym -GENVAM. Egli è il Pubblico del Castello dei Langesi Veturii, che dovea dare (DENT), dovea pagare al Pubblico di Genova la somma assegnata (IN POPLICYM GENVAM), non già depositarla nel comune di Genova: chè altrimenti dovea dirsi in poplico genva, anzi non in poplico, ma presso un qualche magistrato, che in Genova risedesse. Dunque che cosa era questo vectigal, che Lango doveva pagare a Genova? Accennammo che doveva essere non altro che una prestazione. Ma a qual titolo fu ella imposta? Acciocche per noi avesse valore di tributo, ovvero di censo di sudditezza ci saria necessario assicurare per altra parte per Genova l'esistenza accertata della sua qualità di centro, almeno amministrativo, a rispetto dei Langesi Veturii. Altrimenti così dovrebbe supporsi, perchė ivi si riceveva un vectigal, ch'ė supposto un vero tributo; ed era proprio un tributo, perche Genova era la capitale di quel popolo, che lo pagava. Questo ragionamento parmi peccare di petizione di principio. Udiamo il Brisson, ove nell' opera citata (Lib. V, 130) riferisce le disposizioni legali in questo genere di cause: Judici finium regundorum permittebatur, ut ubi non posset dirimere fines, adjudicatione controversiam dirimeret: et si forte amovendae veteris obscuritatis gratia, per aliam regionem fines dirigere Judex vellet, poterat hoc facere per judicationem et condemnationem. Quo enim opus erat, ut ex alterutrius praedio, alii adjudicaretur: eoque nomine is, cui adjudicabatur, invicem pro co, quod ei adjudicabatur, certa pecunia condemnandus erat, l. 2 §.ult. et l. 3. D. finium regund. Dispicere certe Judicem debuisse, an necessaria esset adjudicatio, Justinianus ait; quae utique uno casu necessaria erat, si evidentioribus limitibus distingui agros commodius esset, quam olim fuissent distincti. Tunc enim necesse erat ex alterius agro partem aliquam alterius agri domino adjudicare, eumque alteri certa pecunia condemnare. Mi parve necessario recar tutta questa esposizione del Gius Romano, la quale, comeché relativa a meno antiche leggi, da quelle tuttavia discende; e parvemi giovare assaissimo a porci in via per appianare una forte difficoltà del testo della nostra Sentenza, ed a poterne recare il complesso a coerenza maravigliosa. Le disposizioni legali, compendiate dal Brisson, combaciano colla formola imperativa (DENT) dell'articolo in esame, e dell'altra alla linea 36: DARE DEBENTO, ove senti l'atto espresso in tempi posteriori col verbo condemnare. Tengo adunque che la stabilita prestazione non fosse che un compenso della parte genovese attribuita per necessaria rettificazione di confini all' agro Veturio. E meglio mel persuade se considero la libera alternativa del modo di compensare, che vedremo più abbasso. Ma pria di concludere questa disamina debbo dire alcuna cosa de' quattrocento vittoriati, che gli Arbitri designarono per somma di compensazione: quando fosse piacinto al Comune Langese di attenersi piuttosto al compenso pecuniario, che agli altri modi di soddisfazione.

La moneta che appellasi qui victoriatus numus è soggetto di qualche controversia. Non mi fermerò per dire, che la sigla vic. in alcune edizioni del nostro monumento fu scambiata nella sigla dei sesterzii (HS); giacche il bronzo non ha sesterzii, ma Vittoriati. Era divergenza da sciogliere cogli occhi. D'altra parte, quantunque, ma in casi rarissimi, ai sesterzii s'unisca pure la voce numus, non ne son guari accompagnati comunemente. E quanto al vocabolo numus, qui notato in sigla, da esso volevasi procedere per determinare di che trattavasi indicando la Sentenza i Vittoriati. Sulla fede di Plinio v'ha chi credette, che non fossero moneta altrimenti, ma un valore espresso con moneta illirica, la quale, com' egli dice, non conteggiavasi in Italia che col valore di merce, prima che fossero coniati in Roma nel Tribunato di P. Clodio, quel desso che fu si atroce avversario di Cicerone, cioè l'anno di Roma 697. Io e meco tutti gli amatori delle antiche notizie vorrebbon sorti negli antichi tempi assai Plinii, e che il tempo ce gli avesse interamente conservati; ma ciò non dee impedire che a riguardo di scrittori, anche tanto insigni e tanto benemeriti delle antichità, non usiamo con buona ragione la critica. Perciò non si prenda in mala parte, se io, in questo caso, dico che credo meglio ad un coevo monumento autentico, che a uno, eziandio dottissimo e diligentissimo, compilatore di tempi molto posteriori. Senza il dubbio nato dal rispetto verso Plinio, nessuno leggendo la nostra epigrafe, ove i Vittoriati son detti numi, ove sentesi, che nell'uso dell'espressione dovea trattarsi di moneta corrente, strano apparendo, che i Romani Giudici in luogo romano, e così distanti dall'Illirio, abbandonassero il ragguaglio della loro legittima moneta per assumere in sua vece una merce di valore, non guari oscillante se si voglia, e, ciò che veramente riesce più forte, per assumere una merce moneta con conio forastiero. Errò certamente Plinio che fioriva nella settima decade del primo

secolo dell' era nostra. Possiamo adunque tenere, come fatto bene in sodo per l'autorità decisiva della nostra Sentenza, che 60 anni prima del Tribunato del Clodio, cui si volle attribuire la legge Clodia sopra la coniatura dei Vittoriati, la Romana Repubblica aveva moneta di questo nome; sia pure che insieme egualmente esistessero presso i Romani Vittoriati Illirici non ispesi, ma mercanteggiati. Che se realmente una legge Clodia creò in Roma questa moneta coll' impronta della Vittoria da cui prende il nome, del valore del Quinario, poco appresso del nostro valore moderno, ad estimo della materia, di centesimi 41, egli è certamente più antica assai del citato Tribuno. Infatti veggola da alcuni attribuita ad un Claudio (o Clodio) Centone, ch' era con M. Sempronio Tuditano Console nell'anno di Roma 514, avanti Cristo 240. Ed io sono pienamente convinto, che se Plinio avesse potuto vedere il nostro monumento, o avrebbe esaminate meglio le notizie che ricavava da anteriori documenti, o non avrebbe nel Clodio dei documenti, ove il rinvenne, franteso con iscambiarlo per un altro; e l'ordine cronologico da lui tenuto nel discorrere (Lib. 33, cap. 43) delle monete romane sarebbe stato sicuramente diverso. Detto egli dei bigati e quadrigati d'argento, tocca d'una legge Papiria o Papiriana, onde gli assi divennero di mezz' oncia (il Pighio assegna ciò all'anno di Roma 586, avanti Cristo 168). Nota poi Plinio, continuando, l'alterazione monetaria romana introdotta dal Tribuno Livio Druso (anno 663), per cui l'argento si abbassò di lega del meno un ottavo di fine; quindi prosegue: Qui nunc Victoriatus appellatur lege Clodia percussus est. Antea enim hic nummus ex Illyrico advectus, mercis loco habebatur. Est autem signatus Victoria, et inde nomen. Ora, prima di concludere questa discussione, è d'uopo qui rilevare un grande abbaglio del Marchese Serra, rispetto al valore dei Vittoriati per comparazione del costo contemporaneo delle biade. Egli che avea

cominciato da un passo falso, onde Genova gli riesciva oppido principale di tutti i popoli della Porcevera, era tentato a crescere il valore dell'imposto vectigal. Si serve egli di Polibio pel prezzo delle biade a quel tempo, premettendo ch' egli nacque sett' anni dopo la sentenza pronunziata dagli arbitri, mentre al contrario era morto per lo meno tre anni prima; e scriveva in tempo, dopo cui i valori monetarii romani, e le derrate ebbero assai vicende. Intanto il lodato Marchese, il quale credeva di vantaggiare la sua opinione coll' ingrandire la somma da lui tenuta per tributaria, non si accorgeva che quanto egli la supponeva più ingente tanto meglio appariva somma di censo o di prestazione. Imperocchè egli è certo, che le imposte furono mai sempre minori delle prestazioni, che i censuarii pagavano al padrone del territorio, che egli godevano o a censo od a pigione. Ma tiriamo innanzi, che quel che segue compirà la dimostrazione sulla qualità che devesi attribuire all'annua somma, che i Langesi Veturii dovevano pagare al Pubblico di Genova. Linea 25 in 27. sei · Langenses · Eam · Peqvniam · Non · Da-BVNT · NEQVE · SATISFACIENT · ARBITRATVV · GENVATIVM · QVOD · PER · GENVENSES · MORA · NON · FIAT · QVO · SETIVS · EAM · PEQV-NIAM · ACIPIANT · TVM · QVOD · IN · EO · AGRO · NATVM · ERIT · FRV-MENTI · PARTEM · VICENSVMAM · VINI · PARTEM · SEXTAM · LANGENSES · IN · POPLICYM · GENVAM · DARE · DEBENTO · IN · ANNOS · SINGOLOS. (Si Langenses eam pecuniam non dabunt, neque satisfacient arbitratu Genuatium; quod per Genuenses mora non fiat, quo secius eam pecuniam accipiant: tum quod in co agro natum erit, frumenti partem vigesimam, vini partem sextam Langenses in Publicum Genuam dare debeant in annos singulos). Prima di procedere alla discussione sopra questo tratto, che continua a riferirsi alla prestazione annuale alla quale gli Arbitri (usiamo il verbo legale) condannarono i Langesi Veturii verso il Pubblico di Genova, noto a riguardo del bronzo.

che per entro la voce mora (lin. 26) manca la r svelta di luogo insieme con un quadrellino di riporto, ch' era stato posto in quel punto, come l'altro di sopra notato alla linea 24, e colla R ei perdette eziandio la metà dell' A, di cui ne resta abbastanza per sicuramente riconoscerla. Se le ragioni recate nell'articolo precedente non fossero sufficienti a dimostrare la qualità del censo, di cui si parla, ne abbiamo in questo brano qui riferito un assai valido rincalzo. Gli Arbitri romani, dopo avere, come vedemmo testè, assegnato ai Langesi Veturii l'annuo quantitativo, secondo l'estimo e giudizio loro, che doveano pagare al Comune di Genova, insistendo tuttavia sull'obbligo della prestazione, tollerano (e della loro condiscendenza ne rogano atto nella Sentenza medesima), che possa aver luogo un'alternativa. » Se i Langesi (Veturii) non isborseranno quel danaro, ne » daranno (altra equivalente) satisfazione conforme al benepla-» cito de Genuati (e caso), che da parte dei Genovesi non » s' interponga mora altrimenti dall' accettare quel danaro, allora » (la dovuta prestazione si compensi in tal guisa): (tutto) ciò, " che in quel territorio (pubblico) fia maturato, di frumento » debbano dare nel Pubblico di Genova la vigesima parte per » ogni anno, e di vino la sesta ». Ricordi oltracciò il lettore quello che riportai sopra da Igino esaminando, ed illustrando la linea 6. Igino adunque con quel suo testo ci fa sapere che v' hanno provincie, ove i censuarii danno al padrone del territorio che godono una quantità determinata del frutto, altri la quinta, altri la settima, ed altri danaro, secondo l'estimazione del fondo. Abbiamo qui il valore dei censi ora al 20, ora a quasi il 15 per cento, per ogni frutto; perch' erano prestazioni verso il proprietario del suolo. Nel caso nostro, del grano non siamo che al 5 per cento, del vino, di cui non sappiamo quanta coltura ve n'avesse, più del 16 per cento, senz' altro obbligo riguardo ad ogni altra produzione, che nascesse

e si coltivasse nel medesimo territorio. Che dunque nei 400 vittoriati (a valor metallico lire nostre 164), ovvero nelle concesse surrogazioni, non debba vedersi un tributo propriamente detto. ma, tenuto conto dell'espediente di rettificazione di confini di cui sopra parlammo abbastanza, debbasi invece vedere una pura prestazione di compenso, considerato tutto, è la cosa unicamente plausibile. Nascerà forse un contrario argomento dall' aver sottomesso all'aggravio tutto il pubblico territorio, non la sola parte di rettificazione? Non pare. Giacchè il Pubblico di Genova non otteneva sul Castello Langese Veturio, che un' ipoteca, il Castello era il debitore e gli Arbitri volevano assicurare l'annua prestazione giudicata sui beni del medesimo, ai quali avevano incorporato per avventura quel tratto, che ridusse la controversia in battaglia. Si voleva blandire Genova, crediamo, quanto concedea la giustizia. Chė i Genovesi mostrassero malcontento lo indica evidentemente la frase della Sentenza, che tende a stabilire una prevenienza contro nuovi probabili piati: QVOD · PER · GENVENSES · MORA · NON · FIAT · QVO · SETIVS · EAM · PECVNIAM · ACCIPIANT. Dunque parevano essi agli Arbitri assai disposti al rifiuto della somma loro assegnata. Rilegga attentamente il mio lettore il presente brano; ricordi il titolo della Sentenza INTER. GENVATEIS · ET · VEITVRIOS; osservi che siamo sempre su quel territorio, che venne sentenziato pubblico ai Langesi, che vuol dire ai Veturii; rilevi in questo brano che si chiamano di nuovo solo Langenses, che in altri si dissero interamente Langesi Veturii; noti il preciso significato che ha la formola Arbitrativi GENVATIVM, e si chiarirà, che non pareva possibile l'opinione che fossero due popoli. Quanto alla formola arbitratuu, si trova. non relativa a tributo, identica in Catone (De re rust.): satisque dato arbitratu domini. Da questa sola frase adunque non si può certo rilevare, come parve ad alcuni, concetto di preminenza, nè politica, nè amministrativa.

Linea 28 in 29. QVEI · INTRA · EOS · FINEIS · AGRVM · POSEDET GENVAS · AVT · VEITVRIVS · QVEI · EORVM · POSEDEIT · K · SEXTIL · L · CAICILIO · Q · MVVCIO · COS · EOS · ITA · POSIDERE · COLEREQVE · LICEAT. (Qui intra eos fines agrum possidet, Genuas, aut Veturius, qui eorum possedit kalendis sextilibus Lucio Caecilio, Quinto Mucio consulibus, eos ita possidere, colereque liceat). Questo tratto della Sentenza in favore dei possessori usufruttuari di qualche brano dell'agro pubblico dei Langesi Veturii, su cui già dissi alcuna cosa di sopra, mostra che gli Arbitri vollero in quei possessori rispettato un diritto acquisito, o, se si vuole, per buone ragioni riconosciuto, malgrado non ne avessero avuto, come deducesi chiaramente dal contesto, in ispecie dalla parte che segue immediatamente, una legittima investitura, mi si permetta il feudale vocabolo, o di censo o di livello o simile dalla Comunità Langese Veturia. Non dovevano adunque coloro, fossero del popolo dei Genuati, fossero del popolo dei Veturii, per espressa disposizione della Sentenza essere esturbati dal fondo rispettivamente da 5 mesi tenuto e coltivato, quando cioè il loro possesso non fosse posteriore al di 1 d'agosto dell'anno del consolato di Lucio Cecilio e Quinto Muzio, dell' anno medesimo della Sentenza ch' era, siccome sopra fu detto, l'anno di Roma 637, avanti l'era volgare 117, ai 13 di dicembre. In queste disposizioni emanate dagli Arbitri sentesi l'esercizio dell'equità conciliativa a favore dei Genuati, ai quali, come ai Veturii (GENVAS AVT VEITVRIVS) in quel possesso e coltura (POSSIDERE COLEREQUE LICEAT) si concedeva e si saceva diritto di continuare tranquillamente, ma colla onerosa condizione, che vedremo nel seguente brano.

Linea 29 in 30. EVS · QVEI · POSIDEBUNT · VECTIGAL · LANGENSIBVS · PRO · PORTIONE · DENT · ITA · VTI · CETERI · LANGENSES · QVI ·
EORVM · IN · EO · AGRO · AGRVM · POSIDEBUNT · FRUENTURQUE.

(Eousque possidebunt vectigal Langensibus pro portione dent ita

ut-ceteri Langenses, qui eorum in eo agro agrum possidebunt, fruenturque). Quell' Evs - over diede la tortura ai filologi. Il Brisson muta la prima voce in Eivs, che guasta anche peggio, il Serra stimò bene di non occuparsene, scrivendo ciò non pertanto evs nel testo della Tavola. Ma lasciamo da parte un'inutile filatessa di nomi degli editori del bronzo, poichè l'erudita enumerazione di autori, fra cui non trovisi lo scioglimento accettevole della difficoltà, è tempo perduto, non è che pura confusione. In casi simili, secondo me, la via migliore è di considerare quel punto, non bene ancora discusso, come se fosse tuttavia in istato vergine, .e. ricominciarvi da capo quelle indagini, che paiono proporzionate all'uopo di cavarne alcunche di migliore, se mai venga fatto, salvo ad altri, che venga dopo, il fare la stessa cosa, se così paressegli, necessario. Questo metodo il confesso, mi fu sempre norma in codesto genere di studi, ed in questo principalmente, ond'è costituita la presente trattazione. E per cotale ragione, e non per altro, rispetto a tutto ciò che si riferisce qui alla topica applicazione del nostro monumento, credei bene di collocarmi, al mio solito, come dicesi, a privri, non procurando di far capitale di quello che ne fu detto e discusso da chichessia altro illustratore. Quindi, in coerenza della stessa regola, io m' astenni dul sollecitare la facile cortesia del dotto mio Collega Cornelio Desimoni per ottenere la comunicazione delle deduzioni, ch' egli trasse dai suoi studi in proposito; le quali non bene io conosco, non avendo avuto la fortuna di ascoltarlo, quand' egli in successive letture comunicava i suoi studi sulla Tavola di Porcevera alla Sezione Archeologica del nostro Istituto, al quale, nel tempo delle prime letture, io ancora non apparteneva. Dopo questa breve intramessa, che sarà presa in buona parte senza dubbio dai miei gentili lettori, torno all' Evs OVEI del nostro bronzo. Questo evs non ha riscontro di sorta in altro latino monumento; Festo nol vide mai, niun frammento

degli antichi gramatici vi allude: come sta qui, la latina filologia non può congetturarne alcunche di sodo. Esso incomincia un nuovo articolo del nostro testo, articolo esplicativo della condizione che gli Arbitri apponevano sui possessori contemplati nell'articolo precedente. Quando adunque vi si supponga uno sbaglio dell'incisore, di quegli sbagli non difficili a commettersi, e di cui si possono trovare altri esempi; se con naturalissimo acconcio si ottenga il senso che li proprio richiedesi dal testo, a me sembra non solo che si possa, ma che debbasi eseguire la ragionevole correzione. Il povero artefice, ch' era in incidere in questa linea molti quei, aggiunse l' i alla que enclitica; ciò fatto, avendo tutti gli altri ever il punto innanzi, anche a questo ever per inconscia disposizione gli venne preposto, rimanendo con ciò sformato il resto della voce che precede, stroncato in una parola che non esiste. Insomma facciamone una sola voce racconcia nell'i, ed avremo evsque, o sincope od errore di eovsque, che ci farà l'acconcio desiderato nel rinvenire un ben noto vocabolo latino; e cotale che quadra persettamente al senso. Pel que dell'essere sfuggito un quei, ne abbiamo esempi; serva per uno l'iscrizione di Protogene riferita dall' Orelli al n. 2623, ove la ce enclitica va in CEI: HEICEI SITYST (hicce situs est). Il profondo archeologo Mommsen, prendendo la lettura qual è nel bronzo, tenta un' altra via. Vuole che evs sia per eis nominativo plurale arcaico; e per lui ne risulterebbe l'equivalente di n evi. Dopo alcune altre mie osservazioni vedranno i latini filologi, e lo stesso Mommsen, se questo mio scritto gli venisse alle mani, qual via di racconcio potrà tenersi per la più probabile. Se troviamo la desinenza vs arcaica per is nei latini monumenti, è solo nei genitivi singolari, come Cererus, Honorus, Venerus. La quarta declinazione, come rimase, non è antichissima, è risultato di vocali contratte. Il plurale Senatus, per esempio, era Senatucis. Arroge che la nostra Tavola, a coro cogli altri consimili monu-

menti, mai in altra linea non ammette il modo ii qui, ma sempre qui eorum. Riguardo al senso del testo la cosa va pianissima, conservando perfettamente l'indole di natia forma latina. Era detto sopra, nella Sentenza, che restavano in possesso coloro che già vi erano comechessia il primo d'Agosto: Eos · ITA · POSSI-DERE · COLEREQUE · LICEAT. Dovea seguire una clausola sulla dovuta prestazione; ecco dunque la necessità d'un nuovo articolo: EOVSQVE · POSSIDEBUNT · VECTIGAL · · · · DENT. Da nulla apparisce che allora quei censuari fossero tutti perpetui; ad ogni modo se ve n'erano di tali, nulla impedisce, che ve n'avessero di temporanei; perciò la clausola è veramente alla romana, cioè in formola assai precisa: « Finchè eglino possederanno (così), ne paghino il censo ai Langesi (Veturii, cioè al pubblico loro) » giusta la porzione (ch' ei ne posseggono e coltivano così pri-" vatamente), a quella misura, secondo (cui pagherannola) i » restanti Langesi (Veturii), chiunque d'essi in questo terri-» torio (pubblico) si avranno un (qualche) pezzo (a privata » coltura) in possesso e godimento ». Ancora un' osservazione filologica, e concludo la nota. L'enclitica que presso i latini comunemente è breve; salvo che trovasi alcuna volta lunga, specialmente nelle cesure dei versi. Nei poeti fu mera licenza? non credo. Egli era, perchė, come il fontei della nostra Tavola divenne fonte coll' ultima breve, così il que potea essere stato lungo, e conservarsi lungo in qualche luogo; onde avvenne che i poeti, specialmente i più antichi, scelsero secondo loro comodo di farlo o in un modo o nell' altro. Per la stessa ragione (libertà di poeti) bonamente una volta si diceva che Dante disse figliuole, candelo per licenza poetica, per figliuolo, candela. Ma la pubblicazione dei prosatori contemporanei chiari che così pure era in uso senza alcuna licenza od arbitrio personale.

Linea 30 in 31. Praeter · EA · IN · EO · AGRO · NIQVIS · POSI-DETO · NISI · DE · MAIORE · PARTE · LANGENSIVM · VEITVRIORVM · SEN- TENTIA; (Praeterea in eo agro ne quis possideat, nisi de majoris partis Langensium Veturiorum sententia). La disposizione attuale, dopo la precedente di qualità transitoria, sempre con ciò confermando la piena proprietà dell' agro pubblico sopra determinato nella Comunità dei Langesi Veturii, stabilisce nel loro Castello l'esercizio del dominio: che essendo in corpo morale doveva collegialmente venire in atto per generali suffragi dei cives di quel popolo, vincendo il partito la maggioranza delle voci. « Del rimanente (PRAETEREA) in quel territorio (pubblico) al-» cuno (cosi) non possegga se non che in seguito a concessione » deliberata (sententia) dalla maggior parte de' Langesi Veturii ». Se ci fosse ormai ancora bisogno di solidare che i Langesi Veturii sono un popolo solo, qui direi: vedete quel popolo stesso, che gli Arbitri chiaman solo LANGENSES quando si incomincia a determinare il loro agro pubblico, ora, che trattasi di esercitarvi il diritto di proprietà per disporne, son detti con doppio nome Langesi Veturii. Avere il dominio e l'esercitarlo appartiene certamente al soggetto medesimo, o, se ad altri, di sua autorità o concessione. Innanzi che io concluda questa nota, debbo avvertire un errore commesso nel riferito brano dall'incisore. Doveva, com' io racconciai, incidere de . MAIORIS . PARTIS . LANGENSIVM . VEI-TURIORUM · SENTENTIA; non de · MAIORE · PARTE con quel che segue. E facile spiegare lo sbaglio. Egli scritto il de e non accortosi per la distanza del suo ablativo sententia, credette darglielo in MAIORE PARTE; ne si curò poi di correzione, che il solenismo punto non alterava il senso. E lo stesso errore commise nella linea successiva, come vedremo.

Linea 31. DVM · NE · ALIVM · INTRO · MITAT · NISI · GENVATEM · AVT · VEITVRIVM · COLENDI · CAVSA. (Dum non alium intromittat, nisi Genuatem aut Veturium colendi causa). Abbiamo qui una restrizione all' esercizio del diritto di proprietà nei Langesi Veturii, della quale restrizione la Sentenza non ci pone in mano

alcun indizio di fondamento da poterne congetturare il perché. Era egli esercizio d'impero negli Arbitri, loro concesso dal Senato Romano per ovviare a pericoli di nuove liti, liti da ridursi assai facilmente a zusse micidiali? Era esercizio di pura giurisdizione giuridica; perchè fra i due popoli già preesistessero o patti o consuetudini, onde nascesse nei Langesi Veturii questo vincolo, che li ratteneva dal poter concedere la loro proprietà senza condizioni onerose, non come loro paresse? Fatto sta che i Langesi Veturii potevano disporre delle terre di loro pubblica pertinenza dandole ad usufrutto o livellario o somigliante, ma con obbligo di condizionare il contratto, che il tenitore della terra « non intruda (in quel pezzo ch' egli tiene) per cagion di » coltura, altra persona che un Genuate od un (Langese) » Veturio ». S' io avessi ad esprimere un mio pensiero su ciò, inclinerei alla seguente spiegazione, ch' io propongo per quel che vorrà essere. Se Genova allora non era l'emporio dei tempi di Strabone, la vicinanza al mare dovea renderla più importante e più ricca in ragione dei commerci; i Genovesi dovevano continuare a procurarsi in loro capo di quei tratti di terreno, unendo al commerciale eziandio questo mezzo di guadagno. Ma essi tali più non erano comunemente da prendere l'aratro ed il bidente. Bisognava adunque per la coltura di queste terre giovarsi d'altre braccia. Avrebbon potuto installare in loro luogo Odiati, Dettunini, Cavaturini, Mentovini od altri; ciò non poteva piacere ai Langesi Veturii, i quali, non guari temendo che fossero occupati da estranei a rispetto dei Genuati, o presto o tardi avrebbon dovuto vedersi occupato il loro territorio, con proprio discapito e pericolo, dalle tribu limitrofe od anche lontane. Protesto e ripeto, che intendo che questo mio pensiero sia valutato dai dotti miei leggitori per mera, merissima congettura.

Linea 31 in 32. QVEI · EORVM · DE , MAIORE · PARTE · LAN-

GENSIVM · VEITVRIVM·, SENTENTIA · ITA · NON · PAREBIT · IS · EVM AGRYM · NEI : HABETO · NIVE · FRVIMINO. (.Qui eorum de majoris partis Langensium Veturiorum sententia ita non parebit, is cum agrum nec habeat, neve fruatur). Esaminiamo in prima ciò che appartiene alla filologia. Noti il lettore nell'ablativo maiore PARTE lo stesso solecismo commesso più addietro; ho già parlato in quella occasione e di quell'errore e di questo. Curiosa la significanza ch' io vidi attribuita in qualche scrittore alla formela NON PAREBIT, in senso di non ubbidirà, che non è proprio quello che si volle dire, e che altera la portata di questa clausola. Come verbo in significazione forense, che è, quanto a dire, più antica e primitiva, Parret, dice Festo, volendo eziandio corregerne la lessigrafia, quod est in formulis, debuit et producta priore syllaba pronunciari, et non gemino k scribi, quod et inveniatur in comparet, apparet, A questo verbo, nelle formole corrispondenti, nelle Institutiones, Giustiniano ha sostituito apparet. Parere negli atti giuridici, vale constare, esser chiaro. Si paret, disse Cicerone volendo intendere, se la cosa è ben provata, o ben chiara. Il concetto di obbedire è traslato secondario. Quanto all'imperativo passivo deponente frimino, è forma arcaica, ed obsoleta già dall' aureo secolo; è persona terza del singolare; ne abbiamo altri esempi di vetusti scrittori, e nelle formole giuridiche. Catone disse praefamino, Festo riferisce famino, e nella legge delle XII Tavole: SI IN IVS VOCATIO FVAT, ATTESTAMINO. Un romano dei tempi di Cicerone, che non avesse voluto arcaizzare, in comune lingua avrebbe scritto nec habeat, neve fruatur. Dopo la filologia entriamo nel resto. Gli Arbitri avevan giudicato, che la norma ordinaria si era, che la concessione delle terre fosse fatta dalla res publica proprietaria, cioè dai Langesi Veturii, cui venia fatto buono il diritto, o s'imponeva l'obbligo, che gli ammessi così, d'altri non si servissero per la

coltura, se non che di Genuati, o di Veturii. Contro queste clausole, e contro quella principalmente dei possessori, almeno da sei mesi, vi dovean essere delle infrazioni a questi diritti. Veniva perciò necessario, che i cotali possessori illegittimi o riescissero ad ottenere la legale concessione, od uscissero di quel possesso. E tanto provvede il brano, che esaminai finora: « Chiunque infra costoro non si chiarirà così (legittimo possessore » cioè) in seguito a concessione deliberata dalla maggior parte » dei Langesi Veturii, egli non si abbia (altrimenti occupato) » ne goda (senza quella padronale concessione) Brano di terra. » Linea 32 in 33. QUEI · AGER · COMPASCUOS · ERIT · IN · EO · AGRO · QVO · MINVS · PECVS · PASCERE · GENVATES · VEITVRIOSQVE LICEAT · ITA · VTEI · IN · CETERO · AGRO · GENVATI · COMPASCVO · NIQVIS · PROHIBETO · NIVE · QVIS · VIM · FACITO. (Qui ager compascuus erit, in eo agro quo minus pecus pascere Genuates, Veturiosque liceat, ita ut in cetero agro genuati compascuo ne quis prohibeat, neve quis vim faciat). Perchè questo tratto, che la connessione giuridica obbligò gli Arbitri a capovolgere, sia bene inteso a prima vista, mi si permetta ordinarlo a meno irregolare costruzione: Ne quis prohibeat, neve quis vim faciat, quo minus Genuates, Veturiosque pecus pascere liceat ita, ut in cetero agro compascuo genuati, in eo agro qui compascuus (langas veturius) ager erit. Fra le due voci PECVS e PASCERE avvi un' altra incavatura quadrata, indizio d' un racconcio, che produsse l'uscita e la perdita del quadrellino calettatovi dall'artefice. Alcuni editori della nostra Tavola, senza far conto del tramezzo perduto, scrissero pecvascere, o pecvvascere in un solo vocabolo, che non pare abbia mai conosciuto la lingua latina; ma che pure appunto da questo testo, così stranamente rilevato, entrò a far mostra di se nei migliori lessici latini del

Facciolati, del Forcellini e del Furlanetto. Quel che resta sul bronzo è pecv e, dopo il vano, ascere. Che la prima voce

avesse una s, se più non si vede per qualche urto, che abbia schiacciato il lembo, o per effetto di ruggine, par certo; era ancora visibile da quel che ne restava, quando Cosimo ne volle copia; in quella vi si trova. Dopo questo il pascere viene di evidentissima conseguenza. Ciò avvertito, ed entrando all'esame del testo vuolsi notare, che dell'agro Compascuo, cioè delle Comunaglie, nel nostro monumento non si descrivono i confini; anzi dalla forma, con cui la Sentenza, anche a costo d' una costruzione intrecciata, s'introduce a parlarne, si sente ch' era costituito di boscaglie per entro i medesimi confini dell'agro pubblico; del quale alcune parti erano perciò abbandonate, e designate a comun uso. Non avremmo altrimenti l'introduzione in maniera si vaga, che usarono gli Arbitri; per cui v' ha bisogno di supporre una colleganza con quel che precede, come volessero dire: « L'agro poi, in quella porzione » che sarà Compascuo, in quel territorio » con quel che segue. D'altra parte, siccome, al dir d'un antico Gromatico (Vedi ediz. Lachmann sopraccit. pag. 457), anche questa specie di agro era assegnato a determinati confini, quando avveniva che fosse fuori di altri confini già stabiliti. Nel caso nostro il non trovarne, dell'accennato Compascuo, alcuna indicazione di limiti, rinforza validamente la sua coesistenza coll'agro pubblico. Sentiamo il citato autore: Inscribuntur et compascva (se faceasene mappa, avevano certo proprii e determinati confini), quod est genus, quasi subsecivorum, sive loca, quae proximi quique vicini, idest qui ea contingunt, pascua.... e qui rimansi il testo per lacuna nei codici. Or veggiamo a pag. 162, che cosa ci vien detto di questi ritagli di terreno (Subseciva): Auctores divisionis, adsignationisque aliquando subseciva rebus publicis coloniarum concesserunt; aliquando in conditione illorum permanserunt (cioè d'uso comune). Quae quidam (i coloni) sibi donata vendiderunt, aliqui vectigalibus proximis quibusque adscripserunt, alii per singula lustra locare soliti per mancipes (affittuali) reditus percipiunt: alii in plures annos. Recai questo brano gromatico anche perche mi parve utile ad illustrare assai punti della nostra epigrafe. Proseguiamo, e diamo l'intero brano che stiamo esaminando, secondo l'ordine della latina costruzione gramaticalmente raddirizzata: « Nessuno vieti, nè eserciti violenza, perchè i Genuati ed i Veturii (Langesi) non abbiano come l'hanno in tutto l'altro genovese agro compascuo, balia di pascere le greggi in quell'agro che sarà agro (langese veturio) compascuo ». La formola vim faciat alluderebbe mica per avventura alle violenze, onde vennero le controversie e le vie di fatto, cui si allude in fine della Sentenza?

Linea 34 in 35. Neive · prohibeto · Qvo · minvs · ex · eo · AGRO · LIGNA · MATERIAMVE · SVMANT · VTANTVRQVE. (Neque prohibeat, quo minus ex eo agro ligna, materiamve sumant utanturque). E qui dalle legna si pare che l'agro compascuo non erano che boschi destinati a servire alla comune pastura de' bestiami di chiunque si fosse, che colà li menasse a pascolo; purchè i cosiffatti pasturanti fossero de' due popoli ammessi alla comunanza reciproca di quel diritto; ed erano nel caso nostro i Veturii e i Genuati almeno a titolo di vicinanza o contiguità territoriale, cui allude il Gromatico testè citato, ove nel proximi quique vicini, idest qui ea contingunt, pascua.... si vede, malgrado la monchezza del brano, che si volea dire, che dai contigui godevansi liberamente a comunaglie. Come nascesse questo giure di pascolo ed uso comune, non dico di primordiale istituzione, giacche in origine, prima che tratti determinati di una terra, per occupazione individuale e coltura, divenissero legittima proprietà, in cotale condizione di comunanza era ogni territorio, ma in questo caso, cioè nello stadio meno vetusto dei Liguri che allora abitavano fra

noi, non è cosa facile a chiarire. Erano essi un popolo aggrandito da una sola e ristretta origine? Quindi l'agro occupato dalle varie sezioni dello stesso popolo, e le varie condizioni dei rispettivi possessi erano più o meno subordinate a patti fra tribù e tribù convenuti in qualche tempo anteriore? Può egli sospettarsi con qualche probabilità per entro all'ordinamento ligustico fra noi anco la mano romana? Per ora è d'uopo lasciarne al tempo ed ai dotti la risposta. E noi procediamo nell' esame istituito. Nelle comunaglie adunque, come vedemmo, del pari de' Langesi Veturii, come de' Genuati, potevano si dell'uno, si dell'altro popolo, secondo che su detto, usare il comun diritto della pastura, su quanto vi germogliava d'erba spontaneamente; più, di là potevansi provvedere di legna per uso di fuoco, e di legnami per edifizii, e lavori. La stessa formola ligna materiamve trovasi definita opportunamente dal giureconsulto Ulpiano, Digesto 32, 53, 4, ove si osserva materiam esse, quae ad aedificandum, fulciendumque necessaria est; lignum quidquid comburendi causa paratum est.

Linea 35 in 36, vectigal - anni - primi - k - ianvaris secundis - veturis - langenses - in - poplicum - genuam - dare - debeant - debean

pei Veturii Langesi il debito di dare la determinata prestazione. Dunque nuova ragione spuntò nell' occasione medesima del giudicato. Che se non avvenne ciò a titolo di compenso, io bramo vivamente, che si riesca a trovarne tale, che possa tenersi per l'unica vera. Intanto non s'infastidisca il leggitore, se gli addito di nuovo quel Vetvris usato in nominativo, e che concorda con Langenses, il quale nome proprio nell'articolo che segue immediato, articolo contenente una disposizione, che riguarda, senza dubbio al mondo, lo stessissimo popolo, basto agli Arbitri senza l'aggiunta di Veturii. Il censo o prestazione, come indica chiaramente il testo, cominciando a decorrere dal primo di dell'anno successivo, cioè appena 49 giorni dalla pubblicazione della nostra sentenza, era maturo alle calende seconde, cioè dell'altr'anno, di Roma 639; ed allora entravano i Langesi Veturii nell'obbligo del primo pagamento annuale (vectigal · Anni · Primi), che si costituiva dall' intervallo tra il primo di gennaio 638, al primo dello stesso mese del detto anno di Roma 639.

Linea 36, QVOD · ANTE · K · IANVAR · PRIMAS · LANGENSES · FRVCTI · SVNT · ERVNTQVE · VECTIGAL · INVITEI · DARE · NEI · DEBENTO. (Quod ante kalendas primas Langenses fructi sunt eruntque, vectigal inviti dare ne debeant). Tanto è vero, che furono gli Arbitri, che crearono l'obbligazione di quella prestazione che Lango doveva quinc' innanzi a Genova, che con quest' articolo tutelano i Langesi Veturii riguardo al godimento di quel tratto, che fu oggetto per avventura precipuo della controversia, stato unito da loro all'agro pubblico dei Veturii per migliore ordinamento di confini. Quel tratto dovea essere terreno più o meno colto, se, come videsi, dava in frutto frumento e vino, nei quali, mediante il quantitativo delle accennate parti, potevasi permutare la medesima prestazione. Ma siccome forse in alcuni dei tenitori avevano i Ge-

nuati chi avrebbe pagato spontaneamente per alcun tempo innanzi, gli Arbitri lasciata, com'era naturalissimo, la libertà ai ben disposti, liberano coloro, che non si credevano obbligati (invitei · dare · nei · debento). « In quanto a ciò che » goderono (sino a questo di) e godranno i (Veturii) Lan- » gesi avanti il primo di del vicino gennaio, di quello non » abbiano punto obbligazione di dare (alcun) censo loro » malgrado ».

Linea 37 in 40, prata quae · fverunt · proxuma · faenisicei · L · CAECILIO · Q · MVVCIO · COS · IN · AGRO · POPLICO · QVEM · VITURIES · LANGENSES · POSIDENT · ET · QVEM · ODIATES · ET · QVEM · DECTVNINES · ET · QVEM · CAVATURINES · ET · QVEM · MENTOVINES · POSIDENT · EA · PRATA · INVITIS · LANGENSIBVS · ET · ODIATIBVS · ET · DECTVNINEBVS · ET · CAVATVRINES · ET · MENTOVINES · QVEM · QVISQVE · EORVM · POSIDEBIT · INVITEIS · EIS · NIQVIS · SICET · NIVE · PASCAT · NIVE · FRVATVR. (Prata, quae fuerunt proxima faeniseci, Lucio Caecilio, Quinto Mucio consulibus, in agro publico, quem Veturii Langenses possident: et quem Odiates, et quem Dectunini, et quem Cavaturini, et quem Mentovini possident, ea prata invitis Langensibus, et Odiatibus, et Dectuninis, et Cavaturinis, et Mentovinis, quem quisque eorum possidebit, invitis eis, ne quis secet, neve pascat, neve fruatur). Innanzi che entriamo ad esporre quanto si contiene in questo brano importantissimo, noterò, rispetto all'esecuzione materiale dell'iscrizione, che alla lin. 37 conclusa nella voce langenses, questa voce vi si trova stroncata dell'ultima sillaba ses, che venne invece allogata più sotto; avvi solamente un indizio della prima asta verticale della n nella seconda sillaba, e che, malgrado tutti gl'isografi, che finiscono la prima sillaba in M, vi è poi nel bronzo chiaramente la N, che essendovi alquanto allargata ed un po' guasta, fu presa per una m; vi è dunque chiaro Langenses, e non altri-

menti. Ora esaminiamo il contesto. Primieramente in questo brano abbiamo nuovi argomenti sull' agro compascuo sopraccennato, i quali, come ricavati dallo stesso documento, assumono un valore dimostrativo. Siccome vediamo, dal punto, ove si cominciò nella sentenza a trattare dell'agro pubblico dei Langesi Veturii, che si scorge chiaramente il soggetto del giudicato, si continuò fin qui sempre sul medesimo agro pubblico (PRATA.... QVAE · IN · AGRO · POPLICO), e fra gli articoli relativi a quest' agro pubblico dei Veturii Langesi incontrammo, senza alcun cenno, nè spiccato, nè implicito di differenza territoriale, quel tratto che fu sopra discusso, relativo all'agro compascuo. Ciò, secondo me, fa necessariamente supporre, che quell'agro pubblico determinato dagli. Arbitri comprendeva eziandio nel suo ambito il compascuo o le comunaglie. Tanto più se noi consideriamo, che la clausola dei prati, procuratisi da alcuni, ove qui dicesi agro pubblico espressamente, non poteva essere che pei tratti compascui; essendochè altrimenti i possessori di quei prati o sarebbero stati investiti di quel terreno legittimamente dal Comune proprietario, oppure avrebbono fatto parte fra coloro, il cui possesso veniva dagli Arbitri ratificato. Nei quali due casi nessuno estraneo poteva averci sopra alcuna pretensione. Cotalchè in diversa ipotesi non tornerebbe a proposito, mi pare, quello che in questo luogo vien detto; che cioè niuno a malgrado de' possessori, vi seghi, niun vi pascoli, niuno li goda. Al tutto non sembra che fuori di comunaglie, vale a dire, fuori di termini per se di comun diritto, tener si dovesse per necessaria una sanzione giuridica a pro di coloro, che colla loro industria e sudore si avevano in luogo legittimamente tenuto procurato que' prati. ln secondo luogo oltracció questa disposizione della sentenza ci fa conoscere altri popoli viventi a comune, assai probabilmente circonvicini ai Genuati ed ai Langesi Veturii, ai quali

popoli, per altra via ignoti perfettamente, si estende quanto qui i Romani Giudici sanciscono a riguardo dei Langesi Veturii. Questi popoli erano a comune certamente, perché apparisce che avevano anch' essi agro pubblico. Erano circonvicini, non essendo guari probabile, che ivi fossero menzionati, se rimoviamo l'idea di contiguità, o vicinanza. Se i Minucii inoltre v'entrarono, dovevano per avventura sul luogo stesso esserne stati sollecitati dai medesimi popoli, i quali dovevan esser puranco compresi nella giurisdizione, che gli Arbitri ebbero dal Senato Romano. Ho detto sul luogo; che due soli Legati compariscono appie' del digesto, uno dunque dei Veturii e l'altro de' Genuati, e nessuno per gli altri quattro popoli, ai quali si estende questa disposizione della nostra sentenza. Chi potevan esser mai questi quattro popoli nella nostra moderna geografia? Abbiamo, come vedemuto, Odiates, Dectunini, Cavaturini e Mentovini. In quanto ai primi, Odia, ovvero Odium, sito certamente del loro foro, castello o somigliante centro civile, diè il nome, considerata la forma della latina derivazione, agli Odiati, siccome Genua lo diede ai Genuati, Langa o Lango ai Langati, Saba o Sabum ai Sabati e va discorrendo. Imperocche presso i latini questa desinenza as, atis, come derivativa applicata a persone, suppone sempre un luogo, sia città, sia oppido, sia castello, sia vico, sia pago o qualunque simile aggregazione di abitanti, donde essi tolgano il nome patrio. Dectunium, che forse non era castello, pago o simile, ma più probabilmente territorio, era donde toglievano il nome con diversa desinenza i Dectunini; allo stesso modo da Cavaturium venivano i Cavaturini; e da Mentovium i Mentovini. Riguardo alla loro situazione, se lice con dati si scarsi una ipotesi, inclinerei a supporre, che gli Odiati tenesser la parte occidentale al basso sotto i Langesi Veturii. Loggio (che potea essere originalmente L'Oggio)

è nome locale presso il braccio superiore della Verde alquanto al di là della Gioventina o Fossato di Langasco, poco al di qua della confluenza dell'attuale fossato di Torbi. L'hodie dei latini, diventato oggi, darebbe il come dell'alterazione di pronuncia. Lago Loggio è detto nella Carta topografica dei contorni di Genova fatta incidere dal marchese Giuseppe Doria per rappresentare le posizioni degli Austro-Sardi nella famosa guerra del 1746; Lago Locuggia con genovese pronuncia, così espressa, nella gran Carta dei Regii Stati di Terraferma, foglio LXVII, intestato GENOVA. Questo Oggio od Oggia, potria bene per avventura aver qualche relazione derivativa dall'antico Odium od Odia. A riguardo dei Dectunini non si potrebbe sinora incontrare alcun nome che supponga più o meno probabile derivazione da Dectunium, o da Dectunini. Da quanto nondimeno si dovrà dire degli altri due popoli, Cavaturini e Mentovini, altra situazione meno improbabile non può assegnarsi, che il tratto a ponente, il quale limitrofo al basso agli Odiati seguiva allato al confine occidentale dei Langesi Veturii rigirandoli forse alcunche a tramontana fino al contatto dei Mentovini. Se il nome di Cavazzolo volesse scorgersi come bastevole, dopo tanti secoli di possibili alterazioni, a contenere gli elementi dell'antico ligustico Cavaturium, avremmo con meno incerto fondamento il luogo che ricerchiamo ai Cavaturini. Quanto ai Mentovini, questo vecchio nome è quello che meglio risulta. Il Montobio ovvero Montogio, i Montogini, il castello Montogino, così nominato ancora con vecchia formola un più recente castello ai tempi dell'annalista Giustiniani, fanno chiaro sentire le antiche voci Mentovium e Mentovini. Ho detto più sopra, rispetto ai Dectunini, che quella dei Cavaturini e dei Mentovini avrebbe porto argomento per la loro geografica situazione. Se l'*Oggia* o l'*Oggio* ci rappresenta i limitrofi del lato,

come dicemmo, occidentale al basso negli Odiati contigui ad un tempo ai Genuati, ed ai Langesi Veturii; se i Mentovini, i popoli cioè del vasto territorio di Montobio, stanno in alto sopra i Cavaturini all' oriente confinanti coi Langesi Veturii, coi detti Cavaturini al basso e forse per qualche tratto trasverso coi Genuati; perchè si verifichi quella contiguità di tutti questi popoli, che sembra sufficientemente trasparire dal fare che tennero i Romani Giudici nella loro sentenza è d'uopo allogare i Dectunini, come feci sopra, alla parte opposta dei Mentovini, sopra gli Odiati. Dopo questa indagine e discussione non sarà inutile rileggere le disposizioni inserite nel digesto in questo prezioso articolo. « I prati che mentre » erano consoli Lucio Cecilio e Quinto Muzio (che val quanto » l'anno corrente) furono prossimi alla segatura del fieno » nel territorio pubblico, che posseggono i Veturii Langesi, » ed in (quello) che (posseggono) gli Odiati, ed in (quello) » che (posseggono) i Dettunini, ed in (quello) che (posseg-» gono) i Cavaturini, ed in (quello) che (posseggono) i » Mentovini, quei prati (diciamo) contro la volontà dei » Langesi (Veturii), e degli Odiati (rispettivamente), e dei » Dettunini, e dei Cavaturini, e dei Mentovini (non sien " tocchi, sicchè) quel tratto (del rispettivo pubblico territorio) » ch'altri (personalmente) possederà, (tutti) se l'abbiano in » modo che, loro malgrado, nessun vi seghi, nè vi pasturi, » nė lo goda (comechessia) ». Linea 40 in 42, sei · Langueses · Aut · Odiates · Aut · De-

Linea 40 in 42, sei · Langueses · aut · odiates · aut · dectunines · aut · cavaturines · aut · mentovines · malent · in eo · agro · alia · prata · inmittere · defendere · sicare · id · uti · facere · liceat · dum · ne · ampliorem · modum · pratobum habeant · quam · proxuma · aestate · haburunt · fructique sunt. (Si Langenses, aut Odiates, aut Dectunini, aut Cavaturini, aut Mentovini mallent in eo agro alia prata immit-

tere, defendere, secare, id ut facere liceat (decernimus); dum (modo) non ampliorem modum pratorum habeant, quam proxima aestate habuerunt, fructique sunt). Diciamo in prima una cosa che si riferisce alla materiale esecuzione dell' artefice, che incise la nostra Tavola. LANGVESES pare scritto ove doveva essere langenses. L'incisore dopo la lettera c, credendo forse d'aver già fatta la E, si mise all'opera per tracciare la N: accortosi dell'errore, quando non era ancora ultimata, cioè in condizione da parere un v, gli die sopra alcune strisciature di bulino e passò alla E di seguito. Mancale, dopo l' E, una N; sia ciò avvenuto per nuova distrazione, sia perchè non fosse in Rema dismesso ancora l'uso di così anche scrivere queste derivazioni patrie; al modo cioè che vedesi nei Thermeses invece di Thermenses del Senatusconsulto relativo a questo popolo della Pisidia; come può riscontrarsi nel Thes. Insc. del Muratori al N. 582. Ora procediamo all'esame del testo. La libertà conceduta ai tenitori di quei brani prativi, che loro erano di sopra stati ratificati in godimento, di poterne permutare la situazione, mostra abbastanza di bel nuovo che siamo sul compascuo, in ispecie se pongasi ben mente al detto sopra, e se inoltre si consideri che la restrizione, che non se ne accresca il quantitativo, non ha ragione, se non se nella previdenza, che crescendo i prati, ch' erano riconosciuti di godimento individuale esclusivo, non rimanesse ritagliato di troppo il territorio, ch' era di sua indole e destinazione assegnato a godimento comune. L'articolo composto del brano precedente e di questo, siccome avea già prima incluse le cinque Comunità di popoli o tribu memorate nel giudicato, di riconoscere il godimento esclusivo dei tenitori dei prati, che alcuni possedevano sia per concessione del loro rispettivo pubblico, sia procuratisi alla buona da sè, così il medesimo articolo nel secondo brano che discutiamo, le include qui di nuovo specificatamente in

questa riserva. Come vedemmo, i goditori dei prati dovevano averli già avuti in essere nella state dell'anno stesso, quando essere dovea almeno compiuto un anno di maturità; il che bastava secondo le leggi, applicate anche senza la discrezione del diritto onorario, a costituire l'usocapione necessaria fuori di piena proprietà del fondo. Gaio ci conservò fra gli altri un brano della sesta Tavola delle XII al nostro proposito: vsvs · Avctoritas · Biennium · Anus · vsvs · esto (*). Farà maraviglia al lettore che fra i cinque popoli qui memorati manchi un sesto popolo, cioè quello de' Genuati. Nulla dalla Sentenza trapela, che ce ne faccia conoscere espressamente la ragione. Contuttoció ne avventuro un' ipotesi, che bramo sia tenuta per quel che pesa. I Genuati per le proprie speciali condizioni del sito centrale e marittimo dovevano già essersi dati ai commerci, abbandonata, segnatamente in persona propria, l'agricoltura: quindi le dette disposizioni non erano di loro

(*) Venendo sott' occhio al mio lettore filologo questa sola legge, cavata dalle XII Tavole, egli scorgerà a prima vista la prova della verità di quanto io dicea nella mia Introduzione, che cioè quelle leggi dal non esserci pervenute in monumento coevo, e dall'essersi tramandate di generazione in generazione per successive seritture, dovevano senza dubbio, tranne per la breviloquenza elegantemente espressiva, e per qualche voce e modo arcaico, aver subito col decorso di tanti secoli modificazioni filologicamente notabili. Chi non sente un qualche ammodernamento in questo periodo? S' altri volesse congetturare qual dovesse essere la forma pristina ed originale, non potrebbe supporre a un sossopra se non che i Decemviri scrivessero: oites · (sottintendi quei fuat) AVTOSIA, oppure oites · AVTOSICES · DVVANVES · ANVES · OITES · ESTO; o se alcuno preferisse un' altra forma, ch' io nondimeno ritengo per più tardiva: otsos avtosta od avtostcos · Dyvanyos · anyos · 01508 · ESTO. E volevano con ciò pronunciare quei legislatori essere l'usucapione riconosciuta legittima e creante diritto, in que' tempi di continue guerre, e di terreni non ancora forse tanto largamente occupati, quando a favore dell' uso e proprietà potevasi allegare un biennio di possesso, e quanto all'usofrutto semplicemente, il decorso d'un anno solo.

Ancora un osservazione, che potrebbe tenersi ormai per inutile. Vegga il lettore; quel medesimo popolo, che menzionato nel primo dei due brani esaminati, dicesi pienamente in forma binomia vituries langenses, nel secondo brano, legalmente é gramaticamente correlativo al primo, si vede appellato semplicemente LANGENSES. Ecco dunque la disposizione insomma ivi contenuta: « Se i Langesi (Veturii), o gli Odiati, o i Dettunini, o i Cavaturini, o i Mentovini preferissero d'acconciare altri prati, tenerli in essere, e segarli in quel (ri-» spettivo loro pubblico) territorio, (giudichiamo) essere in " loro balia di cosi fare, purche non acquistino (per ciò) più » estesa quantità di praterie ch' ei non ebbero e non godettero » nella prossima state, » che val quanto a dire nel tempo, che sopra si nominò, della segatura del fieno (PROXVMA · FAENISICEI). . Linea 42 in 44. VITURIES · OVEI · CONTROVORSIAS · GENVENSIVM OB · INIVRIAS · IVDICATI · AVT · DAMNATI · SVNT · SEI · QVIS · IN VINCULEIS · OB · EAS · RES · EST · EOS · OMNEIS · SOLVEI · MITTEI LEIBERIQVE · GENVENSES · VIDETVR · OPORTERE. (Veturios , qui controversiae ob injurias judicati aut damnati sunt, si quis in vinculis ob eas res est, eos omnes solvi, mitti, liberarique per Geuuenses videtur oportere). Prima di discutere l'intelligenza e la portata di guesto brano riesce allo scopo stesso intertenerci alquanto sulla materiale incisione e sulla filologia. La voce veituries è preceduta sul bronzo da più notabile distanza del consueto dall' ultimo vocabolo del brano precedente: SYNT; nella quale voce ha conclusione evidente quell'articolo. Egli è vero che mancavi il punto, che può essere una dimenticanza, ma l'artefice non ebbe alcuna ragione dell'accennato distacco sul piano metallico, nel quale non v'era guasto di sorta da dover valicare: e vedremo più abbasso che il maggiore intervallo per argomento di contesto fu lasciato di volontario proposito.

Riguardo alla parola controversias, fin qui ella parve uno scoglio insormontabile nella sintassi del membro, ove si trova. Mi parve assai strano, che nessuno abbia mai posto mente ai genitivi arcaici in as, dei quali ci rimase di comune uso presso i latini, anche posteriori, familias nei modi Pater, o Mater o Filius familias; genitivo tanto comune ai Greci e per cui abbiamo un argomento di antica parentela originale fra le due lingue classiche. Quanto all' infinito passivo rappresentato in leiberi sa tenuto per errore d'incisione, e può essere, in luogo di leiberani. Nonostante, considerato che la terza coniugazione è la forma più antica dei verbi latini, e che se la perdita di monumenti ha obliterata l'esistenza altrove d'un verbo anteriore Leibero, Leiberis; nel passivo Leiberor, Leirereris, e nell'infinito passivo leiberier, leiberei, leiberi, tutto ne fa supporre l'obsoleta forma; o almeno nulla si oppone ch'ella in qualche tempo esistesse. Innanzi alla voce genvenses manca per fermo la proposizione per; e perciò è d'uopo leggere per GENVENSES, come nella Tavola stessa si trova in altro luogo espressamente: per · genvenses · mora · non · fiat. Riduciamo ora il brano da una costruzione richiesta dalle formole giuridiche ad una costruzione più gramaticale: Eos omnes Veturios, qui ob iniurias controversiae Genuensium judicati aut damnati sunt, si quis ob eas res in vinculis est, solvi, mitti, liberarique videtur oportere. La costruzione giuridica, per nesso e continuazione di tema, aveva di sopra costretto gli Arbitri a dire over · Agen; qui gl'indusse a cominciare da vituries; giacchè, come già notai, i Langesi Veturii e l'agro loro erano il tema diretto dalla Sentenza. È qui una ragione perche questo debba unirsi al brano seguente e non al precedente. Oltracciò se noi la figurassimo unita all'anteriore, avremmo una dissonanza; e mi spiego. L'articolo precedente avea sancito che se i Langesi (sei langenses) come pure tutti gli altri popoli ivi

nominati, amassero procurarsi altri prati, fossero licenziati a farlo, salvo la clausola di non accrescerne la quantità, che già avevano e godevano nella prossima passata state. Langese e Veturio son lo stesso. Dunque verremmo a questo periodo: se i Langesi con quel che segue fino alle parole che ebbero e godettero i Langesi. Ciò non par che vada bene. D'altra parte le condizioni più o meno varie, la quantità più o meno diversa dell'agro pubblico rispettivo di quei popoli nominati, escludono, a me sembra, ogni parità con quello dei Veturii Langesi. La sola parità, che si vede chiaramente, sta nell'avere gli Arbitri per eguale maniera a tutti quei popoli, come sopra si è detto, ratificato l'usucapione dei prati, e qui concessone altri in pura sostituzione di quelli. E ciò resta pronunciato coll'enumerazione di quei popoli nelle stesse disposizioni della Sentenza.

Se v'ha in tutta guesta Sentenza alcunche, donde potrebbe desumersi qualche argomento di una preeminenza di Genova sopra i Langesi Veturii, sarebbe unicamente in questo tratto. Usciti gli Arbitri del civile entrano un poco nel criminale, assolvendo, così almeno sembra a chi-parte dal concetto ordinario, ch' or abbiamo, del gius internazionale, e mandando liberarsi dai Genovesi i prigioni, o tuttora sotto giudizio, o già condannati, dal carcere, se ve n'erano. Quando nulladimeno noi ci troviamo in difetto onninamente di altro menomo dato, che insinui positivamente la credenza di quel fatto, che quinci tennesi di poter dedurre; quando questo avvenimento di prigionieri fatti dai Genuati sul popolo che mano armata, come pare, resistette alle contrarie loro pretese sul luogo, per cui il popolo più numeroso e più forte potesse ghermire alcuni nemici, e strascinatili seco li sottomettesse al giudizio dei suoi magistrati ed a condanna; quando, io ripeto, tutto -ha una spiegazione naturalissima pei tempi che correvano non certe

guari civili, non posso adagiarmi alla detta supposizione. Tanto più che i prigionieri dovevano essere, se ce n'erano, tanto pochi, che gli Arbitri malgrado la presenza in Roma dei Legati Veturio e Genuate, onde potevano ricavare precise notizie, ne parlano come di fatto puramente probabile, che varrebbe, secondo me, nei Genuati operazione non legale, ma piuttosto tumultuaria. Se stato fosse altrimenti, i Minucii, ch' erano stati sul luogo ed avevano preso certamente ogni cognizione del caso, avrebbero lasciato qualche cosa di più formale nella loro Sentenza, mentre invece si contentano appena dopo l'intera ragione fatta nella causa ai Langesi Veturii, di così concludere: « Tutti quei (Lan-» gesi) Veturii, i quali per li torti (quali erano o quali si tennero dai lesi, occasionati dal bollore) della controversia, si trovano » sottoposti a giudizio od a condanna, se alcun (di loro) » per queste ragioni è sostenuto in carcere, (egli) è chiaro » doversi dai Genovesi disciogliere, dimettere e liberare ». Ed in questa agglomerazione di verbi tanto, recisi ed insistenti si sente, che ciò vien comandato a farsi quanto prima, e non già come io medesimo credeva e dissi nella prima pubblicazione degli Studi sulla Tavola di Porcevera. Mi parve allora che a questo periodo unirsi dovesse quello che seguita: ANTE EIDVS · SEXTILIS · PRIMAS; il quale inciso, meglio ora considerata la cosa, debbo rimettere all'altro articolo, che conclude finalmente la Sentenza minuciana.

Linea 44 in 45. Ante · eidvs · sextilis · primas · sei · qvoi · de · ea · re · iniqvom · videbitvr · esse · ad · nos · adeant · primo · qvoqve · die · et · ab · omnibvs · controversis · it · hono · publ · li. (Ante idus sextiles primas, si cui de ea re iniquum videbitur esse, ad nos adeant primo quoque die; et ab omnibus controversiis iterum honore publico liberabuntur). Osservi il lettore, che io punteggiai il testo come credo che avrebbe dovuto fare l'artefice usando la debita diligenza; e

se altrove nel riferire in capo alle mie note i successivi brani, avendo fatto comunemente lo stesso, non ne diedi esplicito avviso, si fu, perchè non ve n'era speciale bisogno, come in questo brano, ove debbesi tener conto d'ogni apice. Ad ogni modo e per questo tratto, e per qualunque altro bastava aver alle mani, come si ha qui, e poter consultare la mia precisa rappresentazione di quanto e come si trova nel bronzo, ed oltracciò colla giunta delle rispettive mie note che seguono successivamente ai proprii luoghi nel decorso di queste Osservazioni. Ciò premesso per ogni buon fine in via di buona fede che non deve mai patire ecclisse nei ricercatori del vero, cominciamo dal notare un punto importantissimo, che riguarda la materiale incisione. Quell' IT · HONO · PUBL · LI così scritto sul bronzo su occasione di grandi imbrogli, e perchè l'ir fu letto et, e perchè la novità delle sigle mise stranamente in falso i precedenti illustratori. Che debbasi leggere it lo dice abbastanza il bronzo agli occhi dell'osservatore archeologo. Imperocchè, se un colpo di bulino al lato della i verso il T, se la linea orizzontale del r unita all'1, come suol avvenire assai spesso in simili incontri di lettere, ove dovea vedersi la distrazione dell'artefice, potevano mettere in forse qual carattere fosse mai rappresentato in quel sito veduto alla grossa, ma s'altri consideri, che, se là doveva essere una E, l'incisore l'avrebbe compiuta; se consideri inoltre, che leggendosi er in quel contesto, ne va la grammatica, come poi si vedrà: si fa certo, che gli Arbitri vi scrissero nettamente la sigla, in altri documenti comunissima, di itervm. Egli è cosa ben singolare, che dove gli antichi per ovvia cognizione delle formole usitatissime non si prendevano troppa briga della compitezza delle sigle, che le rappresentavano, lasciarono ai posteri la fatica di rintracciarne il significato, dopo interrottane la tradizione. Quanti studi su questo argomento dal Manuzio, dall'Orsato fino ai nostri giorni! Eppure

abbiamo qui ancora una formola in sigle, che non era per anco dilucidata. Veruno scrittore, verun monumento, ch' io mi sappia, ha nulla di somigliante. E non è maraviglia; giacche di questo genere il nostro bronzo è assolutamente unico. D'altra parte troppo si è perduto di scritti antichi di romana giurisprudenza; ove potrebbonsi certo cavare positivi argomenti all'uopo nostro. Dalla rimota legislazione delle XII Tavole fino ai tempi della Sentenza minuciana quante modificazioni nell'esercizio della giurisdizione e nelle formole non avvennero mai nel reggimento di quel popolo, che sopra ogni altro del mondo seppe unico scolpire le leggi, e creare la giurisprudenza! Ciò sia detto per antivenire un dubbio, che facilmente nasce a chi conoscendo, anche profondamente, una disciplina morale, quasi per istinto si tien forte alle cognizioni della scienza al pieno suo sviluppo ed ordine, non badando alle modificazioni sopravvenute per arrivare essa al suo complemento.

Dopo questa non inutile digressione entriamo partitamente all'esame del testo surriferito. Dissi già che l'inciso ante. EIDVS · SEXTILIS · PRIMAS, dee appartenere a questo articolo, perchè il precedente è compiuto; e l'ordine di porre in libertà i prigioni era di rilascio immediato. In tutta la Sentenza, bene esaminata e bene intesa, non v'ha motto, onde possa immaginarsi per parte dei due Comuni litiganti alcuno appello a Roma. La causa evidentemente vi su portata in prima ed unica istanza, perchè di competenza suprema. Altrimenti qui n'era luogo di un cenno. Quella Sentenza adunque mista di autorità di giurisdizione e d'impero doveva essere eseguita immediatamente. E appunto perchè cotale, la romana equità volle includervi questo articolo, che, salvo il disposto relativo alla causa pubblica, gl' individui poi che ne patissero per incidenza detrimento nei loro speciali diritti, lasciasse in integro di far valere utilmente le loro ragioni. E qui non v è appello di sorta, che

come tale non sarebbe potnto cadere, se non che sulla Sentenza della causa pubblica; non v'è appello, perchè son essi stessi gli Arbitri, che concedono ai lesi nuova udienza per conoscere e giudicare delle loro cause private. E ciò indica inoltre, che qui fra noi non era un giusdicente di rilevanza tale da avere o di abituale competenza o potesse avere per delegazione l'uffizio da ciò. Ma a questi ricorsi, cui gli Arbitri invitano i gravati sopraddetti, bisognava un termine perentorio; fu posto a sette mesi, cioè fino al 1.º dell'agosto prossimo; entro il quale intervallo, trascorsa eziandio la stagione incomoda per viaggiare, segnatamente a que' tempi, a Roma, avevano il tempo sufficiente per condursi colà, provvedendosi intanto di buone prove. I Legati delle due parti erano procuratori della causa pubblica senza mandato per avventura ulteriore, e certo senza le necessarie cognizioni universali sui fatti individuali. Chi supponesse, che i medesimi od avvisassero i Giudici stessi, o sollecitassero comechessia questa equissima disposizione, penserebbe cosa non certo improbabile. Un altro argomento, che la riserva dei diritti espressa in questo articolo era a favore d'individui, apparisce dalle parole attentamente considerate della formola, che essendo pubblicata alla presenza dei Legati non può riferirsi a loro, ma dee per fermo riguardare altre persone ed assenti, SEI QVOI (si cui) DE · EA · RE · INIQVOM VIDEBITVE ESSE. Ciò significa patentemente: « Se, in occasione (di questa conclu-» sione) di quella causa, ad alcuno avervi paresse dell'ingiusto » (a suo riguardo), si presentino (quanti fossero in questo " caso) a noi (AD · NOS · ADEANT) quanto prima (PRIMO · " QVOQVE · DIE) ", ma entro il termine fatto buono, innanzi cioè al primo di agosto; passato il quale scade ogni diritto di riclamo, ed ogni fatto passerà in giudicato. Potrebbe forse alcuno obbiettarmi: quella formola (EA · DE · RE) si riferisce ella a tutta la causa, o non piuttosto all'articolo precedente sui

prigioni da liberarsi? Toccammo già sul principio delle presenti Notazioni, che negli atti giuridici la voce res specialmente nel singolare, se il contesto non la determina in modo chiaro altrimenti, vale puramente causa o in processo o sentenziata. Varrone nel 6 Ling. Lat. 5, nota: in actionibus videmus dici, quam rem, sive litem. È formola comune: res judicata. Ulpiano Dig. 45, 29, 3. Diferri oportere rem in tempus ecc. Nella legge Antonia, di cui esiste il bronzo originale, leggiamo: QVOS · THERMESES · MAIORES · PISIDAE · LEIBEROS · SERVOSQVE · BELLO : MITRIDATIS · AMEISERVNT · MAGISTRATVS · PR (oque) MAGISTRATY · QVOIA · DE · EA · RE · IVRIS · DICTIO · QV(oque) DE · EA · RE · IN · IOVS · ADITYM · ERIT · ITA · DE · EA · RE IOVS · DICVNTO · · · · · VTEI · IE(i). EOS · RECVPERARE · POSSINT. Anzi nelle stesse XII Tavole trovasi: REI · SIVE · STLITIS · ARBITROS. E se questo articolo, che qui esaminiamo, avesse relazione al precedente; sarebbono insieme un articolo solo, e la formola saria stata de hac re, non de · EA · RE, la quale seconda formola, dovendo alludere a causa i cui elementi sono in distanza, sta bene nell'indole della lingua latina, ma non istarebbe cosi, se alludesse a cosa immediatamente vicina, com era qui la disposizione sopra i possibili prigionieri.

Ma è tempo ormai di procedere al rimanente di questo fecondo articolo della nostra Sentenza. Detto adunque, che qualunque mai si trovasse leso nei proprii diritti aveva facolta di riclamare in Roma presso gli Arbitri medesimi, purchè ciò fosse eseguito dentro l'assegnato limite di tempo, continuano: ET · AB · OMNIBVS · CONTROVERSIS · IT · HONO · PVBL · LI; che è quanto dire, che da loro saranno con nuovo giudizio composte tutte le controversie, che saranno deferite al loro Tribunale. Qui tutto va piano e regolare. Sostituite invece all' IT un ET; ed io non intendo come possa uscir senso accettabile dall'accozzamento delle voci. Il lodato Serra ci sarà l'esempio del-

l'infelice travaglio durato per farne uscire una qualche cosa. Egli adunque premesso, che alcuni omettono la sigla Li, prosegue: « Ma ella è necessaria all'intelligenza di quel passo, e » mirabilmente conferma quanto i Romani magistrati fosser » lontani dall'orgoglio e dall'indolenza di quelle piccole podestà, » che pretendono infallibili e quasi divine le loro Sentenze ». Come si vede l'autore annulla il necessario diritto delle supreme competenze, che senza pretenderlo esse, debbon essere tenute come se fossero infallibili; e non ammettere una instabilità giudiziaria sul fondo radicale delle sentenze, che nessuna giurisprudenza può supporre, senza che intervenga una restitutio in integrum d'un legislatore. Continua poi il Serra: « Per agevolare i ri-» chiami dal loro giudizio, i fratelli Minucii concederono ai » Ricorrenti nel termine di otto mesi, una generosa esenzione » dall' osservanza delle citazioni forensi, o dall' esercizio dei » magistrati municipali ». Potendo chicchessia far valere presso un tribunale le sue ragioni per mezzo di delegazione o procura, onde ottiene d'essere legittimamente rappresentato, non v'era caso della supposta dispensa dal comparire a citazioni forensi, che altri potessero avere in corso, e dall'esercizio di magistrati; dispensa che non parrebbe d'altra parte fra le attribuzioni autorevoli, che potessero avere gli Arbitri delegati. E senza ciò, vedete imbroglio di senso in tutto questo articolo. Fatta facoltà dagli Arbitri a chiunque avesse ragioni individuali da far valere, il senso naturale porta la promessa di conoscerne e gindicarne; ADEANT · · · · ET · AB · OMNIBVS · CONTROVERSIS · · · · · LI (berabuntur): « Si presentino, cioè, e sarà loro fatta ragione ». Quanto al verbo LIBERO in questo luogo, egli è di formola. Nella legge Papia abbiamo: LIBERABITUR OPERARUM OBLIGATIONE. Cicerone negli Officii: Jure praetorio liberantur. E poi in un giudice che dice: sarete da me liberato dalle controversie, dice insomma che, presane cognizione e giudicatone, le dirimerà.

Quindi è ovvio il senso, che intervenuto nella causa un giudizio, se v'era da ritornarvi sott' altro aspetto, era d'uopo che intervenisse un nuovo giudizio; ed eccolo espresso nelle parole IT(erum) HONO(re) PUBLI(co). Ora mi si potrà domandare, perchè mai il promesso giudizio è egli espresso con formola inaudita presso i giureconsulti, e nei superstiti monumenti? Dissi già quali immense perdite abbiamo fatte di questo genere documenti. Dobbiamo adunque, egli è vero, confessare l'unicità delle sigle di questa formola; ma la filologia ci aiuta potentemente a dichiararla; ed a crescer così questa nuova scoperta alla numerosa serie delle sigle romane già interpretate. Non mi è qui necessario d'entrare largamente nell'origine e nelle fasi, e nello svolgimento del Diritto Romano. Mi bastano pochi cenni per compiere la mia dimostrazione. Ognun sa che i Magistrati remani erano chiamati Honores, specialmente nei tempi più vetusti. Tito Livio, che nell'uso delle frasi e dei vocaboli tanto graziosamente arcaizza, dice (L. IV, II) di T. Quinzio Capitolino: Quinque Consulatus, codem tenore gesti, vitaque omnis consulariter acta, verendum pene ipsum magis, quam Hono-REM faciebant. Cornelio (in Att.): Honores non petiit. Cicerone (in Verr.): Mihi honorem illum..... datum. Cornelio (in Cat.): Honoribus operam dure. Ma a che sto io tessendo una filatessa di esempi? Del significato primitivo di honos ne son gremiti gli scrittori. Il lustro che venne a significare in seguito non è che uno dei soliti traslati di cui sono piene le lingue. Quindi honos, maggiorente; honos lustro qual si attribuisce alle persone locate in autorità; nonos, atto solenne dell'autorità; nonos, rispetto, riverenza alla persona, alla cosa, che ha in sè onore, pregio, sia in senso proprio, sia in senso comunque traslato. Roma aveva Magistrati (Honores) propriamente detti, ed erano dapprima scelti dall'ordine dei Patrizii, ed allora erano tutti, come dicevansi, curuli; aveva degli uffi-

ciali d'ordine inferiore, come suol avvenire degli ordinamenti dei Regni e delle Repubbliche. Quanto all'autorità di giurisdizione, salve alcune supreme attribuzioni riservate al Senato, il Magistrato ordinario a ciò era il Pretore, lo straordinario chi, già sicuramente in alta condizione, dall' Autorità suprema ne aveva speciale delegazione. Honores dunque i detti Magistrati, honores gli atti loro, le loro udienze, i loro giudizii. E prima che la lingua latina assumesse l'aggettivo in arius, e per processo di lingua che va arricchendosi, passando all'uso dell'aggettivo, che forse era honoricus, vennero le formole actus honoricus, res o causa honorica. Allorche poi la Giurisprudenza, si equa e si fiorente in Roma, rammolli lo strictum jus delle XII Tavole, e delle precedenti Leggi regie, che la consuetudine conservava in qualche vigore, divennero necessarie delle novelle norme di giudizii; s'ebber quinci gli Editti dei Pretori, per cui divenne pressochè sinonimo nelle cose civili jus praetorium e jus honorarium, o forse dapprima jus honoricum; perchè derivato dalle norme pubblicate da quell' Honor o Magistrato. Da tutte queste disamine discende per un sodo filologo il vero significato dell' it(erum) hono(re) publ(ico) li(berabuitur); cioè che con atto solenne saranno di nuovo discusse ed appianate tutte le controversie, sulle quali si fa buono il nuovo ricorso agli Arbitri. Debbo ancora, prima di concludere questa nota, su questo brano osservare come ne uscisse il Mommsen; giacche, trattandosi di un luminare della latina archeologia, potrebbe, se alcuno lo consultasse, ciò non riescire a buon servigio per quello studioso del nostro monumento. Egli segue sossopra la scrittura del Ritschl, confessa ivi trovarsi confusione, che vorrebbe, secondo lui, indicare mandato di astenersi da qualunque controversia. Egli sarebbe desiderabile, che il Ritschl ed il Mommsen avesser potuto esaminare cogli occhi proprii, e non avremmo (io ne sono al tutto certo) la

lettura: controvorsisi · thonopubl, quale si trova in autori di tanta diligenza ed autorità; e non avremmo nemmeno nell'isografo del Ritschl, nella linea stessa, in luogo di die lo strano vocabolo bie.

Linea 46 ed ultima. LEG · MOC · OMETICANI · OMETICONI · F · PLAVCVS · PELIANI · PELIONI · F. (Legati Moco Ometicani Ometiconi filius, Plaucus Peliani Pelioni filius). Fino alla pubblicazione de' miei Studi sulla nostra Tavola fu sempre da tutti gli editori ed illustratori del medesimo monumento (lasciata da parte la strana Legge Moconia, che videvi Agostino Giustiniani) letta la prima parte di questa linea: LEG · MOCO · METICANIO · METICONI · F. Così ed anche peggio leggono pure i due illustri sopraccitati archeologi, per essere stati assai mal serviti da coloro, ai quali raccomandarono l'oculare esame del nostro bronzo. Il Ritschl ha nel suo lodato isografo: LEG · MOGO · METICANIO · METICONI · F: e nel resto della linea bene; il Mommsen la riferisce tutta così: « Leg(ati) Mogo · Meticanio · Meticoni · f(ilius), Plaucus Peliani(o) Pelioni f(ilius) ». Tutto l'errore ebbe origine da un guasto sul piano del bronzo dopo l'o di ometicani (1), ed insieme dalla piccolezza, ma

⁽¹⁾ Quando usci alla luce la mia precedente illustrazione preliminare sul nostro monumento, fra i varii annunzii di giornali, nei quali si volle cortesemente far cenno del mio lavoro, ve n'ebbe uno, di cui debbo ora alquanto occuparmi (Corr. Mercant. N.º 51, 4864). L'egregio scrittore di quell' Appendice, N. C. Garoni, che mostra grandissimo amore a questo genere di studi, dopo avermi trattato com molta gentifezza pel complesso di quel mio scritto, dopo aver convenuto meco dell'esattezza de' mici nuovi rilievi, nell'interesse degli studi (e questo scopo è sacrosanto, e di pien diritto) credette bene di esporre alcune sue osservazioni su due luoghi, dei quali uno appunto è questo ometicani, e l'altro è la formola giudiziaria ov'entra il verbo videtura. A questa seconda notazione di lui parmi davere pienamente soddisfatto nel decorso delle mie Osservazioni, laddove io esaminai quelle frasi al loro posto. Quanto allo stacco del primo o del nome Ometicani, egli vorrebbe vederci un fare troppo moderno, vale a dire quel che si usa nei nomi (così li cita egli stesso) O-Connor, O-Counel, O-Donnel. Ed avea pre-

bastantemente visibile, del punto che trovasi dopo la lettera c del nome moc. Quell'incavatura tondeggiante, che pare un punto sgarbato, bene esaminato non è certamente opera di bulino: eppure fu presa per un punto. Non si badò in seguito al punto dopo l'i di ometicani, perchè, veduto l'altro nome peliani, pelioni, si volle trovarvi per un altro verso, ma non vero, una analogia con meticanio meticoni; lasciandovi con tutto ciò quell'o finale del primo nome, perchè l'evidenza vietava disfarsene, e che al Mommsen, per pura coerenza deduttiva, nel secondo nome fece leggere, come se dovesse trovarcisi, pelianio. Ora, come scorge il lettore, rilevata solidamente la vera scrittura che fu incisa sul bronzo, otteniamo perfettamente quell'analogia di derivazione dei due nomi, onde si cognominavano

messo, che nelle antiche favelle celtiche le vocali () ed A prefisse ai nomi proprii non sono parte di essi, ma formano gli articoli il, lo, la. Debbo con tutto il rispetto, che mi piace usato alle persone o benemerite o di buon volere in queste discussioni confessare, ch'io non credo questo assioma, giacche non è aucora provato, che il celtico avesse articoli propriamente detti. Vediamo in fatti com' egli esemplifica il suo assunto: onde O-cciduus, il cadente, il basso; Ovada, il guado, il padule; O-porto, it. porto; A-megio, it. Ameglio, la maremma: A-nao e O-neula, O-negia, it. Oneglia, il seno, il golfo. Lascio stare le ultime quattro voci, che avrebbono esse stesse bisogno d'essere discusse ed esemplificate; quanto all' Occiduus, equivalente di Obciduus dei latini, non ha che fare con articoli celtici, se fossero mai esistiti; l'Ovada non è che alterazione assai rispettivamente moderna di Uada, dal latino Vada; infatti or dicesi volgarmente Guà per l'uso eusemico di aggiungere la lettera G alle voci comincianti in ua, come vediamo in Gualberto da Walpert, in guai da vae, e somiglianti. Il nome poi Oporto è troppo nuovo. E giacchè toccammo sul merito di quest'o', of che si trova in testa a cognomi irlandesi ed altri, dirò che io non credo, che sia articolo nominativo, ma genitivo; quindi in O'Connor non veggo, come il signor Garoni, quella significazione di il signore, o capo dei Connor, ma semplicemente di o de Connor, sottintesovi un titolo, come Conte, Duca o simile, e ne saria l'intero Earl, ovvero Duke of Connor. Così, ben'inteso, in origine; chè nel seguito sarà avvenuto, come fra noi del de, il quale, indicando originalmente nobiltà feudale, venue come segno di nobiltà qualunque affisso a nomi che nulla avevano nè di feudale, nè di nobile.

i Legati. Il genere di appellazione quivi usato viene al tutto nuovo, nè vi si rinviene in antico scrittore o monumento, per quanto io n'abbia fatto lunghissime ricerche, alcuna corrispondenza nè vicina, nè lontana. Pria di tentarne un qualche esame, dirò che il primo prenome rimasto, abbreviato in moc, doveva essere inciso intero moco, come intero è plavevs. L'incisore forse non incise l'o, perchè valicato il guasto notabile, avendo già inciso l'o che doveva esser finale di moco, com'era nella nostra supposizione sulla cera originale, continuò sbadatamente come se quell'o fosse stato il principio di ometicani. Egli è vero che trovasi nelle iscrizioni galliche Moccus, ma noco sa più di ligustico, giacche nel territorio della Parrocchia di S. Cipriano esiste una regione detta forse con guasto di pronuncia, assai facile ad avvenire, Macconesi; e Moconesi, luogo, trovasi tuttora nel Vicariato ecclesiastico di Cicagna. Queste forme aggettivali derivative, a proposito di Moconesi, di cui è pieno il nostro territorio con varia desinenza, secondoche avevano sottinteso un sostantivo singolare o plurale, di questo genere o di quello, ci daranno un qualche lume per indagare la ragione nei nomi ligustici dei nostri Legati. Abbiamo, rechiamone alcuni esempi, Premanico, territorium Premanicum, oppure locus o pagus Premanicus; Palavanico, Moranego, Mezzanego, Mignanego, Nozarego, Viganego, Morego, Larvego, che paion tutti della stessa origine. Abbiamo Lorsica e Senarega, cioè terra Lorsica, terra Senarica. Abbiamo, oltre il detto Moconesi, anche Celanesi, Polanesi, Montanesi, Pannesi, i quali o erano Moconici (sottinteso agri, campi), Celanici, Polanici, Montanici, o come credo più probabile, almeno per alcuni, in femminile plurale, cioè a dire per Moconicae (sottinteso una voce, come terrae o simile). Credo più probabile questa seconda forma, dacche vedo, che gli antichi plurali femminili caddero finalmente in i nella pronuncia vol-

gare, come, per un esempio, Aquae (Statiellae) divenne Acqui. Questa forma aggettiva si vede nella radice di ometicani e di OMETICONI. Un luogo, che la implicita forma aggettiva fa supporre nominato Ometica, od Ometicae, scancellato dopo tanti secoli, era (badi il lettore, che io non assevero, ma congetturo) la patria o la derivazione del primo dei Legati di prenome Mocone. Ometiconi deve notarne il padre con forma egualmente aggettiva d'altra specie. Chi ha esaminato profondamente la latina filologia si è accorto che Cicero, Cato, Scipio e tanti altri cognomi della medesima declinazione sono aggettivi in radice. Non conosciamo per fermo i costumi sulle nomenclature dei nostri rimoti antenati liguri, onde avremmo alcuna luce diretta; ma chi sospettasse, che allora usassero di accennar le persone per soprannome, e desse così nel segno, acconcerebbe le ragioni di queste segnature. La prima adunque sarebbe Mocone di Ometica, figliuolo all' Ometicone, figliuolo del tale, che volgarmente è detto quello di Ometica; mentre il padre chiamandosi per avventura (cosa non infrequente nella storia) col nome stesso di Mocone, come un fatto inteso dalla comune consuetudine, ne tornava pienamente qualificato ai contemporanei. Quadra la stessa teorica all'altro nome, comechè invece di Pelicani, Peliconi siavi di meno la lettera c. Vi apparisce già in uso la seconda fase dell'aggettivazione che nacque da sincope. Quindi al punto di vista di queste congetture il secondo legato, che doveva essere il Genuate, nominavasi Plauco di Pelica, o Pelia, figliuolo al così detto Pelione, o a quel da Pelia. Rileverà certo il lettore, memore del nome di un borgo, all'occaso di Genova, non guari distante, l'affinità, dirò meglio, la medesimezza con questa radice, che ridotta ad indicare un territorio, diventò Pelium, oggi Pegli; e che nella sua anteriore desinenza Pelum sentesi andar di paro con Manicelum, Velum (primitivo di Velia), Ocelum, Vercelum, Staticlum, Internelum, Maselum

(primitivo di Massilia) e così di seguito. Torniamo al nome dei Legati. Quell' oneticani, e quel reliani in gramatica a qual caso devonsì attribuire? Credo al nominativo di forma antica, con desinenza fors ance più o meno ligustica. Il Ritschl ha scoperta una vetusta declinazione, su cui scrisse una dilucidazione, ch' io potei leggere nella insigne Biblioteca Brignole Sale colle altre di quell' egregio Alemanno. Eccone un saggio: nom. Cornelis o Corneli; gen. Corneli; dat. Corneli; acc. Cornelim od anche Corneli ecc. Al romano incisore non erano ignote sicuramente queste desinenze, quindi, se la forma fosse stata anche ligustica, le avrebbe ammesse con maggiore facilità.

E qui sia fine alle Osservazioni e Note, colle quali io mi ingegnai di seguire passo passo il testo del nostro preziosissimo monumento. Quel mio antico disegno di conveniente illustrazione quadripartita, riferito nell' Epistola preliminare allo scritto presente, attesa l'attuale destinazione di questo lavoro, ch' or dovea riunirsi cogli eruditi studi dei miei Colleghi, aveva ad essere necessariamente modificato. Ma io qui nonostante non vo' lasciare alcuna cosa di quello, ch' io prometteva. Come si vede, rivolsi fin qui tutte le mie Note a disvolgere, secondo ogni relazione, quanto costituisce il contesto della Tavola; relazioni filologiche, giuridiche, storiche, topografiche; tutto a porne sott occhio la portata. Si fu dunque il mio intendimento di illuminarne, secondo mi fosse dato, l'intelligenza, dopo averne ottenuta la massima esattezza della lezione, della sintassi, e del cavarne le sicure, o almeno più probabili, significazioni; senza che questa nuova fatica, ch'io dovetti eseguire in assai breve intervallo di tempo, esca contuttociò dal mio primitivo e fondamentale scopo di rilevare cioè dallo stesso documento tutti i dati, che potessero costituire la norma, e quasi dissi, la pietra di paragone per rintracciarne a priori ed accertarne l'applicazione topografica. Se il mio compito non sarà coronato di buon esito,

valgami la buona volontà, e l'essermi fatto di nuovo occasione d'ulteriori studi allo scopo, che pur finalmente esca una qualche luce da un monumento, che da più di tre secoli e mezzo aspettava ancora chi ne desse la buona lettura, e chi s'industriasse a promuovere gli studi per la sua vera intelligenza. Non a caso, nè per leggera vanteria accennai di sopra la brevità del tempo di cui potei disporre per questo scritto; egli è perchè mi serva di seusa dinanzi al mio dotto lettore, se non trovasse ch'abbia fatto abbastanza. Per zelo di far qualche cosa nella illustre Società, che sì bene promuove ed esercita ogni cura e studio per illustrare le cose nostre, io mi sobbarcai. Confesso il vero, non ci voleva certo di meno per indurmi in sanità non vigorosa a scrivere incalzato dalla stampa del Volume III degli Atti del nostro Istituto, che doveva uscire quanto prima alla luce. Ora dopo che avremo ripubblicata qui immediatamente la Riduzione del testo della Tavola nel comune latino e comune lessigrafia, con quelle aggiunte esplicative, che credetti opportune, e quindi il Volgarizzamento: l'una e l'altro ritoccati, ed inoltre divisi a paragrafi coi rispettivi argomenti, per insinuarne sempre meglio l'intelligenza; verremo alla conclusione di questa mia parte ripigliando alcune considerazioni, dando un cenno della topografica applicazione che pare più in armonia cogli elementi sopra discussi; ed eseguiremo, con dar qui eziandio alcune discussioni sulle remotissime nostre antichità, la quarta partizione dell'antico disegno.

SENTENZA DE' MINUCH

sulla controversia tra' Genuati e i Langesi Veturii ridotta alle condizioni ortografiche comuni, in cui si compiono le sigle, e si supplisce quanto può meglio gramaticalmente chiarirla in carattere capillare.

Nota. I numeri segnano gli a capo d'ogni linea dell'originale.

Sententiae prooemium.

Quintus et Marcus fratres Minucii Quinti Filii cognomine Rufi pro Romana Republica iudices arbitri, de controversiis inter ² Genuates et Langenses Veturios, in re praesenti cognoverunt; et coram, inter eos controversias composuerunt: ³ et qua lege Langenses Veturii agrum possiderent, et qua fines fierent dixerunt. Eos fines facere terminosque statui jusserunt.
⁴ Ubi, mensore partibusque praesentibus, ea facta essent, Romam coram venire jusserunt. Romae autem coram sententiam ipsi arbitri ex senatusconsulto dixerunt idibus ³ decembribus, Lucio Caecilio Quinti Filio et Quinto Mucio Quinti Filio Consulibus (an. 637 Urbis conditae).

I.

Agri privati Langensium Veturiorum definitio.

Qua lege ager privatus Castelli Veturiorum Langensium est: quem agrum eos vendere heredemque ⁶ sequi licet; is ager vectigalis non sit.

· II.

Agri privati Langensium Veturiorum fines facti, statutique termini.

Langatium Veturiorum fines agri privati ii sunt: a rivo infimo, qui oritur a fonte in territorio Manicelo, usque ad fluvium ⁷ Edem; ibi terminus stat. Inde lecto fluvio sursum versum, usque in fluvium Lemurim; inde lecto fluvio Lemuri sursum, usque ad rivum Comberaneam; ⁸ inde, lecto rivo Comberanea sursum, usque ad convallem Caeptiemam; ibi termini duo stant hinc inde circum viam Postumiam. Ex eis terminis, peragrata recta ⁹ regione, usque in rivum Vendupalem; a rivo Vendupali usque in fluvium Neviascam; inde deorsum lecto fluvio Neviasca, usque in fluvium Procoberam; inde, ⁴⁰ lecto fluvio Procobera, deorsum usque ad rivum Vinelascam infimum; ibi terminus stat. Inde sursum continuato rivo Vinelasca; ⁴¹ ibi terminus stat propter viam Postumiam. Inde alter trans viam Postumiam terminus stat. Ex eo termino qui stat ⁴² trans viam

Postumiam, peragrata recta regione, usque in fontem, in territorium Manicelum; inde deorsum lecto rivo, qui oritur a fonte in territorio Manicelo, ¹³ usque ad terminum, qui stat ad fluvium Edem.

III

Agri publici Langensium Veturiorum fines reguntur.

Agri publici, quod Veturii Langenses possident, hi fines videntur esse. Ubi confluunt "Edes et Porcobera; ibi terminus stat. Inde, lecto Ede fluvio sursumversum, usque in montem Lemurinum infimum; ibi terminus 45 stat. Inde sursumversum continuato jugo recto in monte Lemurino; ibi terminus stat. Inde sursum, continuato jugo recto Lemurino; ibi terminus 46 stat in monte Procavo. Inde sursum, continuato jugo recto, usque in montem Lemurinum summum; ibi terminus stat. Inde sursum, continuato jugo 17 recto, usque in Castellum, qui vocitatus est Alianus; ibi terminus stat. Inde sursum, continuato jugo recto, usque in montem Iuventionem; ibi terminus 18 stat. Inde sursum, continuato jugo recto, usque in montem Apenninum, qui vocatur Boplo; ibi terminus stat: Inde continuato Apennino (*), jugo recto, 40 usque in montem Tuledonem; ibi terminus stat. Inde deorsum, continuato jugo recto, usque in fluvium Veraglascam, et usque in montem Berigiemam 20 infimum; ibi terminus stat. Inde sursum, continuato jugo recto, usque in montem

^(*) Il testo qui ha: INDE - APENINVM - IVGO - RECTO; quindi s'altri volcase in luogo di continuato APENNINO, leggere PER APENNINVM, starebbe egualmente benc e nel senso e nell'indole della lingua.

Prenicum; ibi terminus stat. Inde deorsum, continuato jugo recto, usque in ²⁴ fluvium Tulelascam; ibi terminus stat. Inde sursum, continuato jugo recto Blustiemelo, usque in montem Claxelum; ibi terminus stat. ²² Inde deorsum, usque in fontem Lebriemelum; ibi terminus stat. Inde, continuato recto rivo Eniseca, usque in fluvium Porcoberam; ibi terminus stat. ²³ Inde deorsum. usque in fluvium Porcoberam eo loci, ubi confluunt fluvii Edes et Porcobera; ibi terminus stat.

IV.

De eodem agro judicii formula.

Quem agrum publicum ²⁴ judicamus esse. Eum agrum Castellanos Langenses Veturios possidere fruique videtur oportere.

V.

Agro Veturii Langenses adjudicatione aucti judicatione vectigalem pecuniam dent Genuatibus.

Pro eo agro vectigal Langenses ²⁵ Veturii in publicum Genuam dent in annos singulos Victoriatos nummos CCCC.

VI.

Aliae satisfaciendi Genuensibus jubentur rationes.

Si Langenses Veturii eam pecuniam non dabunt, neque aliter satis 26 facient arbitratu Genuatium, nisi tamen id eveniat. quod per Genuenses mora non fiat, quo secius eam pe-

cuniam accipiant, tum, pro vectigali pecunia, quod in eo agro publico ²⁷ natum erit, frumenti partem vigesimam, vini autem partem sextam Langenses Veturii in publicum Genuam dare debeant ²⁸ in annos singulos.

VII.

Ante litem contestatam in co agro publico privatorum possessionis ratihabilio.

Qui intra eos eiusdem agri publici fines agrum private colendum possidet, Genuas aut Langensis Veturius ille sit, quicumque eorum, Genuatium Langensiumve, possedit kalendis sextilibus. Lucio Caecilio ²⁹ et Quinto Mucio Consulibus, eos ita possidere colereque liceat.

VIII.

li tamen possessores justum vectigal pendant.

Eousque possidebunt, vectigal Veturiis Langensibus pro portione, quam possident coluntque, dent ita, uti dabunt ceteri 30 Langenses Veturii, quicamque corum in co agro publico agrum colendum possidebunt fruenturque.

IX.

Nemo de cetero possideat in eo agro publico nisi de Langensium Veturiorum sententia.

Praeterea in eo agro ne quis possideat, nisi de majoris partis ³¹ Langensium Veturiorum sententia, dummodo is non alium intromittat in agrum ipsum, nisi Genuatem aut Lan-

gensem Veturium, colendi causa. Quicumque eorum (ex eis nimirum) 12 de majoris partis Langensium Veturiorum sententia ita possidere non parebit, is eum agrum nec habeat, nec fruatur.

X.

Agri publici partis compascuae Genuatibus Langensibusque Veturiis communis usus.

Qui ³³ ager (*) autem ex eo agro publico compascuus erit in eo agro quo minus pecus pascere Genuates, Veturiosque Langenses liceat ita, ut licet in cetero agro ³⁴ Genuati compascuo ne quis prohibeat neve quis pascentibus vim faciat; neve prohibeat quo minus ex eo agro Genuates Veturiique Langenses ligna, materiamve ³⁵ sumant, utanturque.

XI.

Langensibus Veturiis primus vectigalis annus incipit a proximis post latam sententiam kalendis.

Vectigal anni primi kalendis januariis secundis (anni scilicet U. C. 639) Veturii Langenses in publicum Genuam dare debeant. Quod ante kalendas januarias primas (anni 638)

^(*) In questo articolo della Sentenza, per mera ragione di nesso giuridico, venne capovolta la costruzione del periodo; perchè quanto qui si dice dell' agro compascuo in ispecie nol facesse supporre distinto di particolare confine dall' agro pubblico in genere. A questo il paragrafo quei agra sentesi collegato come specie alla serie delle disposizioni, che gli Arbitri vanno sentenziando sull'agro pubblico de' Langesi Veturij. Poniamo qui l'ordinamento di questo paragrafo qual sarebbe, se non avesse dovuto indicarne la legatura con quel che precede: « Ne quis prohibeat, neve quis vim faciat, quo minus Genuates, Veturiosque pecus pascere, liceat ita, ut in cetero agro compascuo genuati, in co agro qui compascuos (langas veturius) ager crit ».

Veturii Langenses fruiti sunt, eruntque, ex eo vectigal inviti dare non debeant.

XII.

Pratorum, quae in compascuis Langensium Veturiorum aliorumque finitimorum sit usus tantummodo ex annua usucapione possidentibus.

Prata quae privatorum industria ex agris compascuis fuerunt proxima faenisecio, Lucio Caecilio et Quinto Mucio Consulibus (anno videlicet U. C. 637, ante Chr. 417, seu praesenti), in agro publico, quem Veturii Langenses 38 possident et quem possident Odiates, et quem Dectunini, et quem Cavaturini, et quem Mentovini (populi fortasse finitimi) possident, ea prata, inquimus 39 invitis Langensibus Veturiis, et invitis Odiatibus, et Dectuninis, et Cavaturinis, et Mentovinis, quem quisque eorum agrum ex eis agris publicis compascuis singillatim 40 possidebit, habeant ita, ut invitis eis possessoribus, ne quis secet, neve pascat, neve fruatur.

XIII.

Quae in agro publico compascuo sunt, pratorum modus ne augeatur; loco mutari queant.

Si Langenses Veturii, aut Odiates, aut Dectunini, aut Cavaturini, ⁴¹ aut Mentovini mallent in eo agro singulorum populorum publico alia prata immittere, defendere (servare sci-licet), secare, id uti facere eis liceat iudicamus, dummodo non ampliorem ⁴² modum (id est mensuram) pratorum habeant, quam proxima aestate habuerunt, fruitique sunt.

XIV.

Si qui Langenses Veturii sunt in vinculis cos illico Genuenses liberanto.

Verumtamen quoad Veturios Langenses, qui controversiae Genuensium (scilicet ex Genuensium vi) ob injurias judicati, aut damnati sunt, si quis eorum in vinculis ob eas res est, eos omnes solvi, mitti, liberarique per Genuenses videtur oportere.

XV.

Privatorum jura reservata: eis Romam Arbitros adire concessum, alioque judicio, re cognita, eae omnes controversiae dirimentur.

Ante idus sextiles primas (anni videlicet sequentis), si cui de ea re (per hanc nostram sententiam) 45 iniquum sibi videbitur esse aliquid, ad nos arbitros adeant omnes, quibus videbitur ita, primo quoque die eis licebit, et ab omnibus controversiis iterum honore publico, (alio scilicet honorario iudicio) liberabuntur.

XVI.

Utriusque partis, Langensis Veturiae et Genuatis procuratores, qui rem agitaturi Romam accesserant, Romae in honore (judicio) publico sententiae subscribunt.

Legati Moco Ometicani Ometiconi Filius, Plaucus Peliani Pelioni Filius.

SENTENZA DE' MINUCH

sulla lite fra i Veturii Langesi ed i Genuati volgarizzata, in cui tutto ciò, ch' è espresso o per intero o per sigle, si pone in carattere tondo, ed i supplementi esplicativi in corsivo.

PREAMBOLO DELLA SENTENZA

Arbitri, Causa, Parti litiganti, Procedura, Mandati giudiziali, Delegazione del Senato Romano, Data.

Quinto e Marco fratelli Minucii figliuoli di Quinto di cognome Rufi giudici arbitri per la Repubblica Romana sulle controversie, le quali vertevano fra i Genuati o Genovesi ed i Langesi Veturii, conobbero della causa sopra luogo; di presenza infra loro composero le controversie; e con quali condizioni i Langesi Veturii possedessero il territorio, e come si ordinassero i confini sentenziarono; mandarono stabilirsi que' confini e piantarsene i termini. Fatte sul luogo tai cose, ingiunsero dover essi portarsi a Roma di persona. In Roma poi gli arbitri stessi per autorità di Senatusconsulto, presenti le parti, pubblica-

rono la sentenza ai 13 di decembre dell'anno quando erano Consoli Lucio Cecilio figliuolo di Quinto, e Quinto Muzio figliuolo di Quinto (cioè l'anno di Roma 637, avanti Cristo 117).

I.

Definizione dell'agro privato libero dei Langesi Veturii.

Dissero come e quale si è il territorio privato del Castello dei Veturii Langesi; il quale territorio egli possono vendere (alienare), e può essere trapassato all'erede: questo territorio inoltre non sia gravato d'alcuna prestazione o censo.

11.

Determinazione del detto agro privato, ambito de' suoi confini, termini fattivi stabilire.

I confini del privato territorio dei Langesi Veturii son questi. Dall' ingiù del rivo, che fa capo dal fonte esistente nel territorio Manicello presso al fiume Ede; là sorge un termine. Quinci per lo fiume Ede all' insù fin al fiume Lemuri; quinci per lo fiume Lemuri all' insù fino al rivo Comberanea; quinci per lo rivo Comberanea allo insù fin alla convalle Ceziema; colà sorgono due termini quinci e quindi allato alla via Postumia. Da que' termini movendo per dirittura di terreno nel rivo Vendupale, e

da questo rivo Vendupale fin nel fiume Neviasca; quinci dando giù pel fiume Neviasca fino nel fiume Procobera; quinci per lo fiume Procobera all'ingiù fino alla foce del rivo Vinelasca; la sorge un termine. Quinci in su lungo il rivo Vinelasca; là sorge un termine allato alla via Postumia. Quinci un altro termine sorge, valicata la via Postumia, per dirittura di terreno fin nel fonte nel territorio Manicello fino a quel termine sopraddetto che sta dal fiume Ede.

III.

Confini e termini stabiliti dell'agro pubblico del Comune dei Langesi Veturii.

Del territorio pubblico, quanto ne posseggono i Langesi Veturii, cotali consta essere i confini. Dove confluiscono l'Ede e la Porcobera, là sorge un termine. Quinci lungo il fiume Ede all'insù fin nel monte Lemurino appiè, là sorge un termine. Quinci di cresta continuata all'insù sul monte Lemurino, là sorge un termine. Quinci allo insù di cresta continuata sul Lemurino, là sorge un termine in sul monte Procavo. Quinci all'insù per seguitata cresta fin nel monte Lemurino al vertice, là sorge un termine. Quinci all'insù di cresta continuata fin nel Castello, che si disse Aliano, là sorge un termine. Quinci pur all'insù di seguitata cresta fin nel monte Giovenzione, là sorge un termine. Quinci eziandio di seguitata cresta all'insù fin nel monte Appennino, che si nomina Boplone, là sorge un termine. Quinci seguitato l'Appennino per

cresta fin nel monte Tuledone, là sorge un termine. Quinci all'ingiù di cresta continuata fin nel fiume Veraglasca, e, proseguendo, fino nel monte Berigiema appiè, là sorge un termine. Quinci all'insù parimente di cresta fin nel monte Prenico, là sorge un termine. Quinci allo ingiù così di cresta fin nel fiume Tulelasca, là sorge un termine. Quinci all'insù di cresta equalmente pel Blustiemello fin nel monte Classello, là sorge un termine. Quinci all'ingiù fin nel fonte Lebriemello, là sorge un termine. Quinci lungo il rivo Eniseca fin nel fiume Porcobera, là sorge un termine. Quinci all'ingiù fin nel fiume Porcobera, là sorge un termine. Quinci all'ingiù fin nel fiume Porcobera, là sorge il termine sopraddetto.

IV.

Formola del giudizio sull'agro stesso,

Il quale territorio noi sentenziamo esser pubblico. Tutto questo territorio apparisce dover essere di possesso e di godimento dei Castellani Langesi Veturii.

V.

Su questo toro agro pubblico paghino a Genova censo per confini rettificati in loro aumento i Langesi Veturii.

I Langesi Veturii diano nel pubblico di Genova per questo territorio ogni anno quattrocento vittoriati.

VI.

O per altro modo soddisfacciano ai Genovesi i Langesi Veturii.

Se i Langesi Veturii non isborseranno quel danaro, nè daranno altra equivalente satisfazione conforme al beneplacito de' Genuati, e caso che da parte de' Genovesi non s' interponga mora altrimenti dall' accettare quel danaro, allora la stabilita prestazione si compensi in tal guisa: di tutto ciò, che in quel territorio pubblico fia maturato, di framento debbano dare nel pubblico di Genova la vigesima parte per ogni anno, e di vino la sesta

VII.

Si ratifica il possesso di coloro che già l'avevano pria che la lite fosse introdotta, sia il possessore Genuate, sia Langese Veturio.

Chiunque entro a questi confini del medesimo territorio pubblico possegga a coltura privata un qualche pezzo, sia egli un Genuate od un Langese Veturio, chi di costoro, Genuati o Langesi Veturii, possedette già dal primo d'agosto dell'anno consolare dei Consoli Lucio Cecilio e Quinto Muzio (ch'è l'anno stesso della sentenza) abbian essi licenza di così possedere e coltivare.

VIII.

Nondimeno pel detto godimento ratificato debbono i possessori, o Gennati, o Veturii, dare il giusto censo al proprietario, cioè al Pubblico Langese Veturio.

Finch' eglino possederanno così, ne paghino un censo ai Langesi Veturii (cioè al pubblico loro) giusta la porzione, ch' ei ne posseggono e coltivano così privatamente, a quella misura, secondo cui pagherannolo i restanti Langesi Veturii, chiunque d'essi in questo pubblico territorio si avranno un qualche pezzo a privata coltura in possesso e godimento.

IX.

Quincinnanzi in quell'agro pubblico niun possegga se non per concessione del Comune Langese Veturio a maggioranza di suffragi.

Oltracciò in questo territorio pubblico alcuno così non possegga, se non che in seguito a concessione deliberata dalla maggior parte de' Langesi Veturii, e colla condizione, purchè il possessore non intruda in quel pezzo ch' egli tiene; per cagion di coltura, altra persona che un Genuate od un Langese Veturio. E chiunque infra costoro non si chiarirà così possessore legittimo, in se-

guito a concessione deliberata dalla maggior parte dei Langesi Veturii, egli non s'abbia nè goda brano di terra.

X.

Il compascuo o le comunaglie nell'agro pubblico sia di egual uso ai Genuati ed ai Langesi Veturii.

In quanto poi al territorio (*) che sarà di comune pastura, in quel territorio sia concesso del pari di pascere le loro greggie e ai Genuati ed ai Langesi Veturii, in quella guisa che si concede nel rimanente territorio Genovese di comune pastura: altri non impedisca la libera pastura, nè ai pasturanti faccia alcuna violenza; nè altrimenti impedisca, che da quel territorio i Genuati, ed i Langesi Veturii tolgano legna o materiali, e se ne servano.

XI.

Comincerà a decorrere sui Langesi Veturii il censo verso Genova dal prossimo primo gennaio dopo la data sentenza, niun obbligo per lo innanzi di quel di.

La prestazione dell'anno primo (cioè la prima prestazione) debbano sborsarla i Veturii Langesi nel pubblico

^(*) Acconciai il volgarizzamento in questo luogo più all'ordine giuridico, che non al gramaticale. Si veda la nota che nella Riduzione latina corrisponde allo stesso numero di paragrafo.

di Genova l'altro primo di gennaio (cioè quello che seguirà dopo questo prossimo gennaio, vale a dire quello dell'anno di Roma 639, nel quale sarà maturato l'anno primo del debito della stabilita prestazione di compenso). In quanto a ciò che goderono e godranno i Veturii Langesi nell'intervallo avanti il primo del vicino gennaio (dell'anno di Roma 638), di quello non abbiano punto obbligazione di dare alcun censo od alcuna prestazione loro malgrado.

XII.

Ritengano il godimento dei prati nell' agro compascuo dei Langesi Veturii e d'altri popoli vicini quelli ch'hanno in proprio favore l'annuale usucapione.

I prati che mentr' erano Consoli Lucio Cecilio, e Quinto Muzio (cioè nell' anno di Roma 637, vale a dire l' anno stesso della sentenza) furono prossimi alla segatura del fieno nel territorio pubblico, che posseggono i Veturii Langesi, ed in quello che posseggono i Dettunini, ed in quello che posseggono i Cavaturini, ed in quello che posseggono i Mentovini (tutti popoli per avventura limitrofi), quei prati, diciamo, contro la volontà dei Langesi Veturii, e degli Odiati rispettivamente, e dei Dettunini, e dei Cavaturini, e dei Mentovini non sien tocchi, sicchè quel tratto del rispettivo pubblico territorio, ch' altri personalmente possederà, tutti se l'abbiano in modo che, loro malgrado, nessun vi seghi, nè vi pasturi, nè lo goda comechessia.

XIII.

Dei prati ora esistenti nel compascuo dell'agro-pubblico non si cresca la quantità; sia lecito nondimeno mutarne il luogo.

Se i Langesi Veturii, o gli Odiati, o i Dettunini, o i Cavaturini, o i Mentovini preferissero d'acconciare altri prati, tenerli in essere, e segarli in quel rispettivo loro pubblico territorio, sia in loro balia di così fare, purchè non acquistino per ciò più estesa quantità di praterie ch'ei non avevano e non godevano nella prossima state.

XIV.

Se alcun mai de Langesi Veturii fosse prigione i Genovesi debbono liberarli quanto prima.

Riguardo poi a i Veturii Langesi, i quali per li trascorsi, occasionati dall' ardore della controversia de' Genovesi, son giudicati, o furono condannati, se alcun di loro per cotali ragioni è sostenuto in carcere, egli è chiaro doversi dai Genovesi essi tutti sciorre, dimettere e liberare.

XV.

Si riservano i diritti privati, concedesi ai lesi nuova udienza in Roma presso gli Arbitri; e con altro solenne giudizio sarà loro fatta ragione.

Innanzi al primo venturo di 13 d'agosto (cioè del-l'anno immediato seguente, di Roma 638, avanti Cristo 116; che è quanto a dire: entro otto mesi dalla data del presente giudizio), se mai per questa nostra sentenza in tal causa ad alcuno parrà tornargli fatto contro ragione alcunchè, a noi arbitri sopraddetti ei si presentino tutti quanti, cui sembrerà così, quanto prima, ed eglino, istituito di nuovo per essi un giudizio di onor pubblico (cioè d'autorità onoraria), saranno liberati da ogni controversia ulteriore.

XVI.

I procuratori delle due parti, il Langese Veturio ed il Genuate, mandati a Roma per trattare la causa al pubblico giudizio nel tribunale degli Arbitri, soscrivono alla sentenza pronunciata.

l legati Mocone Ometicano figliuolo ad Ometicone, e Plauco Peliano figliuolo a Pelione.

APPENDICE

1. Alcune storiche, politiche, critiche rilevanze. — Langesi e Veturii è lo stesso popolo. Questo punto, ora riconosciuto dal Mommsen, non fu rilevato nemmeno dal Rudorff (*). Egli si fermò al passo, ov entrarono l'Oderico, ed in parte il Serra, di unione politica fra duc diverse tribù. Accetta e svolge l'opinione della sovreminenza di Genova, cui la Sentenza non porta, e cui non abbiamo da poter ricavare altronde autorevolmente. L'Oderico (**) esitò dapprima; ma l'idea preconcetta ve lo trascinò, chiamandosi in ajuto Strabone, perche disse Genova emporio; ajuto, a dir vero secondo me, di testimonio tardivo: e che d'altra parte non conclude. Può esservi un miluogo in commercio, senza che sia questo perciò in politica. In questa opinione di Genova a capo politico trovo ancora il profondo e benemerito archeologo Mommsen (***), che pure osserva che Arbitri.... tuentur ius Castellanorum; che i nostri Liguri erano già ab antiquo sotto i Romani; che nella Cisalpina non v'era Proconsole, regebaturque ea regio una cum Italia a magistratibus urbanis. Osservazione notabile per annullare ogni idea di appello anco sotto questa considerazione. Vide bene il Rudorff (****) rifiutando il concetto di compromesso in questa causa. Vide bene, a mio giudizio, ove non ammette distinzione di confini all'agro compascuo, ma esamina eruditamente tre sorte

(**) Oderico MSS. An Veituriorum Castellum Genuae adtributum erat?
(***) Mommsen Corp. Inscr.: Genua... in umicitia Romanorum jam bello Hannibalico apparet ex Livio... Tum Langensium Vituriorum, cum Odiatium etc (castella) reipublicae Genuensium altributa esse, et de Castellanis illis ius dictum esse Genuae ex sententia intellegitur. Il che non pare.

(****) Rudorff: Sciendum est non ex compromisso sumlos, sed a Senatu datos Minucios titigantibus arbitros. — Mihi autem ager ille (publicus) in sinistra, orientalique parte (Porciferae) fuisse videtur.

^(*) Ecco le parole del Rudors, Genuensium qui nunc sunt ore Langatium Castellum Langasco, Vituriorum N. S. della Vittoria vocitari ab Hieronymo Serra relatum est.... Langenses Viturios conjunctam rempublicam habuisse docui.... Conjuncta utriusque appellatio non duas, sed eamdem significat universitatem. Non tocca del nominativo Verturis. Si lascia ire dietro alla vecchia opinione e vi rincarisce: Genuae tamquam vici attributa erant, a Genuensibus agrum habebant, ab iisdem jura petebant, codem vectigalia dabant.

d'agro pubblico, che sono: Cultus ager, Compascua, Prata. E mi persuado eziandio aver egli veduto bene, quando per l'agro privato designa il ponente, e pel pubblico la parte orientale della valle. Mi dimorai alcun poco sulla dotta Dissertazione del Rudorst, che svolse più di proposito la parte legale, perch'egli è il solo finora dei trattatori exprofesso sul nostro Bronzo, che meriti speciale riguardo, malgrado i difetti, per cui, mancando lui di migliori espedienti, non diè talora nel segno. Siccome avvenne ove parla de legibus agro publico dictis. Sull'ammesso concetto di genuate preminenza giuridica, che dovria essere stata allora conquistatrice alla romana, vale a dire di aver multato, dopo la vittoria, il popolo resistente dell'agro loro, fa supporre per parte di Genova un'assegnazione di terreni, che non ha sodo argomento; e vi applica la massima: agrum possidere tantum fructus tollendi causa, et praestandi vectigalis conditione concessum est. I Minucii eran Giudici, non conquistatori, la Sentenza non accenna punto ad assegnazione d'agro, quella prestazione (vectigal), che vi si nota, nasce colla stessa Sentenza; ivi quell'agro si giudica espressamente appartenere ai Langesi Veturii, come si allude a un altro, che dicesi Genuate. Che se il possidere messo in antitesi con dominio pieno riducesi allora a dire usufrutto, quando poi si pone altrimenti, include proprietà, dominio. E la Sentenza istessa anche dopo un chiaro giudizio, si spiega pur chiaro nella formola: possidere favique. L'agro è giudicato loro, n'hanno l'amministrazione, ne concedono brani a censo, ne riscuotono le rendite. Qui mi par che vedasi nettamente l'usus auctoritas, sebbene in senso collettivo qual di pubblico territorio.

Abbiamo inoltre pel nostro Bronzo una conferma dell'antico dominio romano fra noi, e dell'esistenza d'una via Postumia lungo la valle, che fa rimontare positivamente quel dominio a tempi remoti. Perocchè a casa altrui non si fanno lavori stabili e giganteschi, quali dovean essere allora i lunghi tratti di pubblica via per monti, e luoghi assai disacconci. Quinci pure derivasi la notizia della coesistenza nominativa di altri convicini popoli liguri; senza ciò, appena sapremmo poco più che il nome di Genova. Dal nostro documento non si deriva nulladimeno unità politica, giudiziaria, amministrativa nel popolo Genuate. Niun cenno, silenzio perfetto del Bronzo fa troppo grave argomento in contrario. Tutto collima a vedervi altrettanti Fori romani, dipendenti dai magistrati urbani. Sotto qual titolo non diremo. Di Municipio, di Presettura, di Foro, di Conciliabolo, o di Colonia? Così nomina i luoghi di romana sudditanza la legge Mamilia; la quale ci fa sapere che dai romani si costituivano dei Publica con titoli somiglianti. Rispetto alle Colonie o eran dedotte, o potevano forse anche essere dichiarate tali, allorche, invece dell' agrum assi-

gnatum, datum, si verificava il redditum suum.

II. RILIEVI GIURIDICI. — L'VIII delle XII Tavole, come pervenne a noi, dice: SI · IVRGANT · ADFINES · FINIBVS · REGVNDIS · PRAETOR · ARBITBOS · тиз - Adicito; la legge Mamilia, che fu rogata anni 48 prima del nostro Bronzo, non dà, testimonio Cicerone (De Leg. l. 1.), che un arbitro solo. I nostri Minucii eran due, il terzo era il Mensore, ch'era sempre richiesto in cause simili, e che, se non era equiparato ai magistrati d'ordine superiore, era pur soggetto di rilevanza. Aggeno Urbico qualifica il suo intervento, come judicandi officium; ed un Mensore era talora scelto a giudice nelle cause private. Cicerone (loc. cit.), benchè in metafora, allude ai giudizii di tre arbitri, senza cenno, che dopo la Mamilia sieno stati aboliti. Pare adunque che per le cause pubbliche desser norma le XII Tavole, e per le private comunemente la legge Mamilia, che è quanto dire, ove la competenza era Senatoria, per Senatusconsulto si usava la procedura antica e più solenne; ov'era pretoria, per decreto pretorio praticavasi la posteriore; nel quale ultimo caso l'Arbitro col Mensore potevan bene chiamarsi dvynviri finibys regyndis. Fatto dai Langesi Veturii il ricorso al Senato Romano contro Genova, che per avventura usò la forza, cui resistettero quelli violentemente, e contestata la lite, furon designati gli Arbitri col Mensore, si recarono tutti e tre sul luogo, invece di recarvisi, come solea talora avvenire, il solo Mensore; iniziato il processo, ed in Roma continuato, governati nel frattempo i confini, gli arbitri sedenti pro tribunali coll' autorità del Senatusconsulto pubblicarono la nostra Sentenza innanzi ai due procuratori delle parti, cui avevano ordinato di recarsi colà. Senza il nostro Bronzo nulla avremmo di così bene specificato. E riguardo alla descrizione del confine, non avremmo l'unico esempio della pratica applicazione di ciò che ci notifica un Gromatico (Lachmann cit. pag. 163): Invenimus saepe in publicis instrumentis significanter descripta territoria; vocabulis enim aliquorum locorum comprehensis incipiunt ambire territoria. V hanno altri importantissimi rilievi, che per brevità debbo qui omettere, e de quali non pochi il lettore potrà derivare dal seguito delle mie Note al testo della Tavola.

HI. Dati ed argomenti di topica applicazione degli ambiti dei confini.

— Tutto persuade essere stato il Castello Langese Veturio entro dell' attuale distretto, ov' è Langasco. Ivi è pur d'uopo trovarvi all'intorno il suo vetusto agro privato, conciossiacchè le famiglie proprietarie, anche senza tener conto delle notizie dei Gromatici, essendo le maggiorenti in un popolo agricola, non si dilunghino certo dalla comoda cura dei loro fondi. L'aggruppamento civile d'uomini, che abbiansi occupato, od a cui sia stato distribuito un terreno, in quell'agro vi stabilisce il suo centro, il suo Foro, il suo Castello. — Vedemmo la via Postumia tagliare nell'ambito due volte il confine privato, quella via perciò lo percorreva. Niun cenno al contrario, che


ne fosse tocco l'agro pubblico. Eppure come oggetto precipuo della lite, e come tema della Sentenza, se vi transitava la via, dovevasi rilevare. Porre termini in siti a pubblica vista era spediente troppo opportuno alla loro notorietà, ed a rendere men facile, che altri gli abbattesse o smovesse. Era senza dubbio quello il luogo più da ciò. Dunque per dove passava la Postumia non v'era un lembo dell'agro pubblico. Era quindi quest' agro da un lato; e certo da quello, che per qualche tratto riguardava i limitrofi Genuati. Sia per occupazione, sia per divisione assegnata, la parte migliore d'un territorio contiene il privato, la montuosa e men coltivabile l'agro pubblico. Ora dai confluenti Verde e Secca all'insù la parte naturalmente migliore è a dritta o all'occaso della Porcevera, mentre nell'alto e nella sinistra siamo quasi sempre sul montuoso. E di meno cotale un poco trovi appunto ov'è il Langasco. Varie strade crearono i secoli lungo la valle; nessuna conserva indubitati residui di romana costruzione. Qual è dunque la Postumia? Il Postumio, che primo l'aperse o non usò quei metodi, o se ne obliterarono le tracce. Di quella strada se ne saranno conservati alla meglio quei tratti che le convenienze locali esigevano. Postumio certamente, secondo l'uso militare, tennesi ai monti; nè mi pare probabile, che egli ne lasciasse fuori i Langesi Veturii. Tutto spira nei Romani un interesse per questi luoghi. D'altra parte se la Postumia prendeva le mosse da Genova; ove di Genova era il nucleo a quei tempi? Sappiamo che, in ispecie nella nostra Liguria, le civili aggregazioni al mare non furono le primitive. I concetti attuali dei luoghi nuocono grandemente all'estimazione delle loro remote condizioni. Il vivere, come solevano, in capanne od in case di legno (e ciò venne usato fra noi anche tardi nel medio evo) spiega fra noi l'assoluta mancanza di antichi ruderi. Per tutto questo egli è chiaro non potersi determinare la prima Postumia se non che dall'esito complessivo degli altri dati del Bronzo.


Ora, prima ch' io vada innanzi, è d'uopo di qui premettere una osservazione. Dopo tutti gli elementi, che coll'aiuto dei Gromatici io svolsi, derivati dal testo dell'epigrafe, ond'esce, se non m'inganno, una si precisa determinazione a priori, per cui, tenuto conto delle possibili immutazioni locali, ogni tratto di confine viene descritto siffattamente da rilevarne le condizioni anche pria di vederli, saria di assoluta necessità una Mappa dell'alta Porcevera di fattura specialissima. Di Carte ve n'ha molte, assai ne vidi e ne possiedo, ma niuna trovai finora da ciò. Vuolsi cotale, che rappresenti con estrema esattezza tutti i corsi delle acque, grandi e piccoli, i fonti, e gli andari delle schiene od acquapendenti dei monti e dei colli. Tanto meglio s'ella fosse in rilievo. E con questa sott'occhio, se troppo io non presumo, sgomitolandovi il dato bandolo, credo che dir si potrà sodamente, almeno nel più dei luoghi: Qui era il tal sito, il tal



Questa Mappa è porzione d'altra maggiore, che sa parte degli Atti stessi, procurata dal chiarissimo Desimoni, copia sossopra di quella detta dello Stato Maggiore. Come Carta fisica cosi l'accetto, facendone mio pro, qual fondo. Con rossa tinta indico la superficie dell'agro privato, secondo pare a me; noto ai propri luoghi gli antichi nomi in antico e disadorno carattere. Chi lesse questa mia Trattazione avrà scorto, ch'io rivolsi onninamente il commento del testo a cavarne quanto era possibile di dati a priori. - Proseguendone la compilazione e la stampa, moltiplicai le ricerche di locali Cadastri; e l'indefessa mia brama ebbe alla fine una qualche satisfazione. Trovai; ed ebbi conferma a favore delle precedenti mie deduzioni. Un po tardi, è vero, ma pur in tempo da farne capitale in un meglio specificato articolo dell'Appendice. Oltracció n'ebbi spinta ad una perlustrazione, la quale dà luogo appunto a questa Mappa. Se vidi nei luoghi di belle conferme vidi pure difficoltà, ma tali, che sono sciolte pienamente dal lasso di venti secoli. — L'esame geologico mostra, che la Verde superiore e il Ricò dovevano confluire più in alto, che il Rivo di Marceno dovea aver la foce più al basso, come notano alcune Carte; corre per dirupi qua e là prodotti da sterramenti; quindi facili mutazioni di letto. Presso N. S. dell' Orto vidi il fonte; non però si notabil ora, come erami stato detto. Esaminai la costiera da S. Biagio a Marceno; ell'è tale, che in tempi remoti, perciò in migliori condizioni, poteva esser atta a via romana militare; e di comoda via avvene ancora abbastanza di buoni tratti. - Queste cose premesse; ecco l'ambito dell'agro privato e i termini, secondo me. Appiè del rivo dal Fonte in Manicelo (Marceno) presso l'ede (Verde inferiore); termine 1.º = Corso all'insù il resto dell'ede, il Lemyri (Ricò e Riasso), il rivo comberanea nella convalle Caeptiema (Quatteiza) presso la via postuma (via della Bocchetta); term. 2.º = Al di là della stessa postumia; term. 3.º = Presa la linea dei termini, entrato e corso in giù il vinov-PALE (Recræsi e parte d'Iso fino a S. Stefano di Larvego, ove rimase il nome di Chindopello), corsa la NEVIASCA (Verde superiore), trapassato l'ene fin dopo la confluenza della por-COBERA (Secca), corso quel tratto della PROCOBERA (Porcevera) fino all'angolo del rivo VINELASCA (Fossato di S. Biagio); termine 4.º = Correndo a ritroso la vinelasca all'incontro della via postymia; termine 5.º == Valicata la stessa via, ove essa accenna di prendere lungo il lato occidentale della vetta; termine 6.º = Seguita a confine la via fino in Marceno al detto fonte; e di là il rivo sino all'ede, ove è il primo nominato termine. Notisi che i termini, in ispecie, pubblici avevano epigrafi, che dicevano ov'era da trovarsi il successivo cippo. Con ciò tutto si rende più ovvio. Io, più fermo per la parte superiore, non presumo di dichiarare impossibile per l'inferiore un'altra ipotesi eziandio ragionevole. Rispetto all'agro pubblico osservo qui soltanto, che il monte che da Isoverde va in Cravasco, or detto per istrana guastalura Carlo, nei Cadastri è detto Cavo, onde credo venir Cavasco alterato in Cravasco. Avremo dunque a lui di contro il Monte PRO CAVVS parte del LEMVRINO, che bagna le sue falde nell'alto LEMYRI O RIASSO.

Tip. e Lit. Pellas,





monte, là era il tal fiume, il tal rivo. Potria bene a ciò supplire un escursione minutissima e generale su tutta la superficie in esame; ma costerebbe, come l'intendo io, un assai lungo tempo ed un grave travaglio, cui da molti anni io non potei mai sobbarcarmi. Il che ad ogni modo anche fatto da un illustratore, servirebbe a lui; ma non per dimostrare ad altri la cosa, dovendo in quel caso i lettori rimettersi quasi sempre alle sue conclusioni di fatto, che potrebbono con quel mezzo per sè stessi agevolmente verificare. Spero che lo zelo del nostro Istituto di Storia Patria aggiungerà a suo tempo eziandio questo acconcio alla pubblicazione dell'Isografo, o Fac-simile, che io suggeriva, ed al rimanente, onde egli medesimo e la patria s'illustrano, ponendone in luce le antiche memorie.

Ma entriamo in quelle parti di topica applicazione, ch' io arbitro di potere per ora assegnare, Egli è bisogno por mente, che i nostri Giudici, a differenza di Triunviri agris dividendis, non avevano a fare il già fatto, cioè alcuna ripartizione, non avevano perciò ad incominciare dai limiti cardine massimo e massimo decumano per proseguire di qua e di là le divisioni per limiti privati. Ma egli eran Romani; sapevano e si facevano, direi quasi, coscienza degli usi e dei riti della scienza gromatica. Se avesser dovuto fare la citata opera triunvirale, avrebbon considerato il sito del Castello, ed avrebbon tirato quel cardine che passasse più o mono pel medesimo, secondo la possibilità del terreno: e tirato quindi il decumano in croce al modo stesso; il primo da mezzodi a tramontana, l'altro, cioè il decumano, dall'oriente all'occaso; per poi determinare di qua e di là del cardine i limiti delle proprietà private. Il cardine massimo di Langasco, in questo caso, saria cominciato da Marceno per finire la verso Pietra Lavezzara, il decumano dai dintorni di Mignanego per inoltrarsi verso S. Stefano di Larvego. Ma gli Arbitri qui non dovevano che provvedere a costatati diritti, e tutelarli contro gli estranei; assicurarne insomma solamente l'ambito. Voleva il rito, che il punto di partenza fosse, per quanto potevasi, da mezzodi dell'agro, e che rispondesse alla linea del Castello daddove cioè incominciava il cardine massimo.

Il citato Marceno dev'essere il Manicelo della Tavola. Chi consideri le alterazioni, cui soggiacquero le antiche voci, non ne maraviglierà certamente. Tanto più se noterà che in cel-anici, nel cui territorio è Marceno, malgrado la doppia giunta aggettiva, risalta ancora il ligustico cel. Arroge che l'odierno Manesseno, trovasi scritto Manessano, come Staglieno era scritto Stajano. Quinci nasce un gran dubbio, che l'altuale scrittura si origini dalla supposta convenienza col nome del nostro Bronzo. E così infatti fece il Giustiniani scrivendolo Immanicen. Ora, se il nostro Manesseno fosse stato per gli antichi Maniciano, avrebbe relazione col primo Manicele per altro modu; pria per es. ager manicus, quindi Manicianus da Man, siecome al ponente prima

Celanus ager da Cel, quindi più tardi agri celanici. Questo riscontro potria forse dare ragione, perchè la zona di terra in fra i detti due estremi prendesse il nome composto dall'estremo orientale, che era agli antichi il meglio augurato, cioè Man, e dall'altro occidentale che era Cel. Ma questo sia detto così per dire alcuna cosa di congettura. In Marceno abbiamo la concorrenza col primo punto meridiano del massimo cardine del Castello, abbiamo quella che il primo tratto di limite procede per via prorsa cioè verso oriente (osservazione di rito); l'alterazione del nome è assai leggera per chi considera che dall'indole dei nostri dialetti la n diviene frequentemente l, e la l passa in R, e viceversa. Avremo dunque il primitivo Manicelo, poi Malcelo e, Malceno ed in fine Marceno.

Ora nel territorio di Marceno era un fonte, come sopra già dissi nelle Note. Allo sbocco del rivo, che nascea da quella sorgente, il quale si perdeva nel fiume Ede, ora detto Verde inferiore, dappresso al fiume trovavasi il primo termine. Quinci facendo via in direzione come di cardine contro corrente per la detta Verde, si entra o percorre il Lemuri, ora Ricò; e tirasi di lungo pel braccio che piega a ponente detto il Riasso. lo fo continuare questo nome Lemuri pel Riasso, anzichè per l'influente ad angolo che procede dai Giovi, raccogliendo a sè per via alcuni rivi; perchè ai Langesi Veturii, essendo il Riasso più vicino, dovea loro esser assai più noto, e doveva dalla parte loro più facilmente rappresentarsi come un corso diretto e continuato dal resto del Lemuri più abbasso; qual è infatti, messo al paragone del detto rivo dei Giovi. Ed inoltre alla determinazione del Lemuri della Tavola collimano altre ragioni che seguono.

Proseguendo a ritroso questa parte superiore del Lemuri, cioè il Riasso, verso la sorgente, debbesi incontrare in un rivo che dicevasi Comberanea, percorso il quale a ritroso, trovavasi una convalle col nome di Caeptiema (Quatteiza), entro cui tragittava la via detta Postumia. Or io non dirò qui l'appunto dei siti, nè i nomi volgari corrispondenti; ma dico che siamo nella vicinanza di Pietra Lavezzara,

cioè sopra, e presso la strada, che dicesi della Bocchetta.

Là, trattandosi di luogo meglio esposto alla pubblica cognizione, sorgevano due termini, un di qua e un di là della via. La Sentenza ci avvisa che la linea, che da un termine passava nell'altro costituiva il principio della direzione del successivo limite fino all'altro punto denominato, che seguita e che è un rivo detto Vindupale, il quale tratto, dal modo spicciativo onde si accenna, dev'essere a breve distanza, e certo nella stessa convalle, cioè per avventura quello che dicesi al presente Rian di Recræsi, od anche ora Rissæ ad Isoverde. Quando furono compilati i Cadastri nel 1798, ch'or, dopo già stampati i precedenti mici fogli, ebbi la sorte di consultare nell'Archivio della Prefettura di Genova, esisteva da quella parte una regione col nome di

Chindopello, voce prettamente ligustica, e così poco in tanti secoli alterata che fa maraviglia. Che da *Uindupale* venisse *Ghindopale*, *Chindopello*, niun può dubitare, sol che si conosca alcun

poco dell'indole dei nostri dialetti.

Questo Chindopello si trova fra la Chiesa di S. Stefano di Larvego ed il vicino fossato, il quale è continuazione del citato Recressi. La scoperta di questo nome riesce a vigoroso rincalzo dell'applicazione già stata prima da me indicata nelle Note al testo della Tavola. Dal rivo Vindupale si entra, continuando secondo corrente, nel fiume Neviasca, che non può esser altro che la Verde superiore, la quale Neviasca incominciando forse il suo nome dopo la confluenza del rivo Vindupale o Recræsi corre a lungo a confluenza del rivo Vindupale del rivo Vindupale del rivo Vindupale del rivo

Dalla via Postumia lassù in alto fino al basso della Procobera (Porcevera) non vi ha più un termine. Una si hene continuata limitazione per corso d'acqua scusa ogni cippo, basta anche meglio da se, essendo limite naturale e legittimo. Di questo corso d'acqua la Sentenza nota i nomi saccessivi, allorchè è necessario; quando cioè altrimenti sarchbesi generato dubbio sull'andamento del confine, come eziandio facevano le iscrizioni dei termini ai contemporanei. Nel caso che un rivo entrasse in un altro, o in un fiume o viceversa non per dirittura, ma ad angolo, senza un cippo sarebbe rimaso incerto se doveasi prendere la direzione in su od in giù del nuovo corso d'acqua, in cui si entrava. Ma laddove non avea luogo ciò per causa di dirittura di corso proseguita, quella necessità del cippo non v'era siccome accade qui appunto. Tutto questo confine segue il Vindupale, o Chindopello, segue la Neviasca o la Verde superiore per continuare percorso l' Ede o la Verde inferiore (non era il caso di accennarne il nome), giungendo sino alla Procobera o Porcevera. Quel corpo di fiume, che avea fatta linea quasi retta all'alto colla Neviasca, la fa del pari al basso entrando l' Ede a costituire la inferiore Porcevera o la Procobera. Egli è piuttosto a levante la Secca (Porcobera) che confluisce ad angolo. Arriviamo dunque al di sotto delle unite Verde e Secca (Edes et Porcobera), ed ancora non si ebbe mestieri di un termine. Questo, or dichiarato, lungo limite acquatico vien ancor dopo continuato a seconda della corrente nella Procobera fino a trovare un rivo, che aveva nome Vinelasca, dove si trova un nuovo termine di avviso, che la Procobera cessa dall'essere ulteriore confine, e che subentra il corso ritroso della Vinelasca. Questo rivo Vinelasca non potria essere se non che il Fossato di S. Biaggio. Dalla fine di questo rivo, andando in su procedeasi fino a trovare una via, o a lui vicina o che lo taglia, la quale era un tronco della Postumia. Ivi presso incontravasi un cippo termine, che notava

l'abbandono del rivo, dovendo rivolgersi a nuova direzione, dal rivo cioè a quel termine, e da quel termine ad altro al di là della stessa via. Qui osservi il lettore bene un'altra fiata presso la Postumia la geminazione dei termini, per maggiore notorietà, come sopra e sicurezza. Ma dove nulladimeno in quel primo caso d'incontro colla via i due termini faceano anche uffizio di segnare la seguente direzione, qui invece non avviene ciò, ma dal solo secondo, che è oltre la via, cominciano le mosse verso Maniceto o Marceno, ed infino al summenzionato fonte; quindi pel rivo che se ne origina, già pur sopra indicato, se ne giunge allo sbocco in Ede, o nella Verde inferiore, ove trovasi quel primo termine, nel quale, compiuto il giro, finisce l'ambito, o l'intero confine dell'agro privato dei Langesi Veturii. Vedasi qui la mia Mappa, che lo rappresenta a colore (*).

Quanto all'agro pubblico, rimessone il lettore ai dati, che ne svolsi nelle *Note*, per ora mi fermo. Non è dubbio l'insieme della sua situazione; solo io bramo ancora un qualche studio per l'esatta specificazione d'ogni sito. Ma il voglio avvisato, che compilando le dette *Note* mi tenni largo, e feci conto di tutte le possibili conseguenze, che con qualche più o men buono ragionamento apparivano potersi dedurre, dietro la scorta dei gromatici, dal puro contesto della Tavola.

Quindi tutti i concetti, che son là, sempre non rappresentano le mie proprie opinioni, comeché paia, avendo io procurato di dar ad ognuna il più forte rilievo. All'oriente, ov' è senza dubbio la grau parte dell'agro pubblico in Porcevera, non uno è il Ciazzo, non uno il Pizzo, non uno il Tullo. Il Lemurino è a tramontana al di là della curvatura del Lemuri, che costituisce l'attuale Riasso, ove il monte bagnando le falde se ne reca la derivazione del nome in Lemurino. Dai citati Cadastri vengo in notizia trovarsi nei dintorni sopra Pietra Lavezzara in Cravasco un Monte Cavo. La sentenza dice: svrsym - 1960 - recto - lemurino - ibi - terminys - stat - in - monte - pro - cavo. Quindi malgrado che io stesso abbia di sopra creduto il contrario, dichiaro che quel punto dopo pro merita qualche esame.

IV. RIMOTE LIGURI ANTICHITA'. — Dalla nostra Tavola chiaramente apparisce il Romano dominio sul nostro paese. Ciò riconoscono l'Oderico (**), il Rudorff (***), ed il Mommsen. La via Postumia di

(**) Castella ego haec. Veituriorum Langensium, aliorumque quorum Tabula meminit, in potestatem Romanorum venisse arbitror jam inde ab anno 515 vel 517, quum primum adversus Ligures exercitus promotus, ut ait Liviana Epitome libri XX, ex Gallia Cispadana Genuam usque penetravit. MSS. cit. pag. 3
(***) Pars Ligurum diu ante id tempus in ditionem Romanorum venerat. Ge-

^(*) Per antivenire una difficoltà, che può nascere dalla porzione d'agro privato ch'esce fuori dal corpo maggiore, reco il seguente testo gromatico (Lachmann cit. pag. 452): In multis regionibus comperimus quosdam possessores non continuas habere terras, sed particulas quasdam in diversis locis.

(**) Castella ego haec Veituriorum Langensium, aliorumque quorum Tabula

nuam oppidum jam Punicis bellis in fide Romanorum fuisse, nec aliam ob causam a Magone Poeno direptum, a Lucretio . . . exaedificatum esse existimo, loc. cit.

prima creazione ascende alla fine della guerra contro i Liguri, cioè al 234 av. Cristo, sia ella fattura del Console di quell'anno L. Postumius, A. F. A. N. Albinus, sia del Censore dello stess' anno A. Postumius, A. F. L. N. Albinus, forse padre del suddetto Console. Le opere pubbliche erano d'attribuzione censoria in Italia, e dove, siccome credo, estendevasi il reggimento diretto dei Magistrati Romani; e ciò avveniva dov'essi costituivano Colonie, Prefetture o simili. Il Mommsen confessa, che eziandio nell'età della nostra Tavola nullus fuit Galliae Cisalpinae (proconsul), regebaturque ea regio una cum Italia a magistratibus urbanis, notandoc he Genua extra Italiam adhuc fuit. L'atto dei Minucii giuridico, non triunvirale agris dandis, adsignandis, sì conforme nulladimeno alle tracce di norme anteriormente seguite alla Romana, fa supporre o Colonia dedottavi o Foro costituito da loro. Delle assegnazioni di territorio v'era non solo il datum, v'era anche il redditum suum ai popoli benevoli, v'erano i privilegi di foro romano. Quando i Romani volevano conquistare la Corsica, la Sardegna e la Gallia Cisalpina, era loro troppo necessaria Genova, ed il passaggio bene assicurato dal mare oltre appennino. Infatti la somma importanza di questo varco strategico è messa in chiaro dall'assalto di Magone a Genova, e dalla cura dei Romani di riedificarla dopo quello smantellamento. Nella calata d'Annibale non pensarono a rafforzare questo punto, overa senza dubbio ogni cosa all'ordine: pensarono a dedurre colonie nella Valle del Po, a Piacenza ed a Cremona, nell'an. av. Cristo 218. Donde cavò il nome Veturio quel popolo, che dicevasi, dal proprio Castello, Langese? A noi non pervenne. Zonara (*) che nel suo compendio ci salvò molte notizie ch'egli trasse da antichi storici ora perduti, dice all'an. av. C. 221: « L. Veturio e C. Lutazio si » spinsero fino alle Alpi, e molti senza pugna a sè aggiunsero ». Esistono rari tipi di medaglie Veturie che rappresentano l'emblema d'araldo e sacrifizio d'una porcella, cioè pace od alleanza. Allusione, che nella famiglia non troverebbe, se non è questo, altro plausibile riscontro storico. Sarebbe egli adunque il nostro Veturio, che ivi erigendo una Colonia nuncupativa, od un Foro romano, abbia qui lasciato il suo nome?

In quanto a Genova la vedemmo egualmente romana assai per tempo. Genua si nominò dai latini; e dai Greci, prima che la lettera Y mutasse pronuncia, era scritta Γίνυα, diventando presso i Bizantini Γίνουα, ed in questa lessigrafia passò anche alle copie che si facevan dei vetusti Scrittori. Stefano Bizantino ciò nonostante ha Γένοα. Home Janua è corruzione del medio evo, circa il 980, quando nos

ανευ δε μάχης πολλούς ώκειωσαντο.

eguale pronuncia, lungo il dominio dei Franchi, avevano assunta le lettere G e J, si scrisse lenua, come trovasi scritto nei documenti coevi: leje per lege, Jermanus per Germanus. Già nel 876 Sabatino segnavasi Episcopus Ienuensis. Iania si trova in un documento del 1014. Janua piacque, perchè pareva che all'udesse bene all'idea di Porta d'Italia; Janua si andò confermando dallo stemma con una porta; cotalchè dopo il mille obliterò il vero nome; ed i copisti dei codici l'intrusero eziandio in iscritture antiche, ov'era Genua, Genuensis. Nella donazione, ad esempio, di Boemondo d'Antiochía del 1127 si usò Genua, Genuensis nell'originale, ma la copia del Libro dei Giuri ammodernò le voci in Janua, Januensis. Anzi Iárova così guasta si trova in Procopio De Bell. Goth., voce che nel VI secolo nessuno aveva ancora sognata. Quinci l'origine delle favole su Giano, e sull'antica religione dei nostri Liguri; tutta merce, su quella base effimera, sciorinata a posteriori colla maggiore serietà del mondo. La stupenda gloria di Genova nel medio evo tanto la innalza che può ben passarsi di favolose adulazioni. Quasi nulla di alquanto specificato a noi pervenne delle sue antiche condizioni; dalla nostra Tavola non viene rappresentata, che come parte litigante col Comune Langese Veturio; a favore del quale è la piena vittoria della causa nella Sentenza, che credo svolta sufficientemente nelle mie Note anche sotto l'aspetto istorico. Sotto il quale aspetto per mantener la promessa aggiungerò qui alcune discussioni sulle più remote liguri antichità; di cui già scrissi nel mio Ragionamento sulla Filologia (Genova 1864), che può consultarsi.

Dove manca la storia, rimangono l'archeologia, la critica e la filologia i soli faticosi espedienti a tentare delle ricerche. I Greci pensaron poco all'Italia per iscriverne, i Romani si diedero assai tardi a compilare memorie. E quando il fecero occupavansi di sè medesimi, e degli altri solo per tramandare ai posteri le vittorie riportatevi dalle loro legioni, o quel ch'essi fecero nelle terre già loro in occasione di guerre. Genova è nominata quindi nella guerra di Annibale, saccheggiata da Magone, da essi rifatta; nulla più, perchè perseverata romana. Fra tanti storici e monumenti greci e latini, da me esaminati, trovai al mio uopo Virgilio, Polibio, l'epigrafe duilliana, e due del sepolero degli Scipioni. Virgilio è miniera d'antichità italiche; la diligenza autorevole di Polibio fa sentire la grave perdita nella parte delle sue Storie, che non ci pervenne; le tre citate epigrafi ci rappresentano i monumenti romani più vetusti, la duil-

liana come ripristinazione, le altre come contemporance.

Virgilio, insigne archeologo del pari che poeta, nei nomi degl'itali condottieri seppe rappresentare molti popoli dell'antica Italia. In Galesus (diverso dal Galaesus fiume tarentino) vi senti i Galli nella radice (GAL) e nella desinenza alla forma di Bello-esvs, Sigo-esvs, che poi

assunsero il digamma eolico o la v: in Tyrrhys i Tirreni; in Vmbro gli Umbri; in Tarcho i Tarquiniesi; ed in Avsvs una parte dei Liguri dei nostri dintorni. Avevan forse in essi una parte gl'Ing-AVNI, altri ve ne dovean essere con altra particella affissa, al modo che v'eran Vmbri, Vil-vmbri ed Is-vmbri, e che furonvi più tardi Gотні, VISI-GOTHI, OSTRO-GOTHI. Plinio ci conservò LIG-AVNVS, ch' era divenuto Lingònes in Polibio, che ha pur Senònes, pria che si dicessero Lingones, Sénones. Rispetto ad Avxvs di Virgilio n'esce male nel suo commento Servio; il che dimostra che a suoi di n'era ecclissata

l'allusione voluta dal poeta. I romani dapprincipio, poco geografi, solevano con un TRANS od un cis ed un nome proprio locale nominare le provincie; Cis-padana,

Trans-padana, Cis-alpina, Trans-alpina ecc.

Non è dunque improbabile che la Cis-Ayna dell' epigrafe di L. Cornelio Barbato, ignota finora altrimenti, indicasse relazione territoriale con AVNA, cioè al di qua dell' AVNA rispetto a Roma. Se in conseguenza venisse fatto assegnare sicuramente l'anno consolare di quel L. Cornelio, avremmo la data dei primi tentativi romani verso noi. Temo, che non sia quello dei fasti, come osserveremo più abhasso. Egli è ben probabile che tutti i Consoli non figurino nei Fasti. Questi non han mica origine da registri successivamente coevi; son opera di studi posteriori. Nè tutte le romane imprese pervennero alla nostra memoria. Era facile assai lo scambio delle persone nelle famiglie numerose. I Romani penarono un buon secolo a soggiogare la Liguria, la Corsica e la Sardegna; ove si moltiplicarono le fazioni quanto le resistenze. Imperocchè una regione o popolo su guerreggiato e vinto più volte da varii Consoli, forse talora omonimi, che crearono confusione quando poco scrivevasi. L. Scipione, che dicesi filios Barbati, era egli figliuolo di quel desso che si encomia nell'altra epigrafe? A me non pare. Primo perchè Barbato non si può asserire cognome individuale; era anche in altre famiglie; anzi nel 507 a. Cr. vi avea un Barbato Dittatore della stessa famiglia. Il nostro vuolsi console nel 494 di Roma, noto nei Fasti trionfali, ov'è detto: DE · POENEIS · ET · SARDIN · CORSICA. Di Sardegna, e dei Cartaginesi tace l'iscrizione, ove non si ommise l'aidins; e in questi titoli di onoranza si è più disposti all' iperbole che ad ommissioni sì gravi. Questi adunque precede, figliuolo d'altro Barbato e celli montre la constante de un suo nibato: egli primo tentò l'impresa di Corsica, rinnovata da un suo nipote con effetto più splendido.

Quanto alla Duilliana, nel resto che abbiamo per rinnovazione posteriore leggesi in encomio di Duillio: MACELAM · PVCNANDOD · CEPFT. Dov' era mai questa Macella? Si disse che i Romani per Duillio tentarono, come cosa nuova, il mare con una flotta; ciò non è esatto. Sia pur vero per la quantità e costruzione di quelle navi, ma assa prima essi ebbero armate comecchesia. E certo, dopo la Sicilia, la Corsica e la Sardegna, dovevano rivolgersi quanto prima al nostro

mare ove allora padroneggiava l'emola Cartagine.

Esaminiamo ora Polibio. Egli per ben due volte ha Massalía ove non deveva essere. Dice cominciar le Alpi da Μασσαλίας (L. II. 14), dice che la pianura mediterranea d'Italia comincia dal vertice del contatto delle Alpi, e dell' Appennino sopra Μασσαλίας (Ib.), dice che gli Anamani son popolo non lontano da Μασσαλίας (1b. 32). Può sudar quanto gli piace il Gioffredo per acconciar Polibio con Marsiglia; che questi luoghi non possono indicare se non sossopra che il nostro genovese territorio. Errore, e peggio è la sostituzione di Placentia sospettata nell'edizione del Didot, 1859. Suppostovi Μακελλα, ο Μακαλλα, ο Maralia tutto va bene. Μασαλία per Μακαλά ο Μακελά nei codici Polibiani trovò già Strabone, ed accusa Polibio di falsa misura raffrontato con Eratostene. Il primo dà IX mila stadii fra le colonne di Ercole e Marsiglia, Eratostene VII mila. Al tempo di Strabone Macella era fuor d'uso; ma avea detto bene Polibio per Macella, come Eratostene per Marsiglia. Duillio, comme vedemmo, soggiogò Macella. Plinio ricavò da antichi scrittori l'esistenza dei Magelli, che colloca vagamente, ma ch'erano sossopra nei nostri dintorni. Artemidoro citato da Stefano Bizantino dà due nomi a Genova; ma l'altro ci pervenne sfigurato in ZTAAIA per qualche abbreviatura ivi mal rilevata di peggio in peggio dagli amanuensi; che nulla di qua, ma ben sapevano di Stalia greca. La nostra MAKAAIA acconcerebbene il guasto dei codici, guasto che incomincia dalla voce precedente Λιγύρων moderna, voce che non fu scritta davvero per Λιγύων da Artemidoro.

Macella si pretese sicula; da Polibio non consta; ove codici liviani han questo nome per la Sicilia, altri più antichi vi leggon Marcella; in Tolommeo è giunta posteriore. Chi sa che la Marcella sicula non desse il sopranome a M. Claudio, martello di Annibale? Quegli, secondo Plutarco, fu il primo ad averlo. E che la nostra Magella nol desse ai Postumii, ch' ebber tanto da fare fra noi? La prolessi dei Fasti, che attribuiscono questi cognomi a persone più antiche, dopo l'asserto di Plutarco, non fa gran caso. Una medaglia Postumia ha SP · ALBIN. MAG. Questa sigla vuol esser letta Magellus, che a quel tempo il titolo di Magnus non era ancora introdotto; prima dei tempi di Pompeo

si usava Maximus.

Che Macellus andasse in Magellus; e che il greco μεγας di onorevole significanza desse luogo a Megellus non son cose improbabili.

Se queste mie congetture potesser mai ottenere bastante solidità, avremmo fin dalla prima guerra punica tentativi romani sulla nostra regione; da L. Scipione Barbato rinnovati, e da L. Veturio, e da altri.